

# dossier

XIX Legislatura

15 gennaio 2023

## **Disposizioni urgenti in materia di termini normativi**

D.L. 215/2023 – A.C.1633

Parte II – *Profili finanziari*



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

## Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studil@senato.it](mailto:studil@senato.it) - ✉ [@SR\\_Studi](mailto:@SR_Studi)

Dossier n. 213



SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - [st\\_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it) - ✉ [@CD\\_bilancio](mailto:@CD_bilancio)

Progetti di legge n. 236

## Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 158

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....</b>	<b>3</b>
Articolo 1, comma 1 ( <i>Proroga dell'utilizzo di un contingente di segretari comunali da parte delle Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica</i> ) .....	3
Articolo 1, commi da 2 a 4 ( <i>Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni - Comparto sicurezza e difesa e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco</i> ) .....	4
Articolo 1, comma 5 ( <i>Proroga di termini in materia di assunzioni di personale del Ministero dell'interno</i> ).....	6
Articolo 1, comma 6, lettera a) ( <i>Proroga delle convenzioni stipulate per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili</i> ) .....	7
Articolo 1, comma 6, lettera b) ( <i>Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità</i> ) .....	8
Articolo 1, comma 7 ( <i>Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell'interno</i> ).....	9
Articolo 1, comma 8, lettera a) ( <i>Autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del PNRR</i> ) 10	
Articolo 1, comma 8, lettera b) ( <i>Rafforzamento delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato</i> ) .....	11
Articolo 1, comma 9, lettera a) ( <i>Assunzioni al Ministero dell'economia e delle finanze con procedure semplificate per il monitoraggio e il coordinamento del PNRR</i> ) .....	12
Articolo 1, comma 9, lettera b) ( <i>Durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo e del Segretariato generale della giustizia amministrativa</i> ) .....	14
Articolo 1, comma 9, lettera c) ( <i>Reclutamento di personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR</i> ) .....	18
Articolo 1, comma 10 ( <i>Proroga del termine per effettuare assunzioni volte al</i>	

<i>rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)</i> .....	24
Articolo 1, comma 11 ( <i>Proroga del termine per effettuare assunzioni presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le ragionerie territoriali dello Stato, le commissioni tributarie e il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi</i> ) .....	25
Articolo 1, comma 12 ( <i>Proroga del termine per effettuare assunzioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministro dell'interno</i> ).....	27
Articolo 1, comma 13 ( <i>Proroga del termine per effettuare assunzioni presso il Dipartimento delle finanze</i> ) .....	29
Articolo 1, comma 14 ( <i>Proroga assunzioni nel Corpo della Guardia di finanza</i> )	30
Articolo 1, comma 15 ( <i>Proroga assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i> ).....	32
Articolo 1, commi 16 e 17 ( <i>Termini di prescrizione della contribuzione per le amministrazioni pubbliche</i> ) .....	36
Articolo 1, comma 18 ( <i>Avvalimento di personale in comando da parte dell'Avvocatura dello Stato</i> ) .....	39
Articolo 1, comma 19 ( <i>Proroga autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di personale presso il Ministero dell'ambiente</i> ) .....	40
Articolo 1, comma 20 ( <i>Proroga autorizzazione all'assunzione a tempo determinato di personale presso il Ministero dell'ambiente</i> ) .....	41
Articolo 1, comma 21 ( <i>Proroga procedure concorsuali per l'assunzione di personale presso il Ministero dell'agricoltura</i> ).....	43
Articolo 1, comma 22 ( <i>Proroga scorrimento graduatorie concorsuali per assunzione di personale presso il Ministero della cultura</i> ) .....	44
Articolo 2, comma 1 ( <i>Differimento del termine a partire dal quale sono consentite le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'UE</i> ).....	45
Articolo 2, comma 2 ( <i>Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni</i> ).....	46
Articolo 2, comma 3 ( <i>Proroga del termine per lo svolgimento in forma semplificata</i>	

<i>del concorso per l'accesso alla carriera di segretario comunale)</i> .....	46
Articolo 2, comma 4, lettera a) ( <i>Proroga validità graduatorie di concorso dei vigili del fuoco</i> ) .....	47
Articolo 2, comma 4, lettera b) ( <i>Proroga utilizzo risorse del contributo economico in favore del personale di Forze armate, polizia e vigili del fuoco</i> ).....	48
Articolo 2, comma 5 ( <i>Incarichi di vicesegretario comunale</i> ) .....	51
Articolo 2, comma 6 ( <i>Ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità da parte dei comuni in dissesto</i> ).....	52
Articolo 2, commi 7 e 8 ( <i>Compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19</i> ).....	53
Articolo 2, comma 9 ( <i>Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia</i> ) 55	
Articolo 3, comma 1 ( <i>Locazioni passive delle amministrazioni pubbliche</i> ).....	56
Articolo 3, comma 2 ( <i>Liquidazione dei crediti vantanti nei confronti del Comune di Roma</i> ).....	59
Articolo 3, comma 3 ( <i>Fatturazione elettronica per gli operatori sanitari</i> ).....	60
Articolo 3, commi 4 e 5 ( <i>Proroghe dei limiti massimi di età per la permanenza in servizio dei componenti delle Corti di giustizia tributaria</i> ).....	61
Articolo 3, comma 6 ( <i>Notifica atti di recupero</i> ).....	64
Articolo 3, comma 7 ( <i>Estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto</i> ).....	65
Articolo 3, comma 8 ( <i>Intermediari finanziari non professionali</i> ) .....	67
Articolo 3, commi da 9 a 11 ( <i>Procedimenti amministrativi regione Molise</i> ).....	67
Articolo 3, comma 12 ( <i>Tessera sanitaria e fascicolo sanitario elettronico</i> ).....	69
Articolo 4, comma 1 ( <i>Proroga in materia di bilancio preventivo degli Ordini delle professioni sanitarie</i> ) .....	71
Articolo 4, comma 2 ( <i>Proroga di termini in materia di incarichi provvisori o di sostituzione conferiti ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e ai medici iscritti</i>	

<i>al corso di specializzazione in pediatria)</i> .....	71
Articolo 4, comma 3 ( <i>Proroga di termini in materia di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale degli enti del SSN</i> ).....	72
Articolo 4, comma 4 ( <i>Proroga della possibilità di conferimento di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN</i> ) .....	73
Articolo 4, comma 5 ( <i>Proroga di disposizioni in tema di reclutamento a tempo determinato di personale medico</i> ) .....	74
Articolo 4, comma 6 ( <i>Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza</i> ) 75	
Articolo 4, comma 7 ( <i>Proroga della sperimentazione della Farmacia dei servizi</i> )	77
Articolo 4, comma 8 ( <i>Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale</i> ).....	78
Articolo 5, comma 1 ( <i>Fondazione "I Lincei per la scuola"</i> ) .....	80
Articolo 5, comma 2, lettera a) ( <i>Procedure di istituzione graduatorie e conferimento supplenze</i> ) .....	81
Articolo 5, comma 2, lettera b) ( <i>Procedure per adozione provvedimenti Ministero istruzione</i> ) .....	83
Articolo 5, comma 3 ( <i>Disposizioni in materia di dimensionamento della rete scolastica</i> ) .....	83
Articolo 6, comma 1 ( <i>Nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR</i> )	91
Articolo 6, comma 2 ( <i>Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria</i> ).....	91
Articolo 6, comma 3 ( <i>Esami di Stato per l'abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali</i> ).....	92
Articolo 6, comma 4 ( <i>Assegni di ricerca</i> ).....	93
Articolo 6, comma 5 ( <i>Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023</i> ) .....	94
Articolo 6, comma 6 ( <i>Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni</i>	

<i>di alta formazione artistica, musicale e coreutica)</i> .....	95
Articolo 6, comma 7 ( <i>Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM</i> ) .....	96
Articolo 6, comma 8 ( <i>Assunzioni di personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni AFAM</i> ).....	97
Articolo 7, commi da 1 a 3 ( <i>Proroga segreteria tecnica tutela del patrimonio culturale- Sisma 2016</i> ).....	98
Articolo 7, comma 4 ( <i>Celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino»</i> ) .....	101
Articolo 7, comma 5 ( <i>Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e di proiezioni cinematografiche</i> ).....	102
Articolo 8, comma 1 ( <i>Interventi relativi all'aeroporto di Firenze</i> ).....	103
Articolo 8, commi 2 e 3 ( <i>Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto</i> )	104
Articolo 8, comma 6 ( <i>Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale</i> )	107
Articolo 8, comma 7 ( <i>Incentivazione investimenti pubblici</i> ) .....	109
Articolo 8, comma 8 ( <i>Investimenti ANAS</i> ).....	110
Articolo 8, comma 9 ( <i>Differimento del termine per l'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali</i> ) .....	111
Articolo 8, comma 10 ( <i>Tratte autostradali gestite dalla società Autostrada tirrenica</i> ) .....	113
Articolo 9, commi 1 e 2 ( <i>Sostegno alle imprese esportatrici</i> ).....	114
Articolo 9, comma 3 ( <i>Tecnopolo di Bologna</i> ) .....	116
Articolo 9, comma 4 ( <i>Dotazioni rappresentanze diplomatiche e interventi umanitari in aree di crisi</i> ).....	117
Articolo 10 ( <i>Deposito di atti per via telematica nei procedimenti penali militari</i> )	119
Articolo 11, commi 1 e 2 ( <i>Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della giustizia - Corsi di formazione per accedere ad incarichi</i>	

<i>semidirettivi e direttivi della magistratura)</i> .....	120
Articolo 11, comma 3 ( <i>Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della giustizia - Proroga del termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario)</i> .....	122
Articolo 11, comma 4 ( <i>Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della giustizia - Termine per l'assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento)</i> .....	122
Articolo 11, comma 5 ( <i>Delega di adempimenti a giudici onorari nell'ambito dei procedimenti presso il tribunale per i minorenni)</i> .....	123
Articolo 11, comma 6 ( <i>Differimento delle elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione)</i> .....	124
Articolo 11, comma 7 ( <i>Disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)</i> ....	125
Articolo 11, comma 8 ( <i>Proroga di disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari)</i> .....	127
Articolo 11, commi da 9 a 11 ( <i>Circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti)</i> .	128
Articolo 12, comma 1 ( <i>Emergenza nello stabilimento Stoppani)</i> .....	130
Articolo 12, comma 2 ( <i>Disposizioni per la ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)</i> .....	132
Articolo 12, comma 3 ( <i>Proroga dei termini per la revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto)</i> .....	133
Articolo 12, comma 5 ( <i>Riutilizzo di acque reflue)</i> .....	134
Articolo 12, comma 6 ( <i>Commissario per il risanamento ambientale della città di Taranto)</i> .....	135
Articolo 13, comma 1 ( <i>Liquidità delle aziende agricole)</i> .....	137
Articolo 13, comma 2 ( <i>Contenimento del batterio Xylella fastidiosa)</i> .....	138
Articolo 13, comma 3 ( <i>Proroga di termini per la revisione di macchine agricole)</i>	139
Articolo 14, comma 1 ( <i>Proroga degli organi dell'Istituto per il Credito sportivo)</i>	139
Articolo 14, comma 2 ( <i>Proroga del termine delle attività dell'Agenzia per lo</i>	



<i>svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006)</i> .....	140
Articolo 15 ( <i>Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP</i> ) .....	142
Articolo 16 ( <i>Proroga di termini in materia di editoria</i> ) .....	143
Articolo 17 ( <i>Interventi del Fondo Complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016</i> ).....	146
Articolo 18, commi da 1 a 3 ( <i>Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare</i> ).....	147
Articolo 18, comma 4 ( <i>Assegno di inclusione</i> ).....	150
Articolo 19 ( <i>Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza</i> ).....	151



### *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>1633</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatori per le Commissioni di merito:</b>	Paolo Emilio Russo (FI-PPE) e Alessandro Colucci (NM(N-C-U-I)-M), per la I Commissione; Frassini (Lega) e Angelo Rossi (FdI), per la V Commissione
<b>Commissioni competenti:</b>	I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

#### **Articolo 1, comma 1**

***(Proroga dell'utilizzo di un contingente di segretari comunali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica)***

**La norma** proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità – prevista dall'articolo 1, comma 6-*quater* del decreto-legge n. 216 del 2011 – per la Presidenza del Consiglio dei ministri di utilizzare in via

temporanea presso il Dipartimento della funzione pubblica un contingente di segretari comunali (comma 1).

Si ricorda che la disposizione originaria dall'articolo 1, comma 6-*quater* del decreto-legge n. 216 del 2011 prevedeva che per le esigenze funzionali di cui al comma 2 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità del comma 3 del medesimo articolo, è consentita fino al 31 dicembre 2015.

Tale disposizione è stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 162 del 2019. A tale disposizione non sono ascritti effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione limitandosi a differire il termine di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento 1.1000, che introdusse nel decreto-legge n. 216 del 2011 (AS 3124) il comma 6-*quater* dell'articolo 1, ora oggetto di proroga, affermava, tra l'altro, che: "Tenuto conto che si tratta di personale in carico alla gestione della ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali, che già si fa carico a legislazione vigente dell'onere relativo al trattamento economico, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la disposizione proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzo temporaneo presso il Dipartimento della funzione pubblica di un contingente di segretari comunali. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che alla precedente norma di proroga non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.*

#### **Articolo 1, commi da 2 a 4**

***(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni - Comparto sicurezza e difesa e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)***

**Le norme** prorogano dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024:

- le autorizzazioni alle assunzioni da effettuare, nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il 2013<sup>1</sup> (comma 2);
- i termini<sup>2</sup> per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previste in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso degli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché dei termini per procedere alle assunzioni di personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per il 2014, adottate ai sensi della legge n. 147 del 2013 (comma 3).

Tali assunzioni erano previste in forza di disposizioni vigenti nell'ambito dei limiti disposti dalla disciplina sul *turn over* o da apposite norme derogatorie. Si tratta di assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le università;

- il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016 (comma 4).

Si tratta del termine di cui all'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge n. 205 del 2017 relativo ad assunzioni a tempo indeterminato presso le Amministrazioni dello Stato che si aggiungono a quelle previste dalle ordinarie facoltà assunzionali da effettuare a valere sulle risorse stanziare nell'apposito istituito dall'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016 da ripartire con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si evidenzia che ai precedenti interventi di proroga intervenuti con riguardo alle summenzionate disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>1</sup> Di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 150 del 2013.

<sup>2</sup> Termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le norme recano la proroga di specifici termini (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024) di autorizzazioni alle assunzioni nel Comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico (Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) nonché del termine per procedere alle assunzioni autorizzate, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016<sup>3</sup>. Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che i reclutamenti, consentiti dalle norme in esame, avverranno nel quadro dei previsti fabbisogni assunzionali triennali e che la proroga di un anno delle facoltà assunzionali già maturate e disponibili a legislazione vigente - ferme restando le unità di personale assumibili - non sia suscettibile di incidere sulle previsioni di spesa scontate nei tendenziali di finanza pubblica.*

**Articolo 1, comma 5**  
***(Proroga di termini in materia di assunzioni di personale del Ministero dell'interno)***

**La norma** proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e dell'Amministrazione civile dell'interno già autorizzate per il triennio 2019-2021 dall'articolo 1, comma 313, della legge n. 145 del 2018 (comma 5).

La disposizione è stata da ultimo prorogata dall'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 198 del 2022. A tale disposizione non sono ascritti effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione proroga al 31 dicembre 2024 la facoltà per il Ministero dell'interno di effettuare assunzioni - già autorizzate a normativa vigente e utilizzando le risorse finanziarie a tal fine stanziare, a regime, a decorrere dal 2021 - per le quali non sono state ancora indette e/o completate le relative procedure concorsuali. Pertanto, la

---

<sup>3</sup> Si tratta del termine di cui all'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge n. 205 del 2017 relativo ad assunzioni a tempo indeterminato presso le Amministrazioni dello Stato che si aggiungono a quelle previste dalle ordinarie facoltà assunzionali da effettuare a valere sulle risorse stanziare nell'apposito istituito dall'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016 da ripartire con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze..

disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la disposizione proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine entro cui il Ministero dell'Interno può effettuare assunzioni nell'ambito della carriera prefettizia e dell'amministrazione civile del medesimo ministero, già autorizzate dall'articolo 1, comma 313, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce sia di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione sia del fatto che alla precedente norma di proroga non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.*

**Articolo 1, comma 6, lettera a)**  
***(Proroga delle convenzioni stipulate per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili)***

**La norma**, modificando l'articolo 1, comma 162, della legge n. 160 del 2019, proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 le convenzioni stipulate, tra Ministero del lavoro e regioni, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili<sup>4</sup>. Secondo la norma oggetto di modifica la proroga è consentita “nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione in oggetto è stata oggetto di numerose proroghe l'ultima delle quali è recata dall'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Alla norma originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce che la norma proroga l'efficacia delle convenzioni di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sottoscritte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al bacino residuale dei LSU. La relazione tecnica specifica che gli oneri, previsti per garantire il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF) per l'intero anno, nelle more dell'attuazione da parte delle regioni dei processi di stabilizzazione dei lavoratori, sono a carico delle risorse statali del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui

---

<sup>4</sup> Di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. La disposizione, dunque, non comporta, secondo la relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che il dettato normativo dispone che gli oneri gravanti sul Fondo sociale per occupazione e formazione siano contenuti "...nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Si precisa che l'onere derivante dalla proroga viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Anpal Servizi Spa con riferimento alla platea dei lavoratori attivi e sospesi.

***In merito ai profili di quantificazione***, si evidenzia che la norma in esame, modificando l'articolo 1, comma 162, della legge n. 160 del 2019, proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 le convenzioni stipulate tra Ministero del lavoro e regioni, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili.

*Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare trattandosi di una proroga - consentita nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - riferita a convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000, ossia nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione (ora Fondo sociale per occupazione e formazione).*

### **Articolo 1, comma 6, lettera b)**

#### ***(Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)***

**La norma** proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine - recato dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019 - entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione soprannumerarie, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e ai limiti delle vigenti facoltà assunzionali previsti dalla vigente normativa, limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo<sup>5</sup>.

Il termine originariamente recato dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019 è stato più volte prorogato, da ultimo con le norme recate dall'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 75 del 2023. Alle proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>5</sup> In particolare la disposizione prevede che le amministrazioni interessate provvedano a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006, destinate alla stabilizzazione dei citati lavoratori.



**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce che la disposizione proroga al 30 giugno 2024 le misure volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. In particolare, la presente norma è volta a prorogare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019.

La relazione tecnica sottolinea che per la stabilizzazione dei sopra citati lavoratori è già previsto un finanziamento strutturale, a valere sulle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a decorrere dal 2020 sono incrementate di 9 milioni di euro annui per effetto dell'articolo 1, comma 496, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, per complessivi 59 milioni di euro annui. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto opera nei limiti delle disponibilità residue del suddetto Fondo sociale occupazione e formazione.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine - recato dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019 - entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione che già se ne avvale – in deroga alle vigenti norme limitative delle assunzioni. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare considerato che, da un lato, alla disposizione prorogata, già oggetto di precedenti differimenti, non sono stati associati effetti finanziari, dall'altro lato, il citato comma 495 della legge n. 160 del 2019, richiama il successivo comma 497 ai sensi del quale le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili di cui trattasi sono effettuate - come risulta anche dalla relazione tecnica - a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006, destinate proprio alla stabilizzazione dei predetti lavoratori.*

### **Articolo 1, comma 7**

#### ***(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale del Ministero dell'interno)***

**La norma** consente l'espletamento fino al 31 dicembre 2024 di alcune procedure concorsuali già autorizzate, per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, per il triennio 2021-2023 e per l'anno 2022, per il reclutamento di personale appartenente alla carriera

prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno (comma 7).

Le procedure concorsuali in riferimento sono state autorizzate ai sensi delle seguenti disposizioni: dall'articolo 5 del DPCM 24 aprile 2018, dall'articolo 13 del DPCM 20 agosto 2019, dall'articolo 4 del DPCM 29 marzo 2022 e dall'articolo 14, comma 1, del DPCM 11 maggio 2023.

Le suddette procedure concorsuali, con l'eccezione di quelle di cui al DPCM 11 maggio 2023, sono state prorogate da ultimo al 31 dicembre 2023 per effetto dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 198 del 2022. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e afferma che questa, limitandosi a differire dal 2023 al 2024 il termine per l'espletamento e la conclusione di procedure concorsuali già autorizzate in favore del Ministero dell'interno, fermi restando i relativi oneri ed unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la disposizione proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine fissato per consentire al Ministero dell'interno di espletare e completare procedure concorsuali già autorizzate con specifici DPCM indicati dalla norma. Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo, che le procedure concorsuali e le relative assunzioni, prorogate dalla norma in esame, siano comunque effettuate nell'ambito dei budget assunzionali disponibili a legislazione vigente. Andrebbe, altresì, acquisita una valutazione del Governo volta a confermare la compatibilità del profilo di spesa connesso alla nuova programmazione delle assunzioni con quanto scontato ai fini delle previsioni di finanza pubblica.*

### **Articolo 1, comma 8, lettera a)**

***(Autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del PNRR)***

**La norma** estende dal 2023 al 2024 l'autorizzazione disposta dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022, in favore del Ministero dell'interno, ad assumere - anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali - a tempo determinato per una durata complessiva di 36 mesi e non eccedente, comunque, il termine del 31 dicembre 2026, 30 unità di Area III-F1 [comma 8, lettera a)].

Si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 36 del 2022 indica i suddetti oneri assunzionali pari a euro 653.132 per il 2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e dispone la relativa copertura finanziaria.

Si rileva altresì che l'applicazione della norma in riferimento è stata da ultimo differita al 2023 per effetto dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 198 del 2022. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** riferisce che la disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione autorizzate con il summenzionato articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga l'autorizzazione ad assumere presso il Ministero dell'interno unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del PNRR contenuta nell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022, sostituendo il biennio 2022-2023, ivi previsto, con il triennio 2022-2024. Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto che le assunzioni, come confermato anche dalla relazione tecnica, siano comunque effettuate nell'ambito delle risorse già stanziata a normativa vigente.*

**Articolo 1, comma 8, lettera b)**  
***(Rafforzamento delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)***

**La norma** proroga dal 2023 al 2024 l'autorizzazione disposta dall'articolo 18-bis, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, in favore del Ministero dell'economia, ad assumere a tempo indeterminato 50 unità di personale di Area III-F1 per il rafforzamento delle articolazioni territoriali della Ragioneria generale dello Stato (comma 8, lettera b)).

Si evidenzia che l'articolo 18-bis, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022 ha autorizzato per le finalità della medesima disposizione la spesa di euro 1.175.111 per il 2022 e di euro 2.350.222 annui a decorrere dal 2023.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** riferisce che la disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di cui all'articolo 18-bis, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga di un anno il periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'articolo 18-bis, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, ai fini del rafforzamento delle funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato, sostituendo il biennio 2022-2023 con il triennio 2022-2024. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerate che le assunzioni, come risulta anche dalla relazione tecnica, saranno comunque effettuate nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente.*

**Articolo 1, comma 9, lettera a)**  
***(Assunzioni al Ministero dell'economia e delle finanze con  
procedure semplificate per il monitoraggio e il coordinamento del  
PNRR)***

**La norma** modifica l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, che ha autorizzato – al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso – il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche<sup>6</sup> in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a 145 unità<sup>7</sup> (di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta al Dipartimento del tesoro, trenta al Dipartimento delle finanze e trentacinque al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi), e un contingente di 75 unità<sup>8</sup> da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

---

<sup>6</sup> Secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

<sup>7</sup> Da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali.

<sup>8</sup> Da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali.

L'autorizzazione alla selezione e al reclutamento era inizialmente riferita agli anni 2022-2023: per effetto della presente disposizione di proroga l'autorizzazione è estesa al triennio 2022-2024.

Si rammenta che per l'attuazione del comma 1, sopra citato, nonché di altre misure (recate dal medesimo articolo 7-*bis*) era stata complessivamente autorizzata una spesa pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui a decorrere dall'anno 2022.

Relativamente al comma 1, la relazione tecnica del decreto-legge n. 80 del 2021 (AC 3243 della XVIII legislatura), affermava che la quantificazione relativa all'assunzione di 145 unità di Area III e di 75 unità di Area II era stata effettuata, rispettivamente, sulla base della retribuzione *pro capite* lordo Stato prevista per un'unità di Area III-F1 (euro 46.609,37 annui) e di un'unità di Area II-F2 (euro 40.468,63 annui) con la previsione della maggiorazione del 3,78 per cento in vista dell'imminente rinnovo contrattuale. Per la prima annualità (rateo) si era ipotizzato che le assunzioni decorressero dal 1° novembre 2021. Gli oneri erano quindi indicati in misura pari ad euro 1.126.394 per il 2021 e ad euro 6.758.359 a decorrere dal 2022 (Area III) e pari ad euro 505.858 per il 2021 e ad euro 3.035.147 annui a decorrere dal 2022 (Area II). Da ciò risultava un totale di euro 1.632.252 per l'anno 2021 e di euro 9.793.506 annui a decorrere dal 2022.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** evidenzia che la disposizione si limita a prorogare di un anno il periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'articolo 7- *bis*, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 per la funzione di monitoraggio e di coordinamento del PNRR, sostituendo il biennio 2022-2023 con il triennio 2022-2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento *ex* articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma, nel modificare il comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 80 del 2021, estende dal biennio 2022-2023 al triennio 2022-2024 il periodo entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a reclutare (mediante concorso o scorrimento di graduatorie) e ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 220 unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Dipartimento del tesoro, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

*Alla proroga ora prevista non sono ascritti effetti sui saldi.*

*La relazione tecnica riferita alla disposizione così prorogata, sulla base della retribuzione pro capite lordo Stato prevista per un'unità di Area III-F1 (euro 46.609,37 annui) e di un'unità di Area II-F2 (euro 40.468,63 annui) con la previsione della maggiorazione del 3,78 per cento in vista dell'imminente rinnovo contrattuale, aveva quantificato gli oneri derivanti dal comma 1, sopra descritto, in euro 1.632.252 per l'anno 2021 ed euro 9.793.506 annui a decorrere dal 2022.*

*Per l'attuazione del complesso degli interventi recati dall'articolo 7-bis, ossia non solo le descritte assunzioni disposte dal comma 1 ma anche le ulteriori misure disposte dai commi 2, 3 e 4, è stata complessivamente autorizzata una spesa pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui a decorrere dall'anno 2022.*

*In proposito, si evidenzia preliminarmente che per l'attuazione della disposizione originaria è stata autorizzata una spesa di carattere permanente, e pertanto sotto questo profilo non si formulano osservazioni, considerato che la proroga in esame si limita a differire l'avvio del reclutamento di personale per la cui retribuzione a regime sono già state stanziato le necessarie risorse, nel presupposto, sul quale sarebbe comunque opportuna una conferma del Governo, che le quantificazioni espresse dalla relazione tecnica del 2021 (che includeva già, prudenzialmente, gli effetti del rinnovo contrattuale) siano tuttora valide.*

*Tuttavia, considerato che il personale da assumere è individuato in cifra fissa e non nei limiti di un contingente massimo, e tenuto conto che la spesa autorizzata dalla disposizione originaria includeva non solo le assunzioni ora prorogate ma anche altre misure onerose, andrebbe chiarito se l'autorizzazione di spesa inizialmente disposta risulti tuttora sufficiente per il complesso delle misure finanziate.*

### **Articolo 1, comma 9, lettera b)**

***(Durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo e del Segretariato generale della giustizia amministrativa)***

**La norma** modifica l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021. Tale norma, nel testo previgente, ha autorizzato il Ministero della giustizia, per favorire la piena operatività degli Uffici per il processo, ad avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo specificato al successivo comma 7, lettera a), del medesimo articolo 11 citato, che autorizza

la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026. Il medesimo comma 1 prevedeva che anche il Segretariato generale della Giustizia amministrativa fosse autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b), che autorizzava una spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Le modifiche specificano che i contratti a tempo determinato sopra descritti devono avere scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga e non più avere una durata massima di trentasei mesi, come previsto in precedenza.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce che la norma interviene sull'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 al fine di prevedere la possibilità di prorogare la durata dei contratti degli addetti all'ufficio per il processo (UPP), assunti a tempo determinato, eliminando il riferimento alla durata "massima" di trentasei mesi ed ancorandola invece al 30 giugno 2026, coincidente con il termine finale di attuazione del PNRR, cui è correlata l'esigenza di proroga.

La proroga dei contratti è infatti indispensabile al fine di preservare l'utilità - in funzione degli obiettivi perseguiti - dell'investimento complessivo già effettuato in capitale umano, consentendo all'Amministrazione di mantenere per l'intero orizzonte temporale del Piano un adeguato contingente di addetti UPP presso gli uffici giudiziari, numericamente prossimo a quello inizialmente preventivato.

La soluzione riduce il rischio che fattori imprevedibili e involontari (dal lato dell'amministrazione datoriale) - quali l'esodo anticipato del prestatore di lavoro dal rapporto - impediscano il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento, senza pregiudicare la possibilità di una riorganizzazione quantitativa delle dotazioni in funzione delle specifiche esigenze delle singole sedi di distretto, eventualmente mediante diversa distribuzione delle risorse negli uffici, che rimane attuabile per effetto del contestuale avvio di una seconda procedura di assunzione di addetti all'ufficio per il processo.

La proroga dei contratti relativi al primo ciclo di assunzioni degli addetti all'ufficio per il processo non pregiudica, inoltre, né il carattere straordinario dell'assunzione né la temporaneità del rapporto lavorativo, cardini dell'intero impianto di assunzione e fattori importanti di compatibilità della misura col diritto interno e dell'Unione.

La disposizione non incide sul divieto di rinnovo dei suddetti contratti, che è espressamente affermato già nel testo vigente dell'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021. Come noto, la differenza tra proroga e rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sta nel fatto che la prima consiste nella continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine, mentre il secondo prevede la stipula di un nuovo contratto, a distanza di almeno venti giorni dalla scadenza del primo<sup>9</sup>. L'esplicita previsione della non rinnovabilità del contratto esclude, anche sotto questo profilo, il rischio di una prosecuzione dei contratti oltre il termine del 30 giugno 2026.

Un'ulteriore ragione per prevedere la proroga dei contratti degli addetti UPP assunti nell'ambito della prima procedura di reclutamento è legata al rilevante impegno formativo già speso dai magistrati assegnatari e ai tempi medio-lunghi di apprendimento dei nuovi e molteplici compiti rientranti nel mansionario degli addetti.

La possibilità di proroga dei contratti, prosegue la relazione tecnica, è pienamente compatibile con il diritto dell'Unione Europea e con l'ordinamento nazionale. Quanto al diritto unionale, le modifiche ricadono nel campo di operatività della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che al considerando 14 recita testualmente:

«Le parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato; hanno espresso l'intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l'applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato».

La clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», così dispone:

«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

---

<sup>9</sup>Secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dall'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che richiama gli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.



c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».

Il riferimento alla “durata massima totale dei contratti a tempo determinato” di cui alla lettera *b)* impone di ricomprendere, ai fini dell’applicazione della direttiva in discorso, la proroga dei contratti a termine nella nozione di “successione di contratti”.

Ciò posto, non vi sono ragioni per ritenere che la proroga della durata contrattuale relativa agli addetti UPP contrasti col diritto dell’Unione<sup>10</sup>, in quanto fissa termini certi di durata del rapporto (ancorati all’orizzonte temporale del PNRR e dunque al termine finale del 30 giugno 2026, comprensivo di eventuali proroghe).

La proroga dei contratti relativi agli addetti all’UPP non pone problemi di compatibilità neppure con la disciplina nazionale dei contratti a tempo determinato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche dal momento che le esigenze temporanee ed eccezionali legate all’attuazione degli obiettivi PNRR giustificano la previsione di disposizioni speciali, cronologicamente successive ed espressamente derogatorie rispetto all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dal punto di vista finanziario si segnala che le disposizioni introdotte non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

---

<sup>10</sup> A sostegno di tale affermazione, la relazione tecnica riporta la recente pronuncia della Corte di Giustizia 15.12.2022, n. 40, ed evidenzia il seguente passaggio argomentativo che conforta la valutazione di conformità:

“53. Pertanto, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure da essa elencate, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. Le tre misure elencate al punto 1, lettere da *a)* a *c)*, di detta clausola sono relative, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale di tali contratti o rapporti di lavoro successivi e al numero di rinnovi di questi [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e a. (Ricercatori universitari), C-326/19, EU:C:2021:438, punto 56 e giurisprudenza ivi citata].

54. Gli Stati membri dispongono al riguardo di un margine di discrezionalità, dal momento che possono scegliere di far ricorso a una o più delle misure elencate nella clausola 5, punto 1, lettere da *a)* a *c)*, dell'accordo quadro oppure a norme esistenti equivalenti, e ciò tenendo conto, al contempo, delle esigenze di settori specifici e/o di categorie di lavoratori [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e a. (Ricercatori universitari), C-326/19, EU:C:2021:438, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

55. In tal modo, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro assegna agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione di tali abusi, lasciando loro nel contempo la scelta dei mezzi per conseguirlo, purché essi non rimettano in discussione lo scopo o l'effetto utile dell'accordo quadro [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e a. (Ricercatori universitari), C-326/19, EU:C:2021:438, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].”

Si evidenzia che la pronuncia ha ad oggetto lo scrutinio di compatibilità comunitaria di una normativa nazionale che prevede l'utilizzo in ambito universitario, senza limiti quantitativi, di contratti da ricercatore a tempo determinato con durata triennale e prorogabili per due anni, senza subordinarne la stipulazione e la proroga ad alcuna ragione oggettiva connessa ad esigenze temporanee o eccezionali dell'Ateneo.

pubblica. Alla proroga dei contratti si potrà provvedere nel limite delle autorizzazioni complessive di spesa previste all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

La relazione tecnica evidenzia, a tal proposito, che alla data del 30 novembre 2023 risultano in servizio con la qualifica di addetto all'ufficio per il processo 5.909 unità di personale per i quali, applicando i parametri stipendiali più aggiornati, si prevede una spesa di euro 283.884.669 annui, considerando una spesa unitaria di 48.042,76 euro che include stipendio, contributi previdenziali, IRAP, trattamento economico accessorio e gli incrementi del CCNL 2022-2024. La relazione tecnica specifica che l'onere per il 2026 ammonterà alla metà dell'onere annuo prima indicato ossia 141.942.335 euro.

La relazione tecnica evidenzia che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 80 del 2021 ha una capienza di 390.154.044 euro per il 2024, di 360.142.195 euro per il 2025 e di 180.071.098 euro per il 2026 e risulta congrua a coprire l'onere recato dalle disposizioni.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la disposizione in esame prevede che la durata dei contratti a tempo determinato degli addetti all'Ufficio per il processo e del Segretariato generale della Giustizia amministrativa, previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, non sia più limitata ad un massimo di 36 mesi ma possa protrarsi, anche attraverso proroghe, fino al 30 giugno 2026 ossia fino al termine finale di attuazione del PNRR. Preso atto delle valutazioni della relazione tecnica, che esclude profili di incompatibilità della proroga dei contratti in esame con la vigente normativa unionale in considerazione della natura straordinaria delle esigenze di personale in relazione all'attuazione del PNRR, non si hanno osservazioni da formulare, ciò in quanto le assunzioni a tempo determinato, anche qualora dovessero essere prolungate, operano comunque nel limite di spesa corrispondente all'autorizzazione di spesa disposta dal medesimo articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021.*

**Articolo 1, comma 9, lettera c)**  
***(Reclutamento di personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR)***

**La norma** modifica l'articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 che disciplina il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR.

Le modifiche stabiliscono quanto segue:

- che il personale a tempo determinato, reclutato al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia, sia assunto con un contratto di trentasei mesi prorogabile fino al 30 giugno 2026 mentre il testo previgente stabiliva un limite non valicabile di trentasei mesi per contratti con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022;
- che il contingente massimo di personale amministrativo non dirigenziale da assumere non sia più di 5.410 unità bensì di 4.745 unità.

Sono riviste in riduzione le unità di personale da assumere con riferimento ai diversi profili professionali elencati dal citato articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 al fine di ricondurre il totale al nuovo numero massimo di unità da assumere pari a 4.745. In particolare la previgente ed attuale distribuzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 e la seguente:

- 2.100 unità complessive da assumere per i profili di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)* in luogo delle 1.660 unità previste in precedenza;
- 145 unità complessive da assumere per i profili di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)* e *f)*, in luogo delle 750 unità previste in precedenza;
- 2500 unità complessive da assumere per i profili di cui al comma al comma 2, lettera *l)*, in luogo delle 3.000 unità previste in precedenza;
- che il contingente sia assunto nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 6 dell'articolo 13 oggetto di modifica che autorizza la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Si rammenta che il comma 6 stabilisce anche che la spesa autorizzata sia coperta mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Si tratta, si rammenta, di due conti correnti infruttiferi (uno di parte corrente e uno di conto capitale) aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato sui quali sono allocate le risorse, previste per l'attuazione del programma *Next Generation* EU, del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce che la norma modifica l'articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 per consentire la proroga del personale tecnico amministrativo nonché l'impiego di personale con profilo professionale/area economica oltre i limiti attualmente vigenti.

La relazione tecnica sottolinea quanto segue:

- l'attuale dotazione finanziaria complessiva prevista per il pagamento delle retribuzioni è pari a euro 207.829.968 all'anno per 3 anni, ovvero euro 623.489.904. Tale dotazione è attualmente ripartita sul triennio 2022-2024 ma tale periodo è meramente indicativo trattandosi di risorse per cassa che non rientrano nei saldi di finanza pubblica in quanto finanziate con ripiano da risorse PNRR, per cui nel rispetto del totale delle risorse autorizzate in favore del Ministero della giustizia per le assunzioni PNRR, la norma consente di riassegnare risorse sul bilancio dopo averle versate in entrata dalla contabilità speciale;
- la previgente distribuzione per profili/aree prevedeva, al comma 1 dell'articolo 13:
  - 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)*, e *i)*, *b)* del medesimo articolo 13;
  - 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)* e *f)*;
  - 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera *l)*.

Al fine di consentire la possibilità di scorrimenti coerenti con la consistenza delle attuali graduatorie per profilo/area - che presentano numeri più consistenti per i profili di cui alla lettera di tecnico IT senior, di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge n. 80 del 2021 - la norma in esame modifica il comma 1 del medesimo articolo redistribuendo le unità assumibili per profilo. La redistribuzione effettuata ha tenuto conto:

- che l'ammontare complessivo della spesa da sostenere per il periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2026 deve essere inferiore a euro 623.489.904;
- del numero di unità per profilo/area da assumere, che è in linea con le ipotesi di scorrimento presentate alla Commissione europea, a lordo delle eventuali rinunce;
- del numero di unità per profilo/area già assunte, al netto delle rinunce, in modo da “coprire” normativamente lo storico.

Alla luce di tali valutazioni è stata definita la nuova distribuzione delle unità 4.745 da assumere proposta dalla norma che prevede:

- 2.100 unità complessive per i profili di cui all'articolo 13, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)* del decreto-legge 80 del 2021;
- 145 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)* e *f)* del medesimo articolo;
- 2.500 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera *l)*.

Il contingente di 4.745 unità di personale è coerente con le disponibilità finanziarie attuali solo se si considera la spesa storica finora sostenuta, stimata in modo prudenziale tenendo conto anche dei dimessi per l'intero periodo, pari ad euro 171.649.299, di molto inferiore a quella teorica per gli anni 2022-2023 pari ad euro 415.659.936 (euro 207.829.968 per due anni). Considerando la spesa storica effettivamente sostenuta e stimando il costo atteso per proroghe e nuove assunzioni derivanti da scorrimenti, sulla stima del personale in servizio al 30 giugno 2026, la spesa massima prevista è pari a euro 615.444.164 (dunque inferiore al limite prima indicato).

Dal punto di vista finanziario si segnala che le disposizioni introdotte non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla proroga dei contratti si potrà provvedere nel limite delle autorizzazioni complessive di spesa previste all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021: tale affermazione è confermata dai dati proposti dalla relazione tecnica - al cui contenuto si rinvia per maggiori dettagli - che sono riassunti nei paragrafi che seguono.

#### Spesa sostenuta nel periodo dicembre 2022 – dicembre 2023

Nel periodo indicato la relazione tecnica afferma che sono stati retribuiti 2.631 assistenti con una retribuzione annua, inclusi oneri riflessi di 37.159,85 euro e 1.336 funzionari con una retribuzione annua, inclusi oneri riflessi di 45.417,62 euro. Sulla base di tali dati si stima un onere annuo pari a:

2.631 assistenti x 37.159,85 euro + 1.336 x 45.417,62 euro = 158.445.506 euro.

Per l'anno 2023 è stata dunque sostenuta la spesa di 158.445.506 euro mentre nel 2022 la spesa è pari ad un dodicesimo, ossia 13.203.793 dal momento che le prime assunzioni sono state effettuate, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, a dicembre.

#### Spesa sostenuta nel periodo gennaio 2024 – giugno 2026

Nel periodo indicato la relazione tecnica afferma che saranno retribuiti 2.310 assistenti con una retribuzione annua, inclusi oneri riflessi, di 39.307,69<sup>11</sup> euro e 1.805 funzionari con una retribuzione annua, inclusi oneri riflessi, di 48.042,76 euro. Le stime sono effettuate in relazione a 4.115 unità di personale, inferiori alle 4.745 ipotizzate in norma dal momento che la relazione tecnica ipotizza dimissioni di personale assunto. Sulla base di tali dati si stima un onere annuo pari a:

---

<sup>11</sup> Gli importi delle retribuzioni sono più elevati di quelli indicati nel precedente paragrafo in forza degli aumenti previsti per il CCNL 2022-2024.

2.310 assistenti x 39.307,69 euro + 1.805 x 48.042,76 euro =177.517.946 euro.

Per gli anni 2024 e 2025 sarà dunque sostenuta la spesa di 177.517.946 euro mentre nel 2026 la spesa sarà pari alla metà, ossia 88.758.973 dal momento che le attività del PNRR dovrebbero concludersi a giugno.

Il totale della spesa della spesa da sostenere sommando gli oneri previsti dal 2022 al 2026 è pari a 615.444.164 che è inferiore alle risorse messe a disposizione dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021 che mette a disposizione la somma di 623.489.904 euro.

La relazione tecnica evidenzia quindi conclusivamente, nella tabella che segue, le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, per ciascun anno dal 2022 al 2024, le somme già spese negli anni 2022 e 2023 e il fabbisogno annuo dal 2024 al 2026 derivante dalla proroga disposta dalla norma in esame.

Anno	Autorizzazione di spesa art. 13, c. 6 D.L.80/2021	Somma spesa 2022 e 2023	Fabbisogno anno 2024-2025-2026 con proroga dei contratti delle unità attualmente in servizio	Totale somme spese	Somme residue
2022	207.829.968	13.203.793		13.203.793	194.626.175
2023	207.829.968	158.445.506		158.445.506	49.384.462
2024	207.829.968		177.517.946	177.517.946	30.312.022
2025			177.517.946	177.517.946	-177.517.946
2026			88.758.973	88.758.973	-88.758.973
<b>Totali</b>	<b>623.489.904</b>	<b>171.649.299</b>	<b>443.974.865</b>	<b>615.444.164</b>	<b>8.045.740</b>

***In merito ai profili di quantificazione***, si rileva che la norma modifica il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, al fine di consentire la proroga di contratti a termine di personale amministrativo non dirigenziale, sopprimendo il riferimento alla durata massima di trentasei mesi ed ancorandola invece al 30 giugno 2026, coincidente con il termine finale di attuazione del PNRR, cui è correlata l'esigenza di proroga. Si rileva, altresì, che la norma ridetermina, in diminuzione, il contingente di personale da assumere in relazione alla più ampia durata dei contratti. A

*copertura dell'onere sono utilizzate le somme indicate al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 che ha autorizzato la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che è coperta mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, - su cui si trovano le risorse per l'attuazione del programma Next Generation EU - all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia. La relazione tecnica con riferimento alla ripartizione delle somme in questione negli anni 2022, 2023 e 2024 ha precisato che tale arco temporale è meramente indicativo trattandosi di risorse per cassa che non rientrano nei saldi di finanza pubblica, in quanto finanziate con ripiano da risorse PNRR, per cui nel rispetto del totale delle risorse autorizzate in favore del Ministero della giustizia per le assunzioni PNRR, la norma consente di riassegnare risorse sul bilancio dopo averle versate in entrata dalla contabilità speciale.*

*Alla luce di tali premesse si osserva che dai dati e dalle ipotesi formulate dalla relazione tecnica risulta che la dotazione finanziaria complessiva a suo tempo prevista con riferimento ai contratti di cui trattasi risulta congrua ai fini della proroga dei contratti medesimi.*

*Quanto alla diversa articolazione temporale dell'onere quantificato dalla relazione tecnica rispetto alle annualità indicate nella norma che autorizza la spesa e provvede alla relativa copertura finanziaria recata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, la relazione tecnica precisa, come sopra esposto, che le risorse in questione non rientrano nei saldi di finanza pubblica in quanto finanziate con ripiano da risorse PNRR, per cui nel rispetto del totale delle risorse autorizzate, la norma consente di riassegnare risorse sul bilancio dopo averle versate in entrata dalla contabilità speciale. In proposito appare opportuno che il Governo chiarisca nel dettaglio le procedure contabili attraverso le quali risorse che sembrerebbero già affluite al bilancio dello Stato, almeno per gli anni trascorsi (2022-2023), per effetto delle disposizioni di copertura di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, possano essere reimpiegate in deroga al principio di annualità del bilancio.*

*In merito alla compatibilità della proroga di contratti a tempo determinato oltre il limite di 36 mesi con la normativa unionale non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo, che anche ai contratti in questione siano riferibili le considerazioni svolte dalla relazione tecnica con riferimento all'articolo 1, comma 9, lettera b), alla cui scheda si rinvia, volte a fornire rassicurazioni circa la compatibilità di tali prolungamenti con il diritto unionale.*

**Articolo 1, comma 10**  
***(Proroga del termine per effettuare assunzioni volte al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)***

**La norma**, modifica l'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prevedendo lo slittamento all'anno 2024 del periodo entro cui procedere ai reclutamenti di personale a tempo indeterminato ivi previsti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che tale norma, nel testo previgente, autorizzava il Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2021-2023, a reclutare, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale a tempo indeterminato senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, autorizzando a tal fine la spesa di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** segnala che la disposizione prevede lo slittamento di un anno del periodo entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 152 del 2021, per il rafforzamento e l'efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa, sostituendo il triennio 2021-2023 con il triennio 2021-2024. La relazione tecnica precisa che la disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento contemplate dal menzionato articolo 9, comma 10, del citato decreto-legge e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga di un anno il termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad effettuare le assunzioni di personale a tempo indeterminato, già previste dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 152 del 2021 per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che la proroga prevista, come risulta anche dalla relazione tecnica, mantiene invariati gli oneri e le unità assumibili.



**Articolo 1, comma 11**  
***(Proroga del termine per effettuare assunzioni presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le ragionerie territoriali dello Stato, le commissioni tributarie e il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi)***

**La norma** modifica l'articolo 1, comma 884, della legge n. 178 del 2020. Il citato comma 884, si rammenta, ha autorizzato<sup>12</sup> il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unità (di cui 450 unità da destinare alle ragionerie territoriali dello Stato, 60 alle commissioni tributarie e 40 al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi).

Per effetto della presente norma, la sopra riferita autorizzazione alla selezione e reclutamento viene estesa dall'anno 2022 al triennio 2022-2024.

Si rammenta che nel testo originario del comma 884 l'autorizzazione era riferita all'anno 2021. Per gli oneri derivanti dalle assunzioni disposte dal comma 884, il successivo comma 885 ha autorizzato la spesa di euro 5.888.113 per l'anno 2021 e di euro 23.552.453 annui a decorrere dall'anno 2022.

Successivamente, il decreto-legge "milleproroghe" del 2021 (decreto-legge n. 228 del 2021, articolo 1, comma 9) ha prorogato l'autorizzazione alle assunzioni dal 2021 al 2022. Alla proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi: la relativa relazione tecnica (AC 3431 della XVIII legislatura) affermava che le disposizioni, limitandosi a differire di un anno il termine entro il quale portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non avrebbero comportato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dal punto di vista testuale, si evidenzia una discrasia: la presente norma di proroga specifica, in un inciso, che il comma 884 "concerne l'autorizzazione a bandire apposite procedure concorsuali al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale". Invece, il comma 884, come visto, non concerne solo le ragionerie territoriali bensì anche le commissioni tributarie e il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.

---

<sup>12</sup> Le assunzioni sono state disposte con la dichiarata finalità di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria, nonché per potenziare le connesse funzioni di supporto e coordinamento delle attività svolte dalle articolazioni territoriali, anche in materia di sicurezza.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione prevede l'ampliamento del periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'articolo 1, comma 884, della legge n. 178 del 2020, al fine di potenziare le attività svolte dalle Ragionerie Territoriali dello Stato, nonché di incrementare l'efficienza degli uffici e delle strutture della Giustizia Tributaria, sostituendo l'anno 2022 con il triennio 2022-2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento autorizzate con il citato articolo 1, comma 884, della legge n. 178 del 2020 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma, nel modificare il comma 884 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021, estende dall'anno 2022 al triennio 2022-2024 il termine entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 550 unità destinate alle ragionerie territoriali dello Stato (450 unità), alle commissioni tributarie (60 unità) e al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi (40 unità).

Per l'attuazione del predetto comma 884 (riferito inizialmente all'anno 2021) è stata autorizzata la spesa di euro 5.888.113 per l'anno 2021 e di euro 23.552.453 annui a decorrere dall'anno 2022.

Successivamente, il decreto "milleproroghe" del 2021 (decreto-legge n. 228 del 2021, articolo 1, comma 9) ha prorogato l'autorizzazione dal 2021 al 2022: a detta proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi.

In proposito, si osserva che per l'attuazione della disposizione originaria è stata autorizzata una spesa di carattere permanente, e pertanto sotto questo profilo non si formulano osservazioni, posto che la proroga in esame – analogamente alla precedente proroga di analogo contenuto – si limita a differire l'avvio del reclutamento di personale per i cui oneri sono già state stanziare le necessarie risorse.

Tuttavia, considerato il tempo intercorso fra la disposizione originaria e l'attuale proroga, e tenuto conto che il personale da assumere è individuato in cifra fissa e non nei limiti di un contingente massimo, andrebbe chiarito se lo stanziamento iniziale risulti tuttora sufficiente a fronteggiare gli oneri delle assunzioni, anche a fronte di incrementi retributivi intervenuti nel frattempo.

*Inoltre, si evidenzia che il comma 884 autorizza le assunzioni presso le ragionerie territoriali dello Stato, le commissioni tributarie e il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, mentre la presente disposizione di proroga menziona, in un inciso apparentemente descrittivo, le sole ragionerie territoriali e la relazione tecnica della presente disposizione, dal canto suo, riferisce le assunzioni alle ragionerie territoriali ed agli uffici e strutture della giustizia tributaria (senza menzionare il Dipartimento Personale e Servizi).*

*In proposito, al fine di delimitare in modo inequivoco la platea dei soggetti interessati dalle assunzioni in esame e dunque di poter correlativamente confermare la perdurante validità delle quantificazioni, andrebbe modificato il testo della disposizione in modo da individuare puntualmente la platea a cui si intende fare riferimento.*

**Articolo 1, comma 12**  
***(Proroga del termine per effettuare assunzioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministro dell'interno)***

**La norma** modifica l'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge n. 68 del 2022 che ha autorizzato<sup>13</sup> il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle rispettive competenze, a reclutare a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 700 unità di personale<sup>14</sup>, di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell'interno, e in particolare delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Per effetto della presente norma, la sopra riferita autorizzazione alle assunzioni viene prorogata dal biennio 2022-2023 (come previsto dalla disposizione originaria) al triennio 2022-2024.

Si rammenta che per l'attuazione del predetto comma 1-*sexies* è stata autorizzata la spesa di euro 2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere dall'anno 2023.

---

<sup>13</sup> Anche al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse nonché all'espletamento dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente.

<sup>14</sup> Da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** ribadisce che la disposizione si limita a prorogare di un anno il periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 68 del 2022, al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione degli stessi interventi, sostituendo il biennio 2022-2023 con il triennio 2022-2024. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento previste dal suddetto articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 68 del 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma, nel modificare il comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto-legge n. 68 del 2022, estende dal biennio 2022-2023 al triennio 2022-2024 il termine entro cui il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati, anche al fine di garantire il supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, a reclutare a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 700 unità di personale. Alla citata proroga non sono ascritti effetti finanziari.

Si rammenta che per l'attuazione del predetto comma 1-sexies è stata a suo tempo autorizzata la spesa di euro 2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere dall'anno 2023.

In proposito, non si formulano osservazioni considerato che per l'attuazione della disposizione originaria è stata autorizzata una spesa di carattere permanente e la proroga in esame si limita a differire l'avvio del reclutamento di personale per i cui oneri sono già state stanziare le necessarie risorse.

**Articolo 1, comma 13**  
***(Proroga del termine per effettuare assunzioni presso il  
Dipartimento delle finanze)***

**La norma** modifica l'articolo 1, comma 11, della legge n. 130 del 2022<sup>15</sup>, che, anche al fine di dare attuazione al PNRR e di incrementare l'efficienza della giustizia tributaria, ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere, con contratto a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, anche mediante scorrimento di graduatorie, un contingente di personale composto, complessivamente, da 195 unità.

Il predetto contingente è così articolato:

a) 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;

b) 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui 25 unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria e 25 unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

c) 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria.

La disposizione ora in esame proroga l'autorizzazione alle predette assunzioni dal 2023 (come originariamente prevista) al biennio 2023-2024.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita alla norma originaria (RT di passaggio, C 3702 della XVIII legislatura, e relativo allegato 3) ha quantificato gli oneri derivanti dal predetto comma 11 nella misura di 1,4 milioni di euro per il 2022 e di 10,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

La legge n. 130 del 2022 non reca autorizzazioni di spesa distinte per ciascuna delle misure da essa introdotte, bensì, all'articolo 7, provvede, in modo cumulativo e indistinto, a quantificare e coprire gli "oneri derivanti dalla presente legge", tutti configurati come limiti di spesa ("pari a").

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce che la disposizione si limita a prorogare di un anno il periodo temporale entro cui procedere ai reclutamenti di personale previsti dall'articolo 1, comma 11, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze), sostituendo nell'articolato l'anno 2023 con il biennio 2023 e 2024.

---

<sup>15</sup> Recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento previste dal suddetto articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la disposizione, modificando l'articolo 1, comma 11, della legge n. 130 del 2022 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), estende dal 2023 al 2024 il periodo entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale composto, complessivamente, da 145 unità. Si rammenta che la relazione tecnica riferita alla norma originaria<sup>16</sup> ha quantificato gli oneri derivanti dal predetto comma 11 in 1,4 milioni di euro per il 2022 e in 10,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Alla proroga in esame non sono ascritti effetti finanziari in quanto, come evidenzia la relazione tecnica del presente decreto, essa si limita a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili.*

*Tuttavia, considerato che i contingenti da assumere sono indicati in cifra fissa e non in un limite massimo e che la legge prorogata reca oneri configurati come un limite di spesa complessivo, andrebbe acquisita conferma che la proroga, come risulta dalla relazione tecnica allegata al presente provvedimento, sarà attuata fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, quali risultanti dalla relazione tecnica riferita alla norma prorogata, per ciascuna categoria di personale.*

#### **Articolo 1, comma 14** ***(Proroga assunzioni nel Corpo della Guardia di finanza)***

**La norma** prevede che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del termine previgente del 31 dicembre 2023) le assunzioni di personale nel Corpo della Guardia di finanza, sia ordinarie che straordinarie, già previste da specifiche disposizioni richiamate dalla norma medesima (comma 14).

Le disposizioni richiamate dalla disposizione sono:

- l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 (assunzioni per *turn over* previste per il 2021, 2022 e 2023, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nel 2020, 2021 e 2022);

---

<sup>16</sup> Si veda la RT di passaggio - C. 3702 della XVIII legislatura e relativo allegato 3.

- l'articolo 1, comma 287, lettera e) (325 unità per il 2022) della legge n. 205 del 2017;
- l'articolo 1, comma 381, lettera d) (227 unità per il 2022) e lettera e) (225 unità per il 2023) della legge n. 145 del 2018;
- l'articolo 19, comma 1, lettera b) (20 unità per il 2022) e lettera c) (200 unità per il 2023) del decreto-legge n. 162 del 2019;
- l'articolo 1, comma 984, lettera b) (300 unità per il 2022) e lettera c) (150 unità per il 2023) della legge n. 178 del 2020;
- l'articolo 1, comma 961-sexies, della legge n. 234 del 2021, che autorizza l'assunzione straordinaria di personale nelle Forze di polizia non prima del 1° settembre di ciascun anno dal 2022 al 2055 (Con riguardo alla GdF la tabella allegata alla disposizione reca il seguente cronoprogramma assunzionale: 60 unità nel 2022, 72 nel 2023, 75 nel 2024 e nel 2025 e 10 unità annue a decorrere dal 2026).

Le norme fin qui indicate sono state oggetto di analoga proroga con riferimento al 2023, da parte dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022. A tale norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

- l'articolo 15, comma 12, lettera a) e comma 25 del decreto-legge n. 44 del 2023 che rispettivamente autorizzano per il 2023 l'assunzione straordinaria di un contingente di 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari, non prima del 1° giugno 2023, nonché di complessive 10 unità di ispettori, non prima del 1° luglio 2023.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** riferisce che la disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione,** si evidenzia che la norma proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro cui procedere a specifici reclutamenti di personale nel Corpo della Guardia di finanza – già autorizzati in via ordinaria con riguardo alle cessazioni verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, che straordinaria, ai sensi di specifiche disposizioni richiamate dalla norma. Al riguardo non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma dal Governo, che le assunzioni che la norma in esame consente per tutto il 2024 siano comunque effettuate nell'ambito delle risorse già stanziata a normativa vigente e che, pertanto, la relativa proroga sia comunque compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali.*

*Peraltro, con specifico riguardo alla proroga relativa all'articolo 1, comma 961-sexies, della legge n. 234 del 2021, si evidenzia che tale disposizione, diversamente dalle altre cui la norma fa rinvio ai fini della proroga, non individua in modo puntuale il contingente assunzionale e l'anno di riferimento oggetto di differimento. Questa, infatti, reca un'autorizzazione all'assunzione nel corpo della GdF secondo un articolato cronoprogramma assunzionale che si sviluppa dal 2022 al 2055 (60 unità nel 2022, 72 nel 2023, 75 nel 2024 e nel 2025 e 10 unità annue a decorrere dal 2026). Sul punto, premessa l'opportunità di individuare nel testo della norma lo specifico oggetto di intervento della proroga (contingente da assumere e esercizio finanziario di cui si prevede lo slittamento), andrebbe comunque acquisita conferma che tale proroga verrà comunque disposta nell'ambito e nei limiti delle risorse a tal fine già stanziare anno per anno a normativa vigente.*

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 17-bis del decreto-legge n. 36 del 2022, che ha tra l'altro introdotto il suddetto comma 961-sexies, ha inoltre sostituito il comma 961 dell'articolo 1 della legge 234 del 2021 con un nuovo testo, recante l'istituzione di un apposito fondo con una specifica dotazione finanziaria anno per anno<sup>17</sup> destinata all'attuazione di diverse disposizioni tra cui quelle contenute nel suddetto comma 961-sexies.

### **Articolo 1, comma 15** ***(Proroga assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

**La norma** prevede che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del termine previgente del 31 dicembre 2023) le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie che straordinarie, già previste da specifiche disposizioni richiamate dalla norma medesima (comma 15).

Le disposizioni richiamate dalla norma sono:

- articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 (assunzioni per *turn over* previste per il 2020, 2021, 2022 e 2023, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nel 2019, 2020, 2021 e 2022);
- articolo 1, comma 287, lettera d) (2.114 unità per il 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nei Carabinieri, 325 nella Guardia di finanza, 237 nella Polizia penitenziaria e 383 nei Vigili del fuoco) e lettera e) (2.118 unità per il 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nei Carabinieri,

---

<sup>17</sup> La dotazione è pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e a 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.



325 nella Guardia di finanza, 238 nella Polizia penitenziaria e 384 nei Vigili del fuoco) della legge n. 205 del 2017;

- articolo 1, comma 381, lettera c) (1.143 unità per il 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nei Carabinieri, 227 nella Guardia di finanza e 100 nella Polizia penitenziaria), lettera d) (1.143 unità per il 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nei Carabinieri, 227 nella Guardia di finanza e 100 nella Polizia penitenziaria) e lettera e) (1.139 unità per il 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nei Carabinieri, 225 nella Guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria) della legge n. 145 del 2018;
- articolo 19, comma 1, lettera a) (78 unità per il 2021, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nei Carabinieri, 20 nella Guardia di finanza e 18 nella Polizia penitenziaria), lettera b) (78 unità per il 2022, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nei Carabinieri, 20 nella Guardia di finanza e 18 nella Polizia penitenziaria) e lettera c) (670 unità per il 2023, di cui 270 nella Polizia di Stato, 150 nei Carabinieri, 200 nella Guardia di finanza e 60 nel Corpo di polizia penitenziaria) del decreto-legge n. 162 del 2019;
- articolo 1, comma 984, lettera a) (800 unità per il 2021, di cui 600 unità nella Guardia di finanza e 200 unità nella Polizia penitenziaria), lettera b) (500 unità per il 2022, di cui 300 unità nella Guardia di finanza e 200 unità nella Polizia penitenziaria) e lettera c) (1.160 unità per il 2023, di cui 300 nella Polizia di Stato, 200 nei Carabinieri, 150 unità nella Guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria) della legge n. 178 del 2020;
- articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 146 del 2021 (assunzione nei Carabinieri di 45 unità del ruolo ispettori e di 45 unità del ruolo appuntati e Carabinieri a decorrere dal 1° settembre 2022);
- articolo 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 146 del 2021 (assunzione nella Guardia di finanza di 45 unità del ruolo ispettori);
- articolo 1, comma 961-bis, della legge n. 234 del 2021, che ridetermina gli organici delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco ed al contempo autorizza loro assunzioni straordinarie;
- articolo 1, comma 961-ter, della legge n. 234 del 2021, che ridetermina gli organici dei Carabinieri mediante la modifica di specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM);
- articolo 1, comma 961-quater, della legge n. 234 del 2021, che ridetermina gli organici della Guardia di finanza, incidendo su tabelle allegate ai decreti legislativi n. 172 del 2019 (per il ruolo normale), n. 69 del 2001 (per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo) e n. 199 del 1995 (per il ruolo appuntati e finanziari);
- articolo 1, comma 961-quinquies, della legge n. 234 del 2021, che ridetermina la dotazione organica della Polizia penitenziaria, mediante l'integrale sostituzione della Tabella A annessa al decreto legislativo n. 443 del 1992;
- articolo 1, comma 961-sexies, della legge n. 234 del 2021, che autorizza l'assunzione straordinaria complessive 1.574 unità delle Forze di polizia,

non prima del 1° settembre di ciascun anno dal 2022 al 2055 secondo un cronoprogramma definito in una tabella allegata alla medesima disposizione;

- articolo 1, comma 961-septies, della legge n. 234 del 2021 che autorizza assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un contingente massimo di 95 unità (9 unità e 8 unità nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali rispettivamente per il 2022 e per il 2023).

Le norme fin qui indicate sono state oggetto di analoga proroga con riferimento al 2023, da parte dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022. A tale norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

- articolo 1, comma 662, della legge n. 197 del 2022 che ha istituito un fondo per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- articolo 1, commi 666 e 667, della legge n. 197 del 2022 che ha potenziato il contingente dei Carabinieri per la tutela agroalimentare, incrementandolo di 120 unità, con autorizzazione all'assunzione di un corrispondente numero di unità di personale a decorrere dal 1° settembre 2023;
- articolo 15, commi 7-10, del decreto-legge n. 44 del 2023 che ha potenziato gli organici dei Carabinieri autorizzando (comma 8) l'assunzione di un contingente massimo 371 unità complessive (16 ufficiali - ruolo tecnico, 27 ispettori del contingente per la tutela della salute, 3 appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute, 19 ispettori e 306 appuntati e carabinieri) da effettuare non prima del 1° settembre 2023. Si evidenzia che i commi 9 e 10 indicano i relativi oneri assunzionale i e di funzionamento.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** riferisce che la norma, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento, con riguardo alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga al 31 dicembre 2024 il termine entro cui procedere a specifici reclutamenti di personale nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, già autorizzati sia in via ordinaria, con riguardo alle cessazioni verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, che in via straordinaria, ai sensi di specifiche disposizioni richiamate dalla norma. Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma dal Governo, che le assunzioni che la norma in esame consente per

tutto il 2024 siano comunque effettuate nell'ambito delle risorse già stanziata e che, pertanto, la relativa proroga sia comunque compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali.

Tanto premesso si evidenzia, peraltro, che talune delle disposizioni cui la norma fa rinvio, ai fini della prevista proroga, non appaiono caratterizzate da un'effettiva congruità rispetto alle finalità della stessa. Trattasi nello specifico delle seguenti disposizioni: i commi 961-ter, 961-quater e 961-quinquies dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, che rideterminano rispettivamente, gli organici dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria (di cui si tiene conto ai fini delle assunzioni straordinarie autorizzate ai sensi del successivo comma 916-sexies); l'articolo 1, comma 662, della legge n. 197 del 2022 che ha istituito un fondo per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - senza per altro indicare espressamente alcun termine entro il quale le assunzioni debbano essere effettuate<sup>18</sup> - i commi 7, 9 e 10 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 44 del 2023 che, rispettivamente, rideterminano a regime le consistenze organiche complessive dei Carabinieri e quelle del relativo contingente per la salute, e quantificano gli oneri assunzionali e le spese di funzionamento derivanti dalle correlate assunzioni autorizzate ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 15.

Alla luce di quanto testé evidenziato dovrebbe essere valutata l'opportunità di espungere dal testo della norma in esame i suddetti rinvii normativi e di limitare la proroga alle sole disposizioni che effettivamente dispongono assunzioni, anche al fine di escludere dubbi interpretativi per effetto del richiamo tra le norme oggetto di proroga a disposizioni che recano autorizzazioni di spesa o coperture finanziarie.

Si segnala, inoltre, che la disposizione in esame, con specifico riguardo alle proroghe di autorizzazioni assunzionali afferenti al Corpo della Guardia di finanza – ad esclusione della proroga relativa all'articolo 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 146 del 2021 e di quella concernente il suddetto fondo - sembra riprodurre la stessa proroga prevista dal comma 14 dell'articolo 1, con riferimento alle assunzioni del medesimo Corpo (alla cui scheda e relative osservazioni si rinvia)<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Si evidenzia, per altro, che il comma 22 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 44 del 2023 ha previsto la riduzione del fondo per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di provvedere a quota parte degli oneri, anche di carattere assunzionale, derivanti dai commi da 1 a 21 del medesimo articolo 15.

<sup>19</sup> Ci si riferisce, nello specifico alle autorizzazioni assunzionali riferite alla Guardia di finanza recate dall' articolo 1, comma 287, lettera e), della legge n. 205 del 2017 (325 unità per il 2022); dall'articolo 1, comma 381, lettera d) (227 unità per il 2022) e lettera e) (225 unità per il 2023) della legge n. 145 del 2018; dall'articolo 19, comma 1, lettera b) (20 unità per 2022) e lettera c) (200 unità per il 2023) del decreto-legge n. 162 del 2019; dall'articolo 1, comma 984, lettera b) (300 unità per il 2022) e lettera c) (150 unità per il 2023) della legge n. 178 del 2020 e dall'articolo articolo 1,

*Al fine di escludere tale sovrapposizione e di coordinare i testi dei commi 14 e 15 potrebbe essere quindi valutata l'opportunità di far confluire la proroga relativa all'articolo 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 146 del 2021, prevista dal comma 15, nell'ambito del comma 14 - considerato che quest'ultimo si riferisce specificamente alle assunzioni di personale della Guardia di finanza - e di riferire le assunzioni del comma 15 alle assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione del Corpo della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dal citato comma 14. Su tale aspetto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.*

### **Articolo 1, commi 16 e 17** ***(Termini di prescrizione della contribuzione per le amministrazioni pubbliche)***

**Normativa previgente.** L'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 e successive modificazioni ha introdotto l'articolo 3, comma 10-*bis*, nella legge n. 335 del 1995 (cosiddetta "riforma Dini"), prevedendo che per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche non si applichino fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione, riferiti agli obblighi contributivi (per previdenza e assistenza sociale obbligatoria) afferenti ai periodi fino al 31 dicembre 2018, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

L'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 228 del 2021, inoltre, ha introdotto il comma 10-*ter* all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le pubbliche amministrazioni siano tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi contributivi, in deroga agli ordinari termini di prescrizione, fino al 31 dicembre 2023 in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

A tali disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica

**Le norme** al comma 16, modificano l'articolo 3 della legge n. 335 del 1995. In particolare:

- viene novellato il comma 10-*bis*, prevedendo che la disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni per l'adempimento degli obblighi contributivi sia prorogata dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 e che riguardi i periodi di

---

comma 961-*sexies*, della legge n. 234 del 2021, che autorizza l'assunzione straordinaria complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, nei termini riportati in una tabella allegata alla medesima disposizione che con riguardo alla GdF prevede il seguente cronoprogramma assunzionale: 60 unità nel 2022, 72 nel 2023, 75 nel 2024 e nel 2025 e 10 unità annue a decorrere dal 2026).

competenza fino al 31 dicembre 2019 (rispetto al 31 dicembre 2018 previsto a legislazione previgente) [lettera *a*]);

- viene novellato il comma 10-*ter*, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la deroga agli ordinari termini di prescrizione, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati [lettera *b*]).

Viene infine modificato l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, prevedendo che per i versamenti connessi alla disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni dei versamenti contributivi, compresi quelli verso la Gestione separata, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate, di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, non si considerino fino al 31 dicembre 2024 (anziché fino al 2023) gli importi relativi a interessi e sanzioni (comma 17).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che lo scopo della disposizione di cui alla lettera *a*) del comma 16 è quello di consentire alle amministrazioni pubbliche di portare a termine le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica sistematicamente nel momento in cui l'omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali ai lavoratori. Analogo differimento dei termini di regolarizzazione è previsto, dalla lettera *b*) del medesimo comma 16, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate instaurati dalle amministrazioni pubbliche, attraverso la novella del comma 10-*ter* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995.

Le disposizioni non determinano oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

Secondo la relazione illustrativa in mancanza della proroga di cui alla lettera *a*) del comma 16, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro pubblici sarebbero tenuti a finanziare l'onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione, non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, sulla base dello speciale regime giuridico di cui

all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610<sup>20</sup>, con onere da quantificare secondo i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Trattasi di proroga di termini già più volte prorogati che si rende necessaria per evitare che l'Amministrazione sia obbligata al versamento della provvista per trattamenti di quiescenza relativi ai periodi prescritti calcolata in base ai più onerosi criteri previsti dall'articolo 13, legge n. 1338 del 1962<sup>21</sup>.

***In merito ai profili di quantificazione***, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano innanzitutto l'articolo 3 della legge n. 335 del 1995. In particolare viene novellato il comma 10-bis, prevedendo che la disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni per l'adempimento degli obblighi contributivi sia prorogata dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 e che riguardi i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019 (rispetto al 31 dicembre 2018 previsto a legislazione previgente). Viene altresì novellato il comma 10-ter, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la deroga agli ordinari termini di prescrizione, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate il versamento dei contributi alla Gestione separata e la denuncia dei compensi effettivamente erogati.

In proposito, si prende atto sia di quanto affermato dalla RT circa il fatto che le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni sia di quanto risulta dalla relazione illustrativa secondo cui la proroga al 31 dicembre 2024 riguardante i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019 si rende necessaria per evitare che l'Amministrazione sia obbligata al versamento della provvista per trattamenti di quiescenza relativi ai periodi prescritti calcolata in base ai più onerosi criteri previsti dall'articolo 13, legge n. 1338 del 1962<sup>22</sup>. Ciò stante, pur concordando sulla neutralità degli effetti derivanti dalla definizione dei rapporti tra Amministrazioni statali ed enti previdenziali conseguente alla regolarizzazione delle posizioni contributive sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, appare tuttavia opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti che potrebbero invece determinarsi sul saldo netto da finanziare.

---

<sup>20</sup> Recante miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.

<sup>21</sup> Recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

<sup>22</sup> Recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

*Infine, le disposizioni modificano l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, prevedendo che per i versamenti connessi alla disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni dei versamenti contributivi, compresi quelli verso la Gestione separata, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate, di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, non si considerino fino al 31 dicembre 2024 (anziché fino al 2023) gli importi relativi a interessi e sanzioni. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto del carattere, interno al perimetro delle pubbliche amministrazioni, dei flussi finanziari eventualmente interessati dalle disposizioni in esame.*

### **Articolo 1, comma 18**

#### ***(Avvalimento di personale in comando da parte dell'Avvocatura dello Stato)***

**Normativa vigente.** L'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 prevede che, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Il **comma 1-quinquies** dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 36 del 2022, ha introdotto per il personale pubblico non dirigenziale una limitazione generale alla possibilità di ricorso a comandi o distacchi, prevedendo che questi non possano eccedere il 25 per cento dei posti non coperti mediante procedure di mobilità volontaria. Dalla suddetta limitazione vengono escluse talune fattispecie. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**La norma**, autorizza l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad avvalersi fino al 31 dicembre 2024 di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 (comma 18).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una disposizione ordinamentale relativa al procedimento di comando, che diviene obbligatorio, al pari di quanto previsto per la presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sugli oneri, in quanto per i rimborsi del personale comandato è già presente nel bilancio dell'Avvocatura un capitolo a tale fine

dedicato (capitolo 4441) la cui dotazione finanziaria a legislazione vigente è congrua per far fronte a tale esigenza.

La relazione illustrativa riferisce, altresì, che la *ratio* della disposizione risiede nella necessità di superare le difficoltà contingenti di reclutamento di personale riscontrate da parte dell'Avvocatura dello Stato per la copertura di profili soprattutto relativi all'area assistenti, consentendo alla stessa di avvalersi di personale in comando senza dover ricevere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza ed "in deroga all'attuale limite del 25 per cento previsto dall'articolo 6, comma 1 *quinquies* del decreto-legge n. 36 del 2022".

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma consente fino al 31 dicembre 2024 all'Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, nei termini previsti dall'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 che, nel caso in cui venga disposto l'utilizzo presso amministrazioni pubbliche di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, prescrive alle amministrazioni di appartenenza di provvedere prontamente all'adozione del relativo provvedimento. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'applicazione della disposizione è prevista nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che la relazione tecnica sottolinea la congruità delle risorse a tal fine appostate a normativa vigente sul bilancio dell'Avvocatura dello Stato.*

### **Articolo 1, comma 19**

#### ***(Proroga autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di personale presso il Ministero dell'ambiente)***

**Normativa previgente.** L'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018 ha autorizzato il Ministero dell'ambiente ad assumere a tempo indeterminato per il triennio 2019-2021 mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami - in deroga alle vigenti facoltà assunzionali anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo dell'amministrazione – tra l'altro un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III-F1 e di 50 unità appartenenti all'Area II-F2. Viene, inoltre, autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di 20 unità complessive di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale.

I relativi oneri assunzionali sono definiti entro un limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per il 2019, ad euro 14.956.400 per il 2020 e ad euro 19.221.950 a decorrere dal 2021. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali è stata, altresì, autorizzata la spesa di euro 800.000 per il 2019.

L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022 ha differito al triennio 2021-2023 il termine relativo al triennio 2019-2021 previsto per l'assunzione delle summenzionate 350 unità di Area III-F1. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.



**La norma** proroga al 31 dicembre 2024 il termine (riferito al triennio 2021-2023 nell'assetto previgente) per l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di 350 unità appartenenti all'Area III-F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, relativo all'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente (comma 19).

La norma precisa che il differimento è disposto anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la norma, limitandosi a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per l'assunzione, da parte del Ministero dell'ambiente, delle residue unità di personale relative al contingente di 350 unità di Area III-F1, ora Area dei Funzionari, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga al 31 dicembre 2024 il termine (riferito al triennio 2021-2023 nell'assetto previgente) previsto nell'ambito dell'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di 350 unità di personale di Area III-F1 presso il Ministero dell'ambiente, recata dall'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerate che le assunzioni, come riferito dalla relazione tecnica, interesseranno un numero residuo di unità rispetto al contingente di 350 unità inizialmente messe a concorso, fermi restando i relativi oneri. Si rammenta che alla precedente disposizione di proroga (fino al 2023) intervenuta per effetto dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.*

## **Articolo 1, comma 20**

***(Proroga autorizzazione all'assunzione a tempo determinato di personale presso il Ministero dell'ambiente)***

**Normativa previgente.** L'articolo 17-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021 per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, istituisce presso ogni Commissario, fino al 31 dicembre 2026, un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di 200 unità. A tal fine, al comma 3, il Ministero dell'ambiente è autorizzato per il 2021 al reclutamento - con contratto a tempo determinato, di durata complessiva anche

superiore a 36 mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026 - di un contingente massimo di 150 unità di Area III-F1 da assegnare ai suddetti Commissari.

Il comma 5 della medesima disposizione indica gli oneri riferiti al comma 3 e ai commi 2 e 4, relativi ad ulteriori assunzioni a tempo determinato, pari a euro 3.079.917 per il 2021 e a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. La relazione tecnica specifica la componente dei suddetti oneri, con riguardo al solo comma 3, nei seguenti termini: euro 2.263.300 nel 2021, euro 6.789.900 nel 2022, euro 6.789.900 nel 2023, euro 6.789.900 nel 2024, euro 6.789.900 nel 2025 ed euro 6.789.900 nel 2026.

L'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022 ha differito al biennio 2022-2023 il suddetto termine del 2021 previsto per l'assunzione delle summenzionate 150 unità di Area III-F1. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**La norma** proroga al 31 dicembre 2024 il termine (riferito al biennio 2022-2023 nell'assetto previgente) per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato (fino a non oltre al 31 dicembre 2026) presso il Ministero dell'ambiente di un contingente massimo di 150 unità di Area III-F1, prevista dall'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021 (comma 20).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la norma, limitandosi a differire il termine di cui all'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021, all'assunzione a tempo determinato presso il Ministero dell'ambiente, nei limiti delle risorse già previste, di 150 unità da inquadrare nell'area III-F1, da assegnare funzionalmente ai Commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga al 31 dicembre 2024 il termine (riferito al biennio 2022-2023 nell'assetto previgente) previsto nell'ambito dell'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato (fino a non oltre il 31 dicembre 2026) di 150 unità di personale di Area III-F1 presso il Ministero dell'ambiente, recata dall'articolo 17-*octies*, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che le assunzioni, come risulta dalla relazione tecnica, saranno comunque effettuate nell'ambito delle risorse già stanziata a tal fine dalla legislazione vigente. Si rammenta che alla precedente disposizione di proroga (fino al 2023) intervenuta per effetto dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**Articolo 1, comma 21**  
***(Proroga procedure concorsuali per l'assunzione di personale presso il Ministero dell'agricoltura)***

**Normativa previgente.** l'articolo 6, comma 1, del DPCM 20 agosto 2019 ha autorizzato il Ministero dell'agricoltura-Ruolo agricoltura ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul *budget* derivante dal cumulo delle risorse da cessazione dell'anno 2016 - *budget* 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale 7 unità di personale di Area II-F2. Il medesimo ministero è stato autorizzato (comma 2) ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul *budget* derivante dal cumulo delle risorse da cessazione dell'anno 2017 - *budget* 2018 e dell'anno 2018 - *budget* 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale, 37 unità di varie aree funzionali e posizioni economiche indicate nella tabella 6 allegata, al medesimo DPCM. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del medesimo DPCM, il Ministero dell'agricoltura-Ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è stato, altresì, autorizzato sul *budget* derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - *budget* 2016 e dell'anno 2016 - *budget* 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato 5 unità di personale di Area II-F1. Il comma 2 dell'articolo 7 ha infine autorizzato il Ministero dell'agricoltura-Ruolo ICQRF sul *budget* derivante dal cumulo delle cessazioni dell'anno 2017 - *budget* 2018 del personale non dirigenziale e dell'anno 2018 - *budget* 2019 del personale dirigenziale e non dirigenziale ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato 27 unità di varie aree funzionali e posizioni economiche indicate nella tabella 7 allegata, al medesimo DPCM.

**La norma** dispone che le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del DPCM 20 agosto 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del Ministero dell'agricoltura possano essere espletate sino al 31 dicembre 2024 (comma 21).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la norma, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento autorizzate con il DPCM 20 agosto 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'espletamento delle procedure concorsuali da parte del Ministero dell'agricoltura autorizzate dagli articoli 6 e 7 del DPCM 20 agosto 2019. Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo, che le procedure concorsuali e le relative assunzioni, prorogate dalla norma in esame, siano comunque effettuate nell'ambito dei budget assunzionali disponibili a legislazione vigente. Andrebbe, altresì, acquisita una valutazione del Governo volta a confermare la compatibilità del profilo di spesa connesso alla nuova programmazione delle assunzioni con quanto scontato ai fini delle previsioni tendenziali.*

### **Articolo 1, comma 22**

#### ***(Proroga scorrimento graduatorie concorsuali per assunzione di personale presso il Ministero della cultura)***

**La norma** modifica l'articolo 1, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 198 del 2022 che autorizza il Ministero della cultura (entro il 31 dicembre 2023 nel testo previgente) allo scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive 1052 unità di personale di Area II-F2, per l'assunzione a valere sulle vigenti facoltà assunzionali di un massimo di 750 unità. Il summenzionato termine previsto per provvedere allo scorrimento della graduatoria viene prorogato dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 (comma 22).

Si evidenzia che alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 198 del 2022 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la norma, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione disciplinate dall'articolo 1, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 198 del 2022 e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale il Ministero della cultura può assumere fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, per il triennio 2019-2021, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di 1052 unità di*

*Area II-F2. Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo, che le suddette assunzioni, prorogate dalla norma in esame, siano comunque effettuate nell'ambito dei budget assunzionali disponibili a legislazione vigente.*

### **Articolo 2, comma 1**

#### ***(Differimento del termine a partire dal quale sono consentite le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'UE)***

**La norma** differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine, fissato dall'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che ampliano la facoltà di autocertificazione a fini lavorativi dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia. Alla norma originaria non sono stati ascritti effetti finanziari.

Si rammenta che il medesimo termine era stato più volte prorogato in precedenza e da ultimo dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022. La relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 198 del 2022 non aveva ascritto effetti finanziari al differimento del termine in questione dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce che la disposizione prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, del termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni che ampliano la facoltà di autocertificazione, a fini lavorativi, dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE, regolarmente soggiornanti in Italia. La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma differisce il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che ampliano la facoltà di autocertificazione a fini lavorativi dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato sia il carattere ordinamentale della norma a cui la proroga si riferisce sia il fatto che alla disposizione originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

**Articolo 2, comma 2**  
***(Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni)***

**La norma** apporta modifiche all'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019 allo scopo di differire dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine<sup>23</sup> a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni.

Si rammenta che il medesimo termine era stato più volte prorogato in precedenza e da ultimo dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021. La relazione tecnica allegata al citato decreto-legge non aveva ascritto effetti finanziari al differimento del termine in questione dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione***, si evidenzia che la norma differisce il termine a partire dal quale diventa obbligatorio per i piccoli comuni l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato sia il carattere ordinamentale della norma a cui la proroga si riferisce sia il fatto che alla disposizione originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.

**Articolo 2, comma 3**  
***(Proroga del termine per lo svolgimento in forma semplificata del concorso per l'accesso alla carriera di segretario comunale)***

**La norma** stabilisce che le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 104 del 2020, non ascriveva effetti finanziari alle disposizioni recate dall'articolo 25-*bis*, che ha introdotto le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale limitatamente al periodo 2020-2022.

---

<sup>23</sup> Stabilito dall'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione prevede la possibilità di applicare fino al 31 dicembre 2024 le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale previste dal decreto-legge n. 104 del 2020 per il triennio 2020-2022. La disposizione ha, secondo la relazione tecnica, carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma stabilisce che le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato sia il carattere ordinamentale della norma a cui la proroga si riferisce sia il fatto che alla disposizione originaria non sono stati ascritti effetti finanziari.*

#### **Articolo 2, comma 4, lettera a)**

##### ***(Proroga validità graduatorie di concorso dei vigili del fuoco)***

**La norma** modifica il comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 228 del 2021 al fine di prorogare dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la validità della graduatoria relativa alla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con DM n. 310 dell'11 giugno 2019 (comma 4, lettera a)).

La validità della suddetta graduatoria è stata da ultimo prorogata dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 198 del 2022. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 228 del 2021 e alla proroga da ultimo intervenuta non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la disposizione.

**La relazione tecnica** afferma la disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la norma si limita a prorogare dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019.*

**Articolo 2, comma 4, lettera b)**  
***(Proroga utilizzo risorse del contributo economico in favore del personale di Forze armate, polizia e vigili del fuoco)***

**La norma** modifica l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021 al fine consentire l'applicazione di tale disposizione anche nell'anno 2024. Tale norma, nel testo previgente, prevede la possibilità di utilizzare nel 2023 i residui di stanziamenti effettuati nel 2021 destinati ad iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.

La norma in esame dispone, altresì, che alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalla nuova proroga, pari a euro 300.000 per il 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione per il 2024 del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010 (comma 2, lettera b)).

L'applicazione della suddetta disposizione, originariamente limitata al 2022, è stata da ultimo prorogata al 2023 per effetto dell'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 198 del 2022 indicando, al comma 9 del medesimo articolo 2, i relativi effetti di maggior spesa in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 1.100.000 per il 2023.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.



(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Contributo economico per i familiari del personale del comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico impegnato nel contrasto del COVID-19 (comma 2, lett. b))						0,3				0,3		
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione per del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (comma 2, lett. b))		0,3				0,3				0,3		

**La relazione tecnica** evidenzia che la norma è diretta a conservare, anche per il 2024 sul capitolo 2972 “Fondo destinato alla concessione di contributi economici in favore dei familiari de personale delle forze di polizia e del personale dei vigili del fuoco, deceduto in quanto impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, le somme necessaria alla corresponsione del contributo in parola ai superstiti delle vittime in argomento. Si tratta delle “coda” dei procedimenti di liquidazione per i quali il pertinente procedimento amministrativo è tuttora pendente.

La relazione tecnica specifica che “*Le somme a tal fine necessarie, pari a 300.000 euro per il 2024, saranno attinte per il 2023 dalle disponibilità presenti sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 225 del 2010, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria*”<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> In proposito si osserva, da un lato, che il riferimento normativo utilizzato per richiamare il predetto Fondo è errato, posto che quello corretto è indicato nell'ultimo periodo della medesima relazione tecnica (articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010), dall'altro lato che, l'affermazione secondo cui le risorse “*saranno attinte per il 2023 dalle disponibilità presenti sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso*”, non risulta congrua, non solo perché si fa impropriamente riferimento all'anno 2023, anziché all'anno 2024, ma anche perché tali risorse, come risulta sempre nell'ultimo periodo della relazione

Infine la relazione tecnica specifica che alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010.

***In merito ai profili di quantificazione***, si evidenzia che la norma estende all'anno 2024 la possibilità prevista nell'assetto previgente fino al 31 dicembre 2023, di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contrasto del Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata. In proposito non si hanno osservazioni da formulare riguardo agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalla nuova proroga quantificati in 300.000 euro per il 2024.

Per altro si rileva che la relazione tecnica specifica che “le somme a tal fine necessarie, pari a 300.000 euro per il 2024, saranno attinte per il 2023 dalle disponibilità presenti sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 225 del 2010, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria”.

In proposito si osserva, da un lato, che il riferimento normativo utilizzato per richiamare il predetto Fondo è errato, posto che quello corretto è indicato nell'ultimo periodo della medesima relazione tecnica (articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010), dall'altro lato, che l'affermazione secondo cui le risorse “saranno attinte per il 2023 dalle disponibilità presenti sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso”, non risulta congrua, non solo perché si fa impropriamente riferimento all'anno 2023, anziché all'anno 2024, ma anche perché tali risorse, come risulta sempre nell'ultimo periodo della relazione tecnica, non sono utilizzate per essere trasferite sul capitolo 2972, in cui le risorse di cui trattasi dovrebbero essere già allocate, ma esclusivamente ai fini della compensazione sul conto consolidato della pubblica amministrazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

***In merito ai profili di copertura finanziaria***, si fa presente che il secondo periodo della lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 provvede alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo della medesima disposizione, pari a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di

---

tecnica, non sono utilizzate per essere trasferite sul capitolo 2972, ma esclusivamente ai fini della compensazione sul conto consolidato della pubblica amministrazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

*rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010.*

*Al riguardo, si osserva preliminarmente che il predetto Fondo<sup>25</sup> - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 - presenta una dotazione di 33.656.016 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 32.680.000 euro per l'anno 2026.*

*Ciò posto, nel prendere atto che - in base a quanto riportato nella relazione tecnica - il predetto Fondo presenta le necessarie disponibilità<sup>26</sup> e, ferma restando la natura rotativa dello stesso, appare necessario acquisire dal Governo una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle risorse impiegate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare le finalità cui il Fondo in parola risulta preordinato a legislazione vigente.*

## **Articolo 2, comma 5** ***(Incarichi di vicesegretario comunale)***

**La norma** modifica l'articolo 14-sexies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176. Tale norma, nel testo previgente proroga fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019 che rispettivamente consentono, in via transitoria, il conferimento delle funzioni di vicesegretario comunale a funzionari degli enti locali e che tale conferimento possa essere attivato anche nei comuni che stipulino o abbiano in corso una convenzione di segreteria.

Si rammenta che alle norme recate dall'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 162 del 2019, la cui efficacia è prorogata dalla disposizione in esame, non erano stati ascritti effetti finanziari.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga l'efficacia di norme che consentono il conferimento delle funzioni di vicesegretario comunale a funzionari degli enti locali e che prevedono che

---

<sup>25</sup> Iscritto sul capitolo 2982 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

<sup>26</sup> Sul punto, si segnala che la relazione tecnica richiama erroneamente anche l'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 225 del 2010.

*tale conferimento possa essere attivato anche nei comuni che stipulano o abbiano in corso una convenzione di segreteria. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato sia il carattere ordinamentale della norma a cui la proroga si riferisce sia il fatto che alla disposizione originaria non sono stati ascritti effetti finanziari.*

**Articolo 2, comma 6**  
***(Ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità da parte dei comuni in dissesto)***

**La norma** modifica l'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tale norma, nel testo previgente, stabilisce che gli enti locali in stato di dissesto finanziario e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2023 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni ricevute ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2023. Le modifiche prevedono che tale obbligo sia riferito al rendiconto 2024 con riferimento alle anticipazioni non ancora rimborsate al 31 dicembre 2024.

Al predetto comma 6-ter, nel testo iniziale, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce che la norma proroga di un anno, dal 2023 al 2024, il termine per adempiere all'obbligo di ricostituzione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL), obbligo posto a carico degli enti in dissesto finanziario.

La relazione tecnica afferma che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, la previsione risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica, per effetto dei limiti previsti per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Tale disciplina prevede che gli enti in disavanzo possono applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo che iscrivono in bilancio come "Disavanzo da ripianare". Pertanto, in caso di rinvio del ripiano del disavanzo, si riduce sia la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione per un importo pari alla riduzione del disavanzo da ripianare, sia la correlata capacità di spesa. Tale riduzione compensa

l'incremento della capacità di spesa derivante dal minore disavanzo di ripianare.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma differisce di un anno, dal 2023 al 2024, il termine per adempiere all'obbligo di ricostituzione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL), obbligo posto a carico degli enti in dissesto finanziario. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare sia in quanto alla norma prorogata non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica sia atteso che, come rammenta la relazione tecnica, la norma appare comunque priva di effetti finanziari per effetto dei limiti previsti per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.*

In particolare, come risulta dalla relazione tecnica, tale disciplina prevede che gli enti in disavanzo possano applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo che gli enti medesimi iscrivono in bilancio come "Disavanzo da ripianare". Pertanto, in caso di rinvio del ripiano del disavanzo, si riduce sia la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione per un importo pari alla riduzione del disavanzo da ripianare, sia la correlata capacità di spesa. Tale riduzione compensa l'incremento della capacità di spesa derivante dal minore disavanzo di ripianare.

## **Articolo 2, commi 7 e 8**

### ***(Compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)***

**La norma** autorizza la spesa complessiva di euro 8.338.000 per il 2024 per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 (31 luglio 2021) sino al 31 marzo 2022 data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (comma 7).

Si rammenta che l'articolo 74, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha autorizzato, per il 2021, la spesa di euro 4.622.070 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del medesimo Corpo.

Ai suddetti oneri, pari a euro 8.338.000 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 8).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dei vigili del fuoco durante l'emergenza COVID-19 (comma 7).		8,3				8,3				8,3		
<b>Maggiori entrate fiscali e contributive</b>												
Compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dei vigili del fuoco durante l'emergenza COVID-19 - - effetti riflessi (comma 7).						4,0				4,0		
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Tab. A MEF		8,3				8,3				8,3		

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che le prestazioni di lavoro straordinario si riferiscono al periodo compreso tra il 1° agosto 2021 (data di scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge n. 73) e il 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19). La relazione tecnica fornisce, altresì, i dati sottostanti la stima dell'importo della spesa autorizzata (euro 8.338.000 per il 2024) come determinata dal fabbisogno richiesto dalle Direzioni regionali del Corpo per il periodo 1° agosto 2021-31 marzo 22 e le corrispondenti ore di lavoro prestate. La relazione tecnica precisa che tale fabbisogno è elaborato sulla base dei dati forniti a consuntivo e ulteriormente rielaborati dalle sedi territoriali che hanno impiegato il personale nei servizi

del dispositivo di soccorso potenziato. Per la consultazione dei suddetti dati si rinvia al testo della relazione tecnica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 8.338.000 per il 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco riferite al periodo, compreso tra il 1° agosto 2021 e il 31 marzo 2022, in cui si è protratta l'emergenza da Covid-19. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'importo del relativo onere appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende, altresì, atto dei dati e dei parametri sottostanti la stima di tale importo forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare la congruità dello stesso rispetto alle finalità della norma.*

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 8 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 7, pari a 8.338.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2024<sup>27</sup>.*

## **Articolo 2, comma 9**

### ***(Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia)***

**La norma** demanda la disciplina concernente le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, a un decreto di natura non regolamentare, invece che dal regolamento governativo previsto dalla legislazione previgente.

Secondo la **relazione illustrativa**, nell'ottica di razionalizzare le vigenti procedure adeguandole all'evoluzione digitale, la presente norma rimette a un decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, la disciplina inerente alle caratteristiche e alle modalità di rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accreditamento alla BDNA, anche al fine di dotare l'amministrazione di uno strumento più consono ad adeguare tempestivamente la normativa di dettaglio ai nuovi sistemi di identificazione digitale, che sono soggetti a continue innovazioni dal punto di vista tecnologico.

---

<sup>27</sup> Legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e afferma che la predisposizione del suddetto decreto sarà effettuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione***, si rileva che la norma demanda la disciplina concernente le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, a un decreto di natura non regolamentare, invece che al regolamento governativo previsto dalla legislazione previgente. Tanto premesso, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 3, comma 1** ***(Locazioni passive delle amministrazioni pubbliche)***

**La norma** modifica l'articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali. Tale norma, nel testo previgente, stabilisce che le amministrazioni centrali, le Autorità indipendenti e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dal 21 dicembre 2021<sup>28</sup> e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (vedi *infra*), in presenza di una delle seguenti condizioni:

- classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli propri dei beni culturali;
- rispetto da parte delle amministrazioni statali e le agenzie, di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;
- il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto.

Si rammenta che il sopra citato articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 aveva disposto, per le medesime amministrazioni statali in riferimento, la riduzione dei canoni delle locazioni passive nella misura del 15 per cento. La riduzione

---

<sup>28</sup> Data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021.



andava applicata ai contratti vigenti al 1° luglio 2014 o, in caso di contratti nuovi, rispetto ai valori congruiti dall’Agenzia del Demanio. Per gli enti pubblici non territoriali era invece disposto l’obbligo di comunicare all’Agenzia del demanio gli immobili in proprietà degli stessi (non utilizzati) al fine di verificare la possibilità di locarli alle Amministrazioni statali. Alla disposizione non erano stati ascritti, cautelativamente, effetti di risparmio in quanto essi sarebbero stati rilevabili solo a consuntivo o comunque sarebbero stati ricompresi, quanto alle amministrazioni centrali, nell’ambito delle operazioni di razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi, conseguenti alla riduzione delle spese di funzionamento già considerata all’articolo 1, comma 21 del medesimo decreto-legge e, per quanto riguarda gli enti pubblici non territoriali, i suddetti risparmi possono essere ricompresi nell’ambito delle operazioni di riduzione della spesa considerati all’articolo 8, comma 3, del medesimo decreto, commisurati alla spesa sostenuta per consumi intermedi.

Le modifiche prorogano dal 2023 al 2024 la disapplicazione delle predette riduzioni dei canoni di locazione passiva per le amministrazioni centrali.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata all’articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, che ha introdotto la disapplicazione fino al 2023, non ascriveva effetti finanziari alle disposizioni dal momento che, a suo tempo, non erano stati ascritti effetti di risparmio alle norme che prevedono l’applicazione delle riduzioni del 15 per cento e del 30 per cento rispetto ai canoni congruiti dall’Agenzia del demanio ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Si evidenzia che il termine del 31 dicembre 2023 è quello fissato dal testo iniziale della norma, e finora non era stato oggetto di altre proroghe.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** chiarisce che la norma in esame modifica disposizioni che risultano orientate, in generale, a conseguire risparmi di spesa favorendo, nello specifico:

- a) l’allocazione delle pubbliche Amministrazioni in immobili più funzionali ed efficienti sotto il profilo del miglioramento energetico, al fine di ridurre i consumi energetici e, quindi, i costi di gestione dei beni;
- b) la razionalizzazione e il contenimento degli spazi locati dalle amministrazioni statali per i propri fini istituzionali, con conseguente riduzione della spesa per affitti passivi;
- c) la possibilità di stipulare nuovi contratti di locazione passiva ad un canone che “deve essere inferiore rispetto all’ultimo importo corrisposto”.

La relazione tecnica conferma le valutazioni in termini di impatto già formulate con riferimento alla disposizione oggetto di modifica, ossia che la stessa è destinata a non produrre effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto la non applicazione delle riduzioni rispetto ai canoni congruiti dall’Agenzia del demanio, si ritiene possa essere compensata

dall'individuazione di soluzioni alternative rispetto a pregresse contingenti situazioni allocative fortemente penalizzanti e svantaggiose per lo Stato, sia dal punto di vista dei contratti di locazione in essere sia in termini di soddisfacimento dei fabbisogni allocati, nonché in termini di agevolazione della rinegoziazione dei contratti stipulati rispettivamente nel 2004 e nel 2005 con i Fondi FIP e FP1, a canoni, comunque, inferiori all'ultimo canone corrisposto.

Le medesime considerazioni, secondo la relazione tecnica, possono valere anche per la neutralizzazione dell'incremento della spesa conseguente alla mancata applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012 con i risparmi derivanti dall'utilizzo di minori spazi che verrebbero presi in affitto con il parametro di 15 mq/addetto, ovvero con il passaggio alle classi di prestazione energetica dalla B in su.

La norma, conclude la relazione tecnica, è dunque suscettibile di determinare risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma estende dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'applicabilità dell'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021, che a sua volta aveva disposto la disapplicazione degli obblighi di riduzione dei canoni di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali, dalle autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza, originariamente previsti dall'articolo 3, commi 4, 6 e 10, del decreto-legge n. 95 del 2012. La disapplicazione delle riduzioni dei canoni opera, come previsto dalla norma prorogata, a condizione che il contratto abbia per oggetto un immobile di alta efficienza energetica o con una più efficiente ripartizione degli spazi o preveda una riduzione del canone. Si rammenta che alla riduzione dei canoni (decreto-legge n. 95 del 2012) non erano stati ascritti effetti sui saldi, in quanto i risparmi attesi sarebbero stati rilevabili a consuntivo, e che anche la sua disapplicazione (decreto-legge n. 146 del 2021) era stata considerata priva di effetti onerosi in quanto, come rammentava la relativa relazione tecnica, alla norma derogata non erano stati ascritti effetti di risparmio.*

*In proposito, benché la norma in esame proroghi l'applicazione di una disposizione alla cui introduzione non sono stati ascritti effetti finanziari, appare necessario, al fine di escludere effetti onerosi, che il Governo assicuri che nella definizione degli stanziamenti del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026 e, più in generale, nella costruzione dei tendenziali di finanza pubblica non siano stati considerati gli effetti di risparmio correlati alla diminuzione dei canoni di locazione che si sarebbe determinata per effetto del venir meno della vigenza dell'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021.*

## **Articolo 3, comma 2** ***(Liquidazione dei crediti vantanti nei confronti del Comune di Roma)***

**La norma**, nel modificare l'articolo 1, comma 927, della legge n. 145 del 2018, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine perentorio entro cui<sup>29</sup> Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008 al Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma.

Si rammenta che al predetto comma 927 non erano stati ascritti effetti finanziari: la relazione tecnica affermava infatti, nel quadro di un intervento più generale, che le partite debitorie avrebbero trovato copertura nella originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro.

Inoltre, alle precedenti proroghe del predetto termine perentorio (articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 228 del 2021 e articolo 3, comma 10-*septies*, del decreto-legge n. 198 del 2022, entrambi decreti "milleproroghe") non sono stati ascritti effetti finanziari: le relative relazioni tecniche, tuttavia, si limitavano a ribadire il contenuto delle disposizioni e ad affermare la loro neutralità senza fornire ulteriori elementi.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce che la disposizione proroga di un anno il termine di presentazione delle istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. La relazione tecnica afferma, inoltre, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione***, si rileva che la norma proroga di un anno (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024) il termine finale per la presentazione da parte di Roma capitale di istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. Le istanze sono presentate al Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari, e la relazione tecnica non aggiunge elementi conoscitivi ulteriori.

---

<sup>29</sup> Fermo restando quanto previsto per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma dall'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro.

*Si rammenta che al predetto comma 927 non erano stati ascritti effetti finanziari: la relazione tecnica affermava infatti, nel quadro di un intervento più generale, che le partite debitorie avrebbero trovato copertura nella originaria dotazione finanziaria prevista per le finalità connesse all'attuazione del piano di rientro.*

*Inoltre, alle precedenti proroghe del predetto termine perentorio (articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 228 del 2021 e articolo 3, comma 10-septies, del decreto-legge n. 198 del 2022, entrambi decreti “milleproroghe”) non sono stati ascritti effetti finanziari: le relative relazioni tecniche, tuttavia, si limitavano a ribadire il contenuto delle disposizioni e ad affermare la loro neutralità senza fornire ulteriori elementi.*

*In proposito andrebbe innanzitutto chiarito se la proroga dei termini per presentare istanze di liquidazione del debito incida sull'ammontare dei debiti da porre a carico del Commissario governativo per il rientro del debito pregresso del Comune di Roma rispetto ai debiti originariamente stimati, posto che in tal caso potrebbero verificarsi effetti onerosi.*

*Inoltre, andrebbe chiarito se dalla proroga dei termini per la presentazione delle istanze di liquidazione possa derivare una diversa modulazione temporale dei pagamenti a carico della gestione commissariale rispetto a quella precedentemente prevista, con conseguenti effetti negativi, per taluni degli esercizi considerati, in termini di indebitamento netto e/o di fabbisogno.*

### **Articolo 3, comma 3** ***(Fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)***

**La norma** intervenendo sull'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, estende al periodo d'imposta 2024 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, già disposto per gli anni dal 2019 al 2023.

Si rammenta che il divieto in questione, originariamente previsto per il solo periodo d'imposta 2019, è stato oggetto di numerose proroghe, da ultimo dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Alla norma originaria e alle successive proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce che la norma proroga fino al 31 dicembre 2024 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali. Secondo la relazione tecnica, in un'ottica di

semplificazione degli adempimenti, la disposizione mira a evitare che nel periodo interessato dalla proroga gli operatori sanitari, e anche l'Amministrazione finanziaria, siano tenuti a effettuare onerosi investimenti infrastrutturali finalizzati all'implementazione di un sistema di gestione delle fatture elettroniche.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma estende al periodo d'imposta 2024 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, già disposto per gli anni dal 2019 al 2023. Si rileva, inoltre, che alla norma oggetto di modifiche non erano stati ascritti effetti finanziari e che tale neutralità era stata confermata dalle relazioni tecniche allegate ai successivi provvedimenti che hanno esteso nel tempo il divieto originariamente previsto per il solo anno 2019.*

*Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto sia delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica sia del fatto che né alle disposizioni oggetto di proroga né ai provvedimenti di proroga intervenuti successivamente sono stati ascritti effetti finanziari.*

### **Articolo 3, commi 4 e 5**

#### ***(Proroghe dei limiti massimi di età per la permanenza in servizio dei componenti delle Corti di giustizia tributaria)***

**La norma** modificano l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Tale norma, nel testo previgente, differiva di un anno i termini indicati all'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022, concernenti l'entrata in vigore del nuovo limite massimo di età per la permanenza in servizio dei giudici tributari onorari (fissato dalla richiamata disposizione a 70 anni rispetto ai 75 anni previsti dalla precedente normativa). In virtù della disposta proroga, il nuovo limite di età, pertanto, decorre dal 1° gennaio 2028 anziché dal 1° gennaio 2027. La proroga interviene anche sulle decorrenze del periodo transitorio disciplinato dal summenzionato articolo 8, comma 1. In particolare, la graduale riduzione del limite massimo di età, fissato nel previgente testo dell'articolo 8, comma 1, lettera da *a*) a *d*) al compimento di 74 anni nel 2023, 73 anni nel 2024, 72 anni nel 2025, 71 anni nel 2026, viene posticipato di un anno (74 anni nel 2024, 73 anni nel 2025, 72 anni nel 2026 e 71 anni nel 2027). Le modifiche stabiliscono che il differimento dei termini non sia più di un anno bensì di due.

Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Proroga dei componenti delle corti di giustizia tributaria	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,6
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>									
Proroga dei componenti delle corti di giustizia tributaria – effetti riflessi				0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8
<b>Minori spese correnti</b>									
Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,6	1,4	1,4	1,6

**La relazione tecnica** ribadisce che la norma dispone l'ulteriore proroga di 12 mesi dei termini previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, per la cessazione dall'incarico dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, i quali erano già stati prorogati di 12 mesi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 198 del 2022.

In particolare, la disposizione sposta di ulteriori 12 mesi, dal 1° gennaio 2028 al 1° gennaio 2029, la data di entrata in vigore del nuovo limite massimo di età per la permanenza in servizio dei giudici tributari c.d. “onorari”, pari a 70 anni, disciplinato dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), della citata legge n. 130 del 2022. La stessa norma dispone, altresì, il

differimento di ulteriori 12 mesi per la graduale applicazione del suddetto limite massimo di età rispetto ai 75 anni previsti dalla normativa previgente.

La relazione tecnica espone una tabella in cui è riportata la stima dei maggiori oneri di spesa, dall'anno 2024 all'anno 2028, che derivano dall'attuazione della norma di proroga.

Tale quantificazione è stata effettuata considerando:

- l'andamento dell'organico e delle cessazioni dei giudici tributari in servizio fino all'anno 2028, così come rappresentato nella relazione tecnica alla richiamata normativa vigente di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 198 del 2022, concernente la proroga di 12 mesi dei termini previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130;
- la stima dell'andamento dell'organico e delle cessazioni dei giudici tributari in servizio fino alla stessa annualità, in base all'ulteriore proroga di 12 mesi prevista dalla norma;
- la stima del costo medio sostenuto annualmente dal MEF per il pagamento dei compensi ai giudici tributari, pari a circa 21.000 euro pro capite al lordo di ogni onere a carico dell'amministrazione.

Per determinare il suddetto costo unitario medio, si è ipotizzato di considerare l'organico medio dei giudici in servizio nell'anno 2023 (n. 2.309) e i costi sostenuti nella stessa annualità per compensi fissi e variabili ad essi corrisposti (48,4 milioni di euro), trattandosi dei dati più recenti a disposizione, nonché considerando – in via prudenziale – che i costi registrati in tale periodo sono quelli più elevati dell'ultimo triennio.

I maggiori oneri di spesa derivanti dalla disposizione, i quali sono riportati nell'ultima colonna della tabella, sono stati calcolati applicando il costo medio pro capite sia alla proiezione dell'organico dei giudici a legislazione vigente, sia alla proiezione dell'organico considerando l'ulteriore proroga di dodici mesi, in modo da ottenere i maggiori importi differenziali ivi indicati.

Anno	Cessazioni ex legge 130/2022	Rideterminaz. cessazioni	Organici ex legge 130/2022	Rideterminaz. organici	Costo ex legge 130/2022	Costo rideterminato	Onere
2024	220	170	2.175	2.241	45.675.000	47.061.000	1.386.000
2025	199	199	1.976	2.042	41.496.000	42.882.000	1.386.000
2026	224	212	1.752	1.830	36.792.000	38.430.000	1.638.000
2027	197	201	1.555	1.629	32.655.000	34.209.000	1.554.000
2028	200	187	1.355	1.442	28.455.000	30.282.000	1.827.000

***In merito ai profili di quantificazione***, si rileva che la norma in esame dispone lo slittamento di un ulteriore anno del periodo transitorio per l'entrata a regime del limite massimo di età per la permanenza in servizio dei giudici tributari onorari, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 130 del 2022. La relazione tecnica propone una quantificazione dell'onere basata

*sulla stima dell'andamento dell'organico e delle cessazioni dei giudici tributari in servizio, come determinati in base alla legislazione previgente e alla legislazione variata, e assumendo un compenso medio annuo di 21.000 euro per ciascun giudice tributario onorario. Tanto premesso si valuta che la stima dell'onere sia congruente con i dati ed i parametri forniti dalla relazione tecnica e non si formulano, pertanto, osservazioni.*

***In merito ai profili di copertura finanziaria***, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, si osserva preliminarmente che il predetto Fondo - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 - presenta una dotazione di 226.852.684 euro per l'anno 2024, di 301.396.557 euro per l'anno 2025 e di 331.212.455 euro per l'anno 2026.

Ciò posto, pur considerata la relativa esiguità degli oneri da fronteggiare, appare comunque necessario che il Governo, da un lato, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate a copertura e, dall'altro, fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

### **Articolo 3, comma 6 (Notifica atti di recupero)**

**La norma** proroga di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti di recupero riferiti a somme dovute:

- per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi<sup>30</sup>;
- per la riscossione degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in relazione ai *bonus* edilizi o a *provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19*, fra i

---

<sup>30</sup> Di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.



quali, in particolare, quelli derivanti da agevolazioni e da contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica<sup>31</sup>.

La norma è finalizzata a garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e afferma che la stessa ha carattere ordinamentale e che ad essa non sono ascrivibili effetti sul gettito.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma proroga di un anno i termini in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024 per la notifica degli atti di recupero di alcune categorie di somme dovute e non versate, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Alla norma non sono ascritti effetti sui saldi. In proposito non si formulano osservazioni considerato che la disposizione ha l'effetto di estendere il periodo temporale entro cui le autorità competenti possono effettuare il recupero di somme dovute dai contribuenti o da beneficiari di agevolazioni pubbliche.

### **Articolo 3, comma 7** **(Estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto)**

**Le norme** prorogano al 2024 la possibilità riconosciuta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto. Le maggiori entrate di tali estrazioni aggiuntive sono destinate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1).

Si segnala che in precedenza l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al secondo periodo, destinava le maggiori entrate derivanti dalle estrazioni settimanali aggiuntive al Fondo per le emergenze nazionali per il finanziamento di interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

---

<sup>31</sup> Di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La **relazione tecnica** afferma che sotto il profilo strettamente finanziario, nell'anno 2022, è stato registrato un utile erariale pari ad euro 599.166.583,25 per il gioco del Lotto e pari ad euro 626.988.869,96 per il gioco del Superenalotto. Sulla base di tali dati, ai fini della predisposizione della relazione tecnica della norma originaria, è stato stimato che le maggiori entrate attese dalla quarta estrazione del Lotto e del Superenalotto nel secondo semestre del 2023 ammontassero a circa 45 milioni di euro. I dati a consuntivo sono risultati in linea con la suddetta previsione, poiché, effettuando un confronto tra i dati effettivi del trimestre luglio/agosto/settembre 2023 e i dati effettivi del trimestre precedente dello stesso anno, aprile/maggio/giugno 2023, per il gioco del Lotto, è stato rilevato un incremento dell'utile erariale pari ad euro 16.532.254,49, per il gioco del Superenalotto è stato rilevato un incremento dell'utile erariale pari ad euro 7.744.000. Pertanto, ai fini della stima degli effetti finanziari ascrivibili alla misura, può ritenersi che il maggior utile erariale nel corso di un intero anno, per effetto della quarta estrazione settimanale dei due giochi in argomento, possa essere pari a circa euro 97.000.000, pari alla somma dei sopra citati due importi, riferiti ad un solo trimestre, moltiplicati per i 4 trimestri di cui si compone un anno. Tuttavia, poiché il periodo di rilevazione dei dati effettivi relativi alle quattro estrazioni settimanali è breve e limitato, si ritiene che, in base ad una stima prudenziale, le maggiori entrate annuali, a decorrere dal 2024, derivanti dallo svolgimento delle quattro estrazioni settimanali dei giochi in argomento, possano ammontare a circa il 50 per cento del predetto importo e, dunque, possano essere pari almeno ad euro 48.500.000.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma in esame prevede l'estensione a tutto il 2024 della disciplina introdotta dall'articolo 21 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, che riconosceva per l'anno 2023 – e allo scopo di finanziare interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 - all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la possibilità di istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. La norma precisa che le relative maggiori entrate, derivanti da tale intervento, saranno destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché si prende atto della quantificazione proposta dalla relazione tecnica che appare verificabile sulla base dei dati, delle ipotesi nonché degli elementi informativi posti alla base della relazione stessa.

### **Articolo 3, comma 8** *(Intermediari finanziari non professionali)*

**Le norme** proroga<sup>32</sup> dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, possono continuare a svolgere la propria attività.

La norma è stata oggetto nel passato di diverse proroghe. Da ultimo è intervenuto l'articolo 1, comma 69, della legge n. 145 del 2018, norma a cui non sono stati ascritti effetti, che ha disposto una proroga del termine in questione dal 31 dicembre 2018 fino al 31 dicembre 2023.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

**La relazione tecnica** si limita ad affermare che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale le società cooperative esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che, al sussistere di determinati requisiti, concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, possono continuare a svolgere la propria attività. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato sia il carattere ordinamentale della norma a cui la proroga si riferisce sia il fatto che alla disposizione originaria e alle successive proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.*

### **Articolo 3, commi da 9 a 11** *(Procedimenti amministrativi regione Molise)*

**Le norme** dispongono che, in considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data

---

<sup>32</sup> Si tratta delle società individuate all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. Le disposizioni in oggetto non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR e alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare (comma 9).

Si prevede che comunque la Regione Molise e i suoi enti strumentali adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti (comma 10). Inoltre, in caso di inoperatività dei siti *internet* istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo 7 dicembre 2023 – 30 gennaio 2024 sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che reca il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Si evidenzia che la norma in esame riproduce pressoché testualmente un'analoga disposizione (articolo 7, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 111 del 2021) che faceva seguito a un attacco informatico subito dalla Regione Lazio, salvo le seguenti differenze:

- la sospensione riferita al Lazio era di carattere infrannuale, la sospensione riferita al Molise è invece a cavallo di due esercizi finanziari;
- la sospensione riferita al Lazio, del 2021, non teneva conto del PNRR;
- a differenza dell'attuale sospensione, la sospensione riferita al Lazio consentiva altresì, in considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito dai sistemi informatici, alla regione Lazio di chiedere agli istituti finanziari, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021: i relativi oneri erano pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno (comma 1-*bis*, introdotto in sede di conversione).

Alla sospensione riferita al Lazio non sono stati ascritti effetti sui saldi in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni, ad eccezione della proroga dei pagamenti, che invece aveva carattere oneroso come sopra descritto (RT di passaggio, AS 2395 della XVIII legislatura).

Nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio (AC 3264, seduta del 20 settembre 2021), la rappresentante del Governo ha fatto presente che la proroga delle rate di mutuo dovute dalla regione Lazio al 31 dicembre 2021 non avrebbe inciso sul saldo netto da finanziare, giacché la disposizione, non prevedendo un trasferimento di fondi a favore della medesima regione, ma determinando uno spazio finanziario a beneficio della regione stessa, richiedeva una compensazione degli effetti che ne derivano solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Sul testo all'esame, la Commissione Bilancio ha quindi espresso parere favorevole.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

**La relazione tecnica** si limita ad affermare che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme, in considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, sospendono il computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024 nonché gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 (diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).*

*Alla norma non sono ascritti effetti sui saldi.*

*La norma riprende, salvo talune eccezioni, la sospensione già disposta nel 2021, per analoghe circostanze e salvo talune differenze, in relazione alla Regione Lazio dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 111 del 2021: anche ai predetti commi non sono stati ascritti effetti sui saldi.*

Viceversa, al comma 1-bis del medesimo articolo 7, introdotto in sede di conversione, che aveva previsto una proroga delle rate di mutuo dovute dalla regione Lazio, erano stati ascritti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

*In proposito, pur rilevando che alla precedente sospensione del 2021 riferita al Lazio non sono stati ascritti effetti finanziari, considerato che la presente proroga riferita al Molise sospende i termini della generalità delle procedure regionali per un periodo a cavallo di due esercizi finanziari, andrebbe chiarito se dalla stessa possa derivare il posticipo di entrate di spettanza regionale, per effetto dello slittamento ultrannuale di scadenze.*

*In merito alle restanti previsioni, invece, non si hanno osservazioni da formulare.*

### **Articolo 3, comma 12** **(Tessera sanitaria e fascicolo sanitario elettronico)**

**Le norme**, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, i servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, stabiliscono che, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre

il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

**La relazione tecnica** afferma che la proroga prevista dalla disposizione si rende necessaria per garantire i servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), nelle more del perfezionamento delle nuove convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e Sogei. Trattasi di disposizione di natura ordinamentale che non comporta effetti finanziari.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma stabilisce che, nelle more del perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

Si rileva, inoltre, che la citata Convenzione, fra l'altro, dà attuazione all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Tessera Sanitaria) che reca un'espressa autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003 e che lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze prevede un "Fondo per la realizzazione del sistema tessera sanitaria: convenzione con l'Agenzia delle entrate e Sogei" (Capitolo 7585) con una dotazione di 49.100.465 per l'anno 2024.

La relazione tecnica afferma che la proroga prevista dalla disposizione si rende necessaria per garantire i servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI) e che la disposizione in oggetto ha natura ordinamentale e non comporta effetti finanziari.

Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che la proroga della Convenzione disposta dalla norma in esame, sarà attuata nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente.

**Articolo 4, comma 1**  
***(Proroga in materia di bilancio preventivo degli Ordini delle professioni sanitarie)***

**Le norme** prorogano il termine per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la norma reca disposizioni di carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale della disposizione in esame che si limita a prorogare il termine per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2024 degli ordini delle professioni sanitarie.*

**Articolo 4, comma 2**  
***(Proroga di termini in materia di incarichi provvisori o di sostituzione conferiti ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria)***

**Le norme** prorogano dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria<sup>33</sup> che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Si ricorda che alle norme prorogate da precedenti interventi legislativi (articoli 9 del decreto-legge n. 135 del 2018, *2-quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020, 4, comma 2, del decreto-legge n. 228 del 2021 e da ultimo dall'articolo 4, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 198 del 2022, che aveva a sua volta prorogato la suddetta disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2023) non sono stati ascritti effetti finanziari.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>33</sup> Di cui all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020.

**La relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale, in quanto le sostituzioni e gli incarichi provvisori già vengono conferiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo.*

*Si rammenta che alla disposizione originaria e alle sue successive proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari. Inoltre la RT afferma che la proroga in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le sostituzioni e gli incarichi provvisori già vengono conferiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*

*In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.*

#### **Articolo 4, comma 3**

***(Proroga di termini in materia di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale degli enti del SSN)***

**Le norme** prorogano il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dal 31 dicembre 2023 fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

Si ricorda che alle norme prorogate da precedenti interventi legislativi (articoli 4, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021 e 35, comma 5-bis, del decreto-legge n. 73 del 2022) non sono stati ascritti effetti finanziari.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere meramente ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine di validità*



*dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale degli enti del SSN.*

*In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.*

#### **Articolo 4, comma 4**

#### ***(Proroga della possibilità di conferimento di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN)***

**Le norme**, modificando la lettera *a*) del comma 268 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), prorogano anche per il 2024 la possibilità di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a medici specializzandi e di prorogare gli incarichi già conferiti fino a tutto il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha consentito nell'anno 2022 agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. La norma prevede che il conferimento sia subordinato al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019 come modificato dal successivo comma 269 - e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

Si rammenta in proposito che l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019 (come modificato dall'articolo 1, comma 269, della legge di bilancio 2022) prevede che a decorrere dal 2022 il limite di spesa per il personale degli enti e delle aziende del SSN è calcolato sull'incremento del fondo sanitario nazionale rispetto all'esercizio precedente, nella misura del 10 per cento (laddove il testo previgente della norma prevedeva un incremento del 5 per cento). L'ulteriore incremento di spesa del 5 per cento a decorrere dal 2022 è subordinato all'adozione di una specifica metodologia, individuata dallo stesso articolo 11, per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN. Nell'ambito di questa metodologia, tra l'altro, le Regioni predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva.

Si ricorda inoltre che alla precedente proroga disposta dall'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge n. 198 del 2022 (che estendeva anche al 2023 l'applicazione delle norme in parola) non sono stati ascritti effetti finanziari.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che la predetta misura straordinaria può essere attivata dagli enti del Servizio sanitario nazionale in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel rispetto delle disposizioni in materia di spesa di personale per il SSN di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme in esame prorogano anche per il 2024 la possibilità di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a medici specializzandi e di prorogare gli incarichi già conferiti fino a tutto il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023).

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che il conferimento di incarichi ai medici specializzandi può avvenire nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente<sup>34</sup> per espressa previsione dell'articolo 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

#### **Articolo 4, comma 5** ***(Proroga di disposizioni in tema di reclutamento a tempo determinato di personale medico)***

**Le norme** stabiliscono che le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, che consentono il conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024, nel rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

Si ricorda che l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019 prevede che a decorrere dal 2022 il limite di spesa per il personale degli enti e delle aziende del SSN è calcolato sull'incremento del fondo sanitario nazionale rispetto all'esercizio precedente, nella misura del 10 per cento (laddove il testo previgente della norma prevede un incremento del 5 per cento). L'ulteriore incremento di spesa del 5 per cento a decorrere dal 2022 è subordinato all'adozione di una specifica metodologia, individuata dallo stesso articolo 11, per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN. Nell'ambito di questa metodologia, tra

---

<sup>34</sup> Di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35.

l'altro, le Regioni predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva.

Si rammenta, inoltre, che alla norma originaria (articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020) e alle successive proroghe, tra cui da ultimo l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 198 del 2022 (che estendeva anche al 2023 l'applicazione delle norme in oggetto) non sono stati ascritti effetti finanziari.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che la predetta misura straordinaria può essere attivata dagli enti del Servizio sanitario nazionale in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel rispetto delle disposizioni in materia di spesa di personale per il SSN di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme in esame prorogano anche per il 2024 la possibilità per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione.*

*Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto il conferimento degli incarichi è effettuato, per espressa previsione normativa, nel rispetto della disciplina vigente in materia di limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.*

## **Articolo 4, comma 6**

### ***(Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza)***

**Le norme** prorogano dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la normativa transitoria<sup>35</sup> che consente il conferimento - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Gli incarichi sono conferiti nel rispetto dei

---

<sup>35</sup> Di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020.

limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

Si ricorda che l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019 prevede che a decorrere dal 2022 il limite di spesa per il personale degli enti e delle aziende del SSN è calcolato sull'incremento del fondo sanitario nazionale rispetto all'esercizio precedente, nella misura del 10 per cento (laddove il testo previgente della norma prevede un incremento del 5 per cento). L'ulteriore incremento di spesa del 5 per cento a decorrere dal 2022 è subordinato all'adozione di una specifica metodologia, individuata dallo stesso articolo 11, per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN. Nell'ambito di questa metodologia, tra l'altro, le Regioni predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva

Si rammenta inoltre che alle proroghe disposte da precedenti interventi legislativi (articoli 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, 1, comma 7 del decreto-legge n. 228 del 2021, 10, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 24 del 2022 e da ultimo dall'articolo 36, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2022, che aveva a sua volta prorogato la suddetta disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2023) non sono stati ascritti effetti finanziari.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la predetta possibilità è consentita nel rispetto delle citate vigenti disposizioni in materia di spesa di personale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme in esame prorogano fino al 31 dicembre 2024 la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa con durata non superiore a sei mesi, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto il conferimento degli incarichi è effettuato, per espressa previsione normativa, nel rispetto della disciplina vigente in materia di limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

## **Articolo 4, comma 7** ***(Proroga della sperimentazione della Farmacia dei servizi)***

**Normativa previgente.** L'articolo 1, commi 403-406 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) prevede l'avvio di una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale<sup>36</sup>. La sperimentazione viene avviata, nell'ambito del triennio 2018-2020, in nove regioni. La copertura finanziaria è stabilita in forma di limite di spesa, stanziando l'importo di 6 milioni di euro per il 2018, 12 milioni per il 2019 e 18 milioni per il 2020, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale (articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Il prospetto riepilogativo non ascriveva alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Successivamente l'articolo 1, comma 461, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha prorogato la sperimentazione anche per il biennio 2021-2022 ed estesa anche, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario.

La norma autorizza la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale. Il prospetto riepilogativo non ascriveva alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Le norme** dispongono la proroga anche per l'anno 2024 della sperimentazione della "Farmacia dei servizi" e della relativa autorizzazione di spesa pari a 25.300.000 euro, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione proroga per l'anno 2024 le norme relative alla sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

I suddetti oneri, pari a 25,3 milioni di euro per il medesimo anno 2024, trovano copertura a valere sulle risorse destinate al finanziamento degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nell'ambito delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. Essa non comporta nuovi o

---

<sup>36</sup> Si ricorda che il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, ha riconosciuto il ruolo della farmacia come presidio sanitario in grado di erogare, oltre ai farmaci, una serie di prestazioni sanitarie aggiuntive, individuando "i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia.

maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a destinare alla suddetta finalità una quota del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, che resta invariato nel suo ammontare complessivo. Tale destinazione non pregiudica il conseguimento di tutti gli obiettivi già previsti a normativa vigente, di cui al citato articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 662 del 1996.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme in esame dispongono la proroga anche per l'anno 2024 della sperimentazione della "Farmacia dei servizi" e della relativa autorizzazione di spesa pari a 25.300.000 euro a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale.*

*Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e tenendo conto delle assicurazioni fornite dalla RT sul fatto che la nuova destinazione delle risorse delle quote vincolate del FSN non pregiudica il conseguimento di tutti gli obiettivi già previsti dalla normativa vigente.*

#### **Articolo 4, comma 8**

##### ***(Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)***

**Le norme**, modificando il comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 73 del 2021, differiscono al 31 dicembre 2024 il termine (nel testo previgente fissato al 31 dicembre 2023) entro il quale le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono adeguarsi, con l'approvazione dei relativi piani organizzativi, a standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di ottenere un contributo da parte della Regione o provincia autonoma a cui fanno capo.

Si ricorda che l'articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede che per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il 31 dicembre 2023 (termine previgente), al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei limiti massimi di spesa per gli anni 2021 e 2022 stabiliti dalla medesima norma. In particolare, alle regioni e alle province autonome è assegnato, a valere sulle risorse relative alle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto ha provveduto il decreto

interministeriale Salute-MEF del 30 dicembre 2021, a seguito d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Si rammenta che il predetto termine era già stato prorogato (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) dal precedente decreto “milleproroghe” (articolo 4, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge n. 198 del 2022): alla proroga non sono stati ascritti effetti finanziari. La relativa relazione tecnica (RT di passaggio, AC 888 della XVIII legislatura) affermava quanto segue: “L’articolo 29 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha affidato alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, riservando a tale finalità l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022. La dimensione delle risorse stanziata non è stata rapportata a uno specifico parametro, ma ha costituito esclusivamente un finanziamento che le regioni e le province autonome hanno potuto utilizzare per assegnare un contributo, da esse stesse quantificato, per agevolare la riorganizzazione. Le regioni e le province autonome hanno predisposto i cronoprogrammi previsti al comma 3 che hanno individuato il percorso definito da ognuna e, quindi, i contributi da assegnare. Atteso che molteplici regioni hanno segnalato l'impossibilità di riuscire a concludere le attività previste dal cronoprogramma entro il termine prefissato al 31.12.2022, appare necessario prorogare detto termine. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione in esame ha carattere meramente ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme in esame prorogano al 31 dicembre 2024 il termine (nel testo previgente fissato al 31 dicembre 2023) entro il quale le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono adeguarsi, con l'approvazione dei relativi piani organizzativi, a standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di ottenere un contributo da parte della Regione o provincia autonoma.*

*In proposito appare necessario chiarire se la disposizione in esame incida su contributi già erogati nelle annualità 2021 e 2022, in relazione ai quali viene ora previsto la proroga del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie da parte dei beneficiari o se trattasi di contributi ancora da erogare per i quali il predetto adeguamento rappresenta il requisito necessario per poterne fruire. In quest'ultimo caso, trattandosi di contributi da erogare nel*

2024 si dovrebbe indicare nel testo della disposizione in esame quali siano le risorse da destinare a tale finalità per il medesimo anno 2024 nell'ambito del Fondo sanitario nazionale - analogamente a quanto previsto in relazione agli anni 2021 e 2022 dalla norma originaria e sempre che ciò non pregiudichi altri interventi già programmati o avviati a valere sulle medesime risorse – o, in mancanza, si dovrebbe provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla conseguente copertura finanziaria.

### **Articolo 5, comma 1 (Fondazione “I Lincei per la scuola”)**

**La norma** proroga per l'anno 2024 l'intervento finanziario di 250.000 euro annuali (originariamente previsto dall'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208) in favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia medesima.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha inizialmente previsto un intervento pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei. L'intervento è stato poi rifinanziato più volte: da ultimo, per l'anno 2023, il rifinanziamento è stato disposto dall'articolo 5, comma 11-ter, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.

Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Contributo in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola"	0,3			0,3			0,3		
<b>Minori spese correnti</b>									
Tab. A – MIM	0,3			0,3			0,3		

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.



**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame eroga un contributo di 250.000 euro per il 2024 per garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l’Accademia nazionale dei Lincei. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere recato dalla norma è configurato come limite massimo di spesa.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 5 fa fronte agli oneri derivanti dal primo periodo della medesima disposizione, pari a 250.000 euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2024, tenendo altresì conto dell’ulteriore riduzione disposta dal comma 3, capoverso 83-quater, dello stesso articolo 5.

### **Articolo 5, comma 2, lettera a)**

#### ***(Procedure di istituzione graduatorie e conferimento supplenze)***

**La norma** modifica l’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge n. 22 del 2020. Tale norma, nel testo previgente, ha previsto, fra l’altro, che per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo siano disciplinate con ordinanze del Ministro dell’istruzione e del merito.

Le modifiche prevedono l’adozione delle medesime modalità anche per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

La norma ora prorogata è stata introdotta a suo tempo in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per un ordinato avvio dell’anno scolastico.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge n. 22 del 2020 non ha ascritto effetti finanziari alla disposizione (inizialmente riferita ai soli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022).

Parimenti non sono stati ascritti effetti finanziari alla disposizione recata dall’articolo 19, comma 3-ter del decreto-legge n. 4 del 2022 che prorogava l’applicabilità delle disposizioni in esame alle procedure espletate nel corso degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

In merito alla neutralità finanziaria della disposizione prorogata, introdotta dal Senato in sede di conversione del decreto-legge n. 22 del 2020 (AS 1774

della XVII legislatura), si rammenta quanto segue. Durante l'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 28 maggio 2020), il Governo ha fornito alla Commissione precisazioni circa la disposizione. La Commissione ha dunque condizionato ex articolo 81 Cost. il suo parere favorevole all'inserimento di specifiche modificazioni nel testo del comma 4-ter. Dette modificazioni, recepite dal Senato e ora presenti nel testo approvato, sono le seguenti<sup>37</sup>: le ordinanze devono concernere le procedure di conferimento delle supplenze, non già i conferimenti veri e propri; le ordinanze ministeriali non possono avere ad oggetto la costituzione e la composizione dei posti da conferire a supplenza e sono espressamente finalizzate all'individuazione e alla graduazione degli aspiranti; viene introdotto un parere preventivo del MEF per gli aspetti finanziari; i termini per il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti devono essere portati a quindici giorni (anziché a cinque, come prevedeva il testo dell'emendamento).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** si limita ad affermare che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma proroga anche per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 la disposizione che demanda l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo ad ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito. In proposito non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, che si limitano ad individuare l'atto amministrativo mediante il quale svolgere un adempimento e prorogano una disposizione cui non sono stati ascritti effetti, come pure alla precedente proroga.*

---

<sup>37</sup> Si riporta il testo esatto della condizione: "all'articolo 2, comma 4-ter, siano apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: "provvedimento, e " siano inserite le seguenti: "le procedure"; dopo le parole: "ed educativo" siano inserite le seguenti: ", ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e composizione dei posti da conferire a supplenza,"; dopo le parole: "del comma 1", siano inserite le seguenti: "al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti"; la parola: "sentito" sia sostituita dalle seguenti: "sentiti contestualmente"; dopo le parole: "presente decreto-legge" siano inserite le seguenti: "e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica nel medesimo termine"; la parola "cinque" sia sostituita dalla seguente: "quindici" ”.

**Articolo 5, comma 2, lettera b)**  
***(Procedure per adozione provvedimenti Ministero istruzione)***

**La norma** modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020 per prorogare dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza, finalizzati a dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel termine abbreviato di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.

Si rammenta che alla disposizione originaria (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020) e alla proroga della sua efficacia (articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 198 del 2022) non sono stati ascritti effetti finanziari.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** si limita ad affermare che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione***, si rileva che le norme prorogano dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il periodo durante il quale il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) è tenuto a rendere i pareri di propria competenza, finalizzati a dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel termine abbreviato di 7 giorni. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato sia il carattere ordinamentale della norma a cui la proroga si riferisce sia il fatto che alla disposizione originaria e alla successiva proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

**Articolo 5, comma 3**  
***(Disposizioni in materia di dimensionamento della rete scolastica)***

**Normativa vigente.** Il comma 5-quater, dell'articolo 19, del decreto-legge n. 98 del 2011, introdotto dal comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 prevede che a decorrere dall'a.s. 2024/2025, la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e la sua distribuzione tra le Regioni venga disposto mediante decreto interministeriale da adottare entro il 31 maggio di ogni anno. Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto (terzo periodo). Gli

uffici scolastici regionali provvedono, altresì, alla ripartizione del contingente assegnato (quarto periodo). Il comma 558 dell'articolo 1 della legge n.197 del 2022 ha inoltre disposto che i risparmi derivanti dall'applicazione della suddetta disciplina (il cui importo non viene indicato dalla norma) confluiscono, previo loro accertamento, in un Fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Le risorse del Fondo, possono essere destinate al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, al Fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai DSGA, al Fondo "Buona Scuola" e al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico<sup>38</sup>. Ai suddetti commi 557 e 558 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa alla legge n. 197 del 2022, tuttavia, riporta a titolo esemplificativo un'ipotesi di stima dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione di organico determinabili per effetto delle norme in esame (euro 5.436.132 nel 2024, euro 20.815.275 nel 2025, euro 34.289.448 nel 2026, euro 45.905.115 nel 2027, euro 53.989.619 nel 2028, euro 62.817.525 nel 2029, euro 72.760.536 nel 2030, euro 82.053.069 nel 2031 ed euro 88.371.992 dal 2032), precisando che attesa la loro variabilità, questi non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

**La norma** introduce i nuovi commi 82-ter e 82-quater all'articolo 1, della legge n. 107 del 2015. Le disposizioni introdotte consentono alle Regioni, in deroga all'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011 di provvedere al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, nei seguenti termini. In particolare, fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e la sua distribuzione tra le Regioni<sup>39</sup>, queste ultime, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di DS e di DSGA definito per ciascuna Regione per il medesimo anno scolastico 2024/2025<sup>40</sup>, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali<sup>41</sup>. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la suddetta

---

<sup>38</sup> Al fondo confluiscono, inoltre, le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge n. 178/2020, a seguito dell'accertamento operato con decreto interministeriale (Istruzione /concerto MEF).

<sup>39</sup> Come definiti per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto n. 127 del 30 giugno 2023.

<sup>40</sup> Dal decreto n. 127 del 2023,

<sup>41</sup> Tale facoltà è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. Inoltre viene previsto che in ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.

facoltà, sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate con decreto di cui al comma 83-*quater* (a seguire), da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento di funzioni amministrative e organizzative<sup>42</sup> ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per il 2024 e di euro 7.200.000 per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi<sup>43</sup> (comma 3, cpv. 83-*ter*).

Inoltre, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica<sup>44</sup>. Viene demandato ad un decreto interministeriale<sup>45</sup> la definizione dei parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle suddette istituzioni scolastiche, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di euro 14.480.000 per il 2024 e di euro 13.820.000 annui a decorrere dal 2025. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.980.000 per il 2024 e di euro 1.320.000 annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione (comma 3, cpv. 83-*quater*).

Si evidenzia che il comma 82-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, introdotto dal comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge n. 36 del 2022 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possano chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Per l'attuazione della disposizione è stata autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

---

<sup>42</sup> Di cui al comma 83-*bis* della medesima legge n. 107 del 2015.

<sup>43</sup> Di cui alla legge n. 440 del 1997.

<sup>44</sup> Ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e ss. del decreto-legge n. 98 del 2011.

<sup>45</sup> Da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Incremento massimo del 2,5% del numero di istituzioni scolastiche per l'a.s. 2024/2025 (comma 3)		3,6	7,2			3,6	7,2			3,6	7,2	
Incarichi di supplenza a seguito della concessione esonero/semi esonero dall'insegnamento anche per i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento (comma 3)		2,0	1,3	1,3		2,0	1,3	1,3		2,0	1,3	1,3
<b>Maggiori entrate fiscali e contributive</b>												
Incremento massimo del 2,5% del numero di istituzioni scolastiche per l'a.s. 2024/2025 – effetti riflessi (comma 3)					1,7	3,5				1,7	3,5	
Incarichi di supplenza a seguito della concessione esonero/semi esonero dall'insegnamento anche per i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento – effetti riflessi (comma 3)					1,0	0,6	0,6			1,0	0,6	0,6
<b>Minori spese correnti</b>												

Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (comma 3)		3,6	7,2			3,6	7,2			3,6	7,2	
Riduzione Tab. A Min. Istruzione (comma 3)		2,0	1,3	1,3		2,0	1,3	1,3		2,0	1,3	1,3

**La relazione tecnica** riferisce che la disposizione di cui al **comma 83-ter** consente un incremento massimo del 2,5 per cento del numero di istituzioni scolastiche previste per l'anno scolastico 2024/2025 rispetto al contingente DS e DSGA stabilito dal decreto ministeriale n. 127 del 30 giugno 2023. Considerato il numero dei posti DS/DSGA (7.461 unità) previsti dal predetto decreto il numero di scuole aggiuntive attivabili in ogni Regione è indicato in 185 (i dati sono dettagliati una Tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica).

#### Calcolo della spesa sostenuta per DS e DSGA

Attesa la temporaneità della misura le ulteriori scuole attivate ai sensi della norma in commento sono assegnate a dirigenti scolastici reggenti, per ognuno dei quali la spesa annuale per il servizio reso si assume pari a 19.483 euro.

La relazione tecnica precisa che i dati sono allineati al CCNI Area istruzione e ricerca -dirigenza scolastica, sottoscritto in via definitiva il 1° agosto 2023, con il quale è stata razionalizzata ed aumentata la retribuzione di posizione di parte variabile. Viene, inoltre, evidenziato che a partire dall'a.s. 2023-2024, a seguito dell'aggiornamento contrattuale la parte di retribuzione relativa alla posizione di parte variabile (PPV) è distinta in tre fasce di livello nazionali, in base alla specifica complessità dell'istituzione scolastica, corrispondenti ai seguenti importi (lordo dipendente):

- fascia A: euro 21.600;
- fascia B: euro 17.600;
- fascia C: euro 13.600.

Di seguito il dettaglio delle voci stipendiali.

*(euro)*

Media retribuzione DS (lordo Stato)	
Tabellare	62.231,72
Posizione Fissa	17.355,27
Posizione variabile	24.354,88
Risultato	733,00
IVC	438,00
<b>Totale (valori arrotondati)</b>	<b>105.113</b>

Per la retribuzione di posizione - parte variabile - è stato utilizzato il dato riferito alla fascia B al lordo degli oneri a carico dello Stato (17.600,00 x 1,3838 = 24.354,88 euro). La spesa prevista per la sede assegnata in reggenza viene calcolata

pari all'80 per cento della retribuzione relativa alla posizione di parte variabile, pertanto, il valore annuo medio (I.S) risulta:

$$19.483,00 \text{ euro} = 17.600 \text{ euro} \times 1.3838 \times 80\%$$

La quantificazione della spesa complessiva per il servizio reso dai DSGA è stata calcolata assumendo un importo stipendiale annuo pari a 38.883,23 euro (lordo Stato).

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci stipendiali, come aggiornate dal CCNL sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca - Triennio 2019-2021, sottoscritto il 6 dicembre 2022.

(euro)

Media retribuzione DSGA (lordo Stato)			
Classe 0-8	Per 12 mensilità	Complessivo 13 <sup>a</sup>	Lordo Stato
Tabellare	23.986,09	25.984,93	35.957,95
Indennità	1.984,08		2.745,57
IVC	119,88	129,87	179,71
<b>Totale</b>			<b>38.883,23</b>

La relazione tecnica riferisce che è stato assunto di considerare che presso tutte le scuole interessate dalla misura normativa sia presente un DSGA titolare. Si tratta di un'ipotesi semplificativa che pennette di giungere ad una quantificazione della spesa senza tener conto delle differenze stipendiali relative agli incarichi di supplenza assegnati a personale facente le funzioni del DSGA, resi annualmente necessari dal la carenza di titolari di ruolo. Di conseguenza, poiché il costo del supplente è in ogni caso inferiore a quello del DSGA titolare, la previsione di spesa si deve intendere prudenzialmente sovrastimata.

Spesa per singola scuola (DS e DSGA) = euro 58.366,23 (19.483,00 euro + 38.883,23 euro). Di conseguenza, per l'a.s. 2024-2025 la spesa complessiva per l'istituzione delle 185 scuole aggiuntive risulta pari a 11 milioni di euro (185 x euro 58.366,23 = euro 10.797.752,55). Tenuto conto che l'anno scolastico è posto a cavallo di due esercizi finanziari (ricadendo per i 4/12 nel primo anno e per 8/12 nel successivo esercizio finanziario risulta:

e.f. 2024 = euro 3.600.000 (4/12 x 10,79 mln di euro)

e.f. 2025 = euro 7.200.000 (8/12 x 10,79 mln di euro)

Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 83-quater viene previsto un limite di spesa, nell'ambito del quale autorizzare gli incarichi di supplenza per i docenti esonerati dall'insegnamento per le attività di supporto organizzativo e amministrativo e per il supporto alle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento e prive di dirigente scolastico, pari a 14.480.000 euro per il 2024 e 13.820.000 euro a decorrere dal 2025, comprensivo dello stanziamento - già previsto a legislazione vigente - di 12.500.000 euro a decorrere dal 2024, di cui al comma 83-bis, al quale si aggiungono 1.980.000 euro per il solo anno 2024 e 1.320.000 euro annui a decorrere dal 2025.



**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, provvedano al dimensionamento della rete scolastica, con modalità che derogano alla disciplina vigente, prevedendo, in particolare, che queste possano attivare un numero aggiuntivo di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico (DS) e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) definito per ciascuna Regione per il medesimo anno scolastico 2024/2025. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per il 2024 e di euro 7.200.000 per il 2025 con copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Con riguardo al medesimo anno scolastico, le istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non venga esercitata la suddetta facoltà beneficiano delle risorse conseguentemente non utilizzate, da destinare alla concessione di posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento di funzioni amministrative e organizzative, ulteriori rispetto a quelle rilasciabili nell'assetto previgente (comma 3, cpv. 83-ter). A decorrere dal medesimo anno scolastico la facoltà di richiedere la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento viene riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica; ciò nel limite di una spesa pari a euro 14.480.000 per il 2024 e a euro 13.820.000 a decorrere dal 2025, comprensiva dello stanziamento - già previsto ai sensi del comma 83-bis dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 - di 12.500.000 euro a decorrere dal 2024, al quale si aggiungono gli importi della spesa autorizzata dalla norma in esame di 1.980.000 euro per il 2024 e di 1.320.000 euro annui a decorrere dal 2025 (comma 3, cpv. 83-quater). Con riguardo alla disposizione di cui al nuovo comma 83-ter, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di confermare e verificare gli importi delle spese autorizzate dalla norma in esame. In merito al comma 83-quater, pur considerato che il relativo onere appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa si rileva l'opportunità che vengano forniti i dati sottostanti all'onere quantificato in relazione alla concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento, anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, pari a 1.980.000 euro per il 2024 e di euro 1.320.000 euro annui a decorrere dal 2025. In particolare dovrebbero essere chiarite le ragioni per le quali:

- l'onere per l'anno 2024 sia stato quantificato in misura sensibilmente superiore rispetto all'onere previsto a decorrere dal 2025;
- sia stato indicato come limite di spesa a cui dovrà attenersi il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per l'individuazione delle istituzioni

scolastiche che possono avvalersi della predetta facoltà l'intero ammontare delle risorse complessivamente stanziato per la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento dai commi 83-bis e 83-quater della legge n. 105 del 2015, anziché quelle espressamente autorizzate da quest'ultimo comma per le sole istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'ultimo periodo del capoverso 83-ter del comma 3 dell'articolo 5 prevede che agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente, pari a 3,6 milioni di euro per il 2024 e 7,2 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

In proposito, si ricorda che l'articolo 1, comma 1, della citata legge istituisce il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, le cui risorse sono poi confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, iscritto in distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione relativi, in particolare, all'istruzione prescolastica, a quella primaria, nonché a quella secondaria di primo e secondo grado (capitoli 1195, 1204, 1196, 1194 e 2394). Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca in quale misura saranno ridotte le risorse iscritte in ciascuno dei suddetti capitoli, anche al fine di assicurare che essi rechino le occorrenti disponibilità e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Inoltre, si fa presente che il successivo capoverso 83-quater del medesimo comma 3 dell'articolo 5, fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo capoverso, pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2024<sup>46</sup>, tenendo altresì conto dell'ulteriore riduzione disposta dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 5.

---

<sup>46</sup> Legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.

## **Articolo 6, comma 1**

### ***(Nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR)***

**La norma** modifica l'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. Tale norma nel testo previgente stabilisce, fra l'altro, che i componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni. Le modifiche stabiliscono che la validità dell'elenco sia di tre anni.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** evidenzia che la norma si limita a prorogare di un anno la validità biennale dell'elenco nell'ambito del quale il Ministro, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010, sceglie i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR. La norma non comporta, dunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rivestendo carattere meramente ordinamentale.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame si limita a prorogare di un anno la validità biennale dell'elenco nell'ambito del quale il Ministro, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010, sceglie i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR. In proposito non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della disposizione.

## **Articolo 6, comma 2**

### ***(Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria)***

**La norma** modifica l'articolo 1, comma 1145 della legge n. 205 del 2017. Tale norma, nel testo previgente, prevedeva che le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa possono essere erogate entro il 31 dicembre 2023 dalla Cassa depositi e prestiti Spa, anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le modifiche prevedono che l'erogazione possa essere disposta entro il 31 dicembre 2024.

Alla disposizione, già oggetto di precedenti proroghe<sup>47</sup>, non sono ascritti effetti per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si tratta di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato sono stati completamente erogati.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma prevede che le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa possono essere erogate dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2024, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri in quanto si tratta di mutui per i quali gli oneri di ammortamento a carico dello Stato sono stati completamente erogati. Si rileva, infine, che come risulta dalle relazioni tecniche riferite a precedenti analoghe proroghe le somme da erogare “sono giacenti nella tesoreria statale e già scontate prudenzialmente nelle previsioni di fabbisogno e debito del settore pubblico”<sup>48</sup>. Ciò stante, non si hanno pertanto osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che le previsioni tendenziali sul fabbisogno siano già state conseguentemente aggiornate in relazione alle erogazioni che non sono state effettuate nel 2023.*

### **Articolo 6, comma 3**

***(Esami di Stato per l'abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali)***

**La norma**, attraverso una modifica dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, dispone la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria (articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22) relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità diverse da quelle ordinarie degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni e di altri esami professionali.

---

<sup>47</sup> Da ultimo dall'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 198 del 2022.

<sup>48</sup> Si veda al riguardo il Dossier n. 529 predisposto dai Servizi studi e bilancio dello Stato a commento dell'AC 3431 della XVIII legislatura ed in particolare la scheda di commento dell'articolo 6, comma 3.

In base alla normativa prorogata, originariamente introdotta nel contesto dell'emergenza pandemica, l'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione a talune professioni<sup>49</sup>, delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale e degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, sono state demandate a uno o più decreti ministeriali con cui si possono individuare anche modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza.

La normativa ora descritta, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi, è assistita da una generale clausola di invarianza finanziaria (articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 22 del 2020).

Alla precedente proroga di detta disciplina (articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la stessa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l'efficacia della disciplina derogatoria<sup>50</sup>, originariamente introdotta nel contesto dell'emergenza pandemica, che consente lo svolgimento, secondo modalità diverse da quelle ordinarie, degli esami di Stato per l'abilitazione ad alcune professioni e di altri esami professionali. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la disciplina derogatoria (articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020) è assistita da una generale clausola di invarianza finanziaria (articolo 8 del medesimo decreto-legge) e né ad essa né alla sua precedente proroga (articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021) sono stati ascritti effetti sui saldi.*

#### **Articolo 6, comma 4 (Assegni di ricerca)**

**La norma** modifica l'articolo 14, comma 6-*quaterdecies* del decreto-legge n. 36 del 2022. Tale norma stabilisce che fino al 31 dicembre 2023, limitatamente alle risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine, le università, le istituzioni il cui

---

<sup>49</sup> Dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro.

<sup>50</sup> Recata dall'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente al 29 giugno 2022 ossia prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 36 del 2022.

Le modifiche in esame prorogano quindi il citato termine del 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024.

Alla disposizione originaria non erano stati ascritti effetti finanziari.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la norma si limita a prorogare il termine per l'indizione delle procedure di conferimento degli assegni di ricerca e che da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che saranno le istituzioni interessate a decidere, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nei limiti delle risorse disponibili, se indire le procedure di selezione per l'attivazione di assegni di ricerca.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 luglio 2024, l'efficacia della normativa transitoria che consente ad enti e istituzioni di ricerca di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi di una normativa non più vigente ma nel limite delle risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il citato termine del 31 luglio 2024. In proposito non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le istituzioni in questione hanno una propria autonomia finanziaria e che la norma opera nel limite dei programmi di spesa deliberati, attribuendo ai predetti enti e istituzioni una mera facoltà.*

### **Articolo 6, comma 5**

***(Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023)***

**La norma**, attraverso una modifica all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022, proroga dal 31 dicembre 2023 al 15 febbraio 2024 il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita al citato articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022 - che aveva prorogato il termine per la conclusione dei lavori al 31 dicembre 2023 - non aveva attribuito affetti finanziari alla proroga disposta.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce che la norma proroga il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale e, dunque, ha carattere ordinamentale e non produce, di conseguenza, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga dal 31 dicembre 2023 al 15 febbraio 2024 il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale. In proposito non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della disposizione e considerato che ad una precedente analoga proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.*

### **Articolo 6, comma 6**

#### ***(Graduatorie nazionali ad esaurimento relative alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)***

**La norma** modifica l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013. Tale norma disciplina le procedure per il reclutamento e per l'attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) prevedendo la possibilità di attingere, con riferimento a determinati anni accademici, alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004, per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni. Le modifiche prevedono che questa possibilità, già riconosciuta per tutti gli anni accademici a partire dal 2013/2014 fino al 2023/2024, sia consentita anche nell'anno accademico 2024/2025.

Si rammenta che la formulazione originaria dell'articolo 19, comma 1 del decreto-legge n. 104 del 2013 prevedeva la possibilità sopra illustrata solo per l'anno 2013-2014 e che con norme successive l'applicazione della disciplina in questione è stata estesa a tutti gli anni accademici successivi. Alla norma, originaria e alle successive disposizioni che ne hanno prorogato l'applicazione - da ultimo l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022 con riferimento all'anno accademico 2023/2024 - non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga per l'anno accademico 2024/2025 la possibilità per le AFAM di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004, per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato. Non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della disposizione e considerato che alle precedenti proroghe della medesima disciplina non sono stati ascritti effetti sui saldi.*

### **Articolo 6, comma 7**

***(Rinvio dell'applicazione di varie disposizioni relative al comparto AFAM)***

**La norma** modifica l'articolo 3-*quater* del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, relativo al reclutamento di personale docente e di personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Il testo previgente della norma stabilisce che le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2024/2025. A decorrere dal medesimo anno accademico, inoltre, sono abrogate le norme in materia di reclutamento di personale per le Istituzioni AFAM (articolo 8, comma 4, del DPR n. 143 del 2019). Le modifiche prevedono che le procedure e le modalità in questione si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025-2026 e, parimenti, da tale data sono abrogate le norme sopra richiamate.

Si rammenta che la formulazione originaria dell'articolo 3-*quater*, del decreto-legge 9 gennaio 2020 prevedeva che le norme da esso recate si applicassero a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 e che, con norme successive, l'applicazione della disciplina in questione è stata estesa a tutti gli anni accademici successivi. Alla norma, originaria e alle successive disposizioni che ne hanno prorogato l'applicazione - da ultimo l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 198 del 2022 con riferimento all'anno accademico 2024/2025 - non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma rinvia all'anno accademico 2025/2026 l'attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Atteso il carattere ordinamentale della disposizione non si hanno osservazioni da formulare.*

## **Articolo 6, comma 8**

### ***(Assunzioni di personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni AFAM)***

**La norma** modifica l'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, relativo al reclutamento di personale docente del comparto AFAM. La norma, nel testo previgente, per l'anno accademico 2023/2024, consente alle istituzioni appartenenti al sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere:

- sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge n. 36 del 2022<sup>51</sup>;
- sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli.

La norma consente altresì, in subordine, tali assunzioni mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

Le modifiche attribuiscono la medesima facoltà alle AFAM anche per l'anno accademico 2024-2025.

La relazione illustrativa precisa che il comma 8 in esame proroga all'anno accademico 2024/2025 le disposizioni transitorie, introdotte dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, che consentono il reclutamento di docenti AFAM mediante concorsi, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento in materia di reclutamento.

Si rammenta che all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, i cui effetti sono prorogati dalla norma in esame, non erano stati ascritti effetti finanziari.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la norma disciplina il reclutamento dei docenti AFAM per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>51</sup> Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga all'anno accademico 2024/2025 le disposizioni transitorie, introdotte dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, che consentono il reclutamento di docenti AFAM mediante concorsi, nell'ambito delle facoltà assunzionali autorizzate, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento in materia di reclutamento. In proposito non si formulano osservazioni posto che alle predette disposizioni transitorie non sono stati ascritti a suo tempo effetti finanziari e che esse comunque operano nell'ambito delle facoltà assunzionali autorizzate.*

**Articolo 7, commi da 1 a 3**  
**(Proroga segreteria tecnica tutela del patrimonio culturale- Sisma 2016)**

**Le norme** prorogano da sette a otto anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 1).

Corrispondentemente, si proroga al 2024 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone, disposto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017 (comma 2).

Per l'attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022 (comma 3).

Si ricorda che il citato comma 632 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, 34 milioni di euro per l'anno 2024, 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro per l'anno 2026.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Proroga segreteria tecnica di progettazione Sisma 2016 e incremento del relativo personale		1,0				1,0				1,0		
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>												
Proroga segreteria tecnica di progettazione Sisma 2016 e incremento del relativo personale – Effetti riflessi						0,5				0,5		
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione del Fondo cultura		1,0				1,0				1,0		

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame prorogano di un anno la durata della segreteria tecnica di progettazione, originariamente costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017 e con una dotazione fino a venti unità di personale, presso il Segretariato generale del Ministero della cultura a supporto dell'Ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016. La durata della segreteria tecnica di progettazione è allineata a quella dell'Ufficio Sisma del 2016, anch'esso prorogato al 31 dicembre 2024 con decreto del Ministro della cultura n. 402 del 21 dicembre 2023. Per effetto dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017, il personale della citata segreteria tecnica è stato incrementato di ulteriori venti unità, nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui per ciascuna delle annualità "dal 2017 al 2021". Entrambi i predetti termini sono stati estesi, da ultimo, sino al 2023 per effetto dell'articolo 7, del decreto-legge n. 228 del 2021.

Il comma 2, pertanto, intende estendere anche il termine di cui al citato articolo 18, comma 2, sino al 31 dicembre 2024, in considerazione dell'attività che l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 sarà chiamato a svolgere in vista della realizzazione degli interventi ad oggi in corso di attuazione.

Quanto agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, il comma 3 autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del

Ministero della cultura di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023-2025) che presenta le necessarie disponibilità.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano da sette a otto anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016. Corrispondentemente, si proroga al 2024 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone, disposto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017 e si provvede alla quantificazione del relativo onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare atteso che l'onere indicato risulta allineato a quello connesso alla precedente proroga (articolo 7, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 228 del 2021).

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 1 e 2, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022. Al riguardo, si ricorda che tale ultima disposizione ha istituito un fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo<sup>52</sup>, che - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 - presenta una dotazione di 39.094.000 euro per l'anno 2024, di 37.194.000 euro per l'anno 2025 e di 46.565.832 euro per l'anno 2026.

Ciò posto, preso atto che il predetto Fondo - in base a quanto riportato nella relazione tecnica - presenta le necessarie disponibilità, appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la prevista riduzione non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

---

<sup>52</sup> Iscritto sul capitolo 1923 dello stato di previsione del Ministero della cultura.

**Articolo 7, comma 4**  
***(Celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino»)***

**Le norme** modificano l'articolo 1, comma 806, della legge n. 234 del 2021, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino» nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte. A tal fine per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del suddetto Comitato e per i rimborsi delle spese spettanti ai relativi componenti. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Si ricorda che l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, ha prorogato la durata del Comitato al 31 dicembre 2023, autorizzando la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Comitato promotore celebrazioni Pietro Vannucci detto «Il Perugino» - spese di funzionamento e rimborso spese		0,1				0,1				0,1		
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Tabella A - Cultura		0,1				0,1				0,1		

**La relazione tecnica** afferma che l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, che ha prorogato la durata del Comitato al 31 dicembre 2023, ha autorizzato per l'anno 2023 la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Relativamente al 2024, per le spese di

funzionamento del Comitato promotore e i rimborsi delle spese spettanti ai componenti del Comitato stesso la norma autorizza la spesa di 100.000 euro.

***In merito ai profili di quantificazione***, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1, comma 806, della legge n. 234 del 2021, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni del pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino» nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte. A tal fine per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del suddetto Comitato e per i rimborsi delle spese spettanti ai relativi componenti.

Al riguardo, atteso che alla precedente proroga, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, relativa al 2023, sono stati ascritti oneri pari a 150.000 euro, appare utile acquisire elementi volti a chiarire le ragioni sottostanti la riduzione dello stanziamento in questione.

***In merito ai profili di copertura finanziaria***, si fa presente che il secondo periodo della lettera b) del comma 4 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della medesima disposizione, pari a 100.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2024<sup>53</sup>.

Tuttavia, sotto il profilo formale andrebbe valutata l'opportunità di modificare la norma di copertura in commento al fine di chiarire in modo univoco che essa si riferisce esclusivamente al rifinanziamento di 100.000 euro per l'anno 2024 previsto dal decimo periodo del comma 806 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, introdotto dal decreto in esame, posto che il medesimo comma già contiene un'analogia autorizzazione di spesa per l'anno 2023.

## **Articolo 7, comma 5**

### ***(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e di proiezioni cinematografiche)***

**Le norme** modificano l'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, prorogando al 31 dicembre 2024 l'applicazione di procedure

---

<sup>53</sup> Legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023.

semplificate per la realizzazione di spettacoli dal vivo relativi ad attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché di proiezioni cinematografiche, incrementando da 1.000 a 2.000 il numero dei partecipanti.

Si segnala che alla precedente proroga disposta dall'articolo 7, comma 7-*sexies*, lettera a), del decreto-legge n. 198, del 2022, non sono stati ascritti effetti sui saldi.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame, relative alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, avendo carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto estendono al 31 dicembre 2024 la durata del regime semplificatorio (SCIA) di cui all'articolo 38-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, che viene, inoltre, esteso agli spettacoli con un numero massimo di 2.000 partecipanti. Peraltro, avendo finalità di semplificazione procedimentale, ed individuando una casistica più ampia rispetto a quella originariamente prevista all'interno del suddetto decreto-legge, la norma indirettamente realizza un abbattimento degli oneri connessi a simili procedimenti.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, prorogando al 31 dicembre 2024 l'applicazione di procedure semplificate per la realizzazione di spettacoli dal vivo relativi ad attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché di proiezioni cinematografiche, incrementando da 1.000 a 2.000 il numero dei partecipanti.*

*Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che alla norma originaria e alla proroga precedente a quella ora disposta non sono stati ascritti effetti sui saldi.*

### **Articolo 8, comma 1** ***(Interventi relativi all'aeroporto di Firenze)***

**Le norme** prevedono che gli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento inerente agli interventi per l'aeroporto di Firenze, di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 133 del 2014, possano essere svolti entro il 31 dicembre 2024.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame non comportano ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto si richiamano le risorse già destinate dall'articolo 3, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 133 del 2014 e dal decreto ministeriale n. 82 del 2015: nel capitolo 7742- PG 01 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allo stato attuale sono presenti residui di stanziamento per un importo pari a euro 46.810.000,00 e uno stanziamento per il corrente anno finanziario pari a euro 3.190.000. Pertanto, il totale delle risorse disponibili è pari a 50.000.000,00 euro.

Il finanziamento è riferito all'intervento "Realizzazione del nuovo terminal passeggeri dell'aeroporto di Firenze per adeguamento spazi operativi e livelli di servizio". Il sistema di monitoraggio opere pubbliche, di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 sarà alimentato dal soggetto titolare del CUP, Toscana Aeroporti S.p.A., sotto l'egida dell'ENAC, titolare delle funzioni amministrative e tecniche nel campo dell'aviazione civile, ai sensi del decreto legislativo n. 250 del 1997.

Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che gli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento inerente agli interventi per l'aeroporto di Firenze, di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014, possano essere svolti entro il 31 dicembre 2024.*

*Al riguardo, preso atto di quanto riportato dalla RT riguardo alle risorse disponibili, appare utile acquisire conferma che la proroga in esame sia compatibile con i profili di cassa previsti a legislazione vigente.*

### **Articolo 8, commi 2 e 3** **(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto)**

**Normativa previgente** L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016, come modificato dall'articolo 93, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, ha previsto, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga in modalità *transshipment* e persistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a 78 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.



Il successivo comma 7 prevede che al suddetto personale ai suddetti lavoratori spetti l'indennità di mancato avviamento al lavoro nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

**Le norme** modificano l'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016 incrementando da 78 a 81 mesi il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale e recano uno stanziamento per l'anno 2024, pari a 2,2 milioni di euro, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro (comma 2).

Ai relativi oneri, pari a 2.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, di cui all'articolo 1, comma 471, della legge n. 197 del 2022 (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Estensione 3 mensilità indennità in favore del personale dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto - prestazione		1,4				1,4				1,4		
Estensione 3 mensilità indennità in favore del personale dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto – contribuzione figurativa		0,8										
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale		2,2				2,2				2,2		

**La relazione tecnica** afferma che estende di ulteriori 3 mesi il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale - previste da una disciplina transitoria decorrente dal 1° gennaio 2017 per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche - e reca uno stanziamento per l'anno 2024, pari a 2,2 milioni di euro, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Sulla base delle informazioni relative ai pagamenti riferiti all'erogazione dell'indennità in esame, il Coordinamento Generale Statistico attuariale dell'INPS ha quantificato la platea dei beneficiari, attualmente interessati dal provvedimento, in circa 457 lavoratori portuali di Taranto e Gioia Tauro. Nella presente relazione tecnica tale numerosità, prudenzialmente, è stata mantenuta costante per l'intero periodo oggetto di valutazione. Ai fini della quantificazione degli oneri pari a euro 2,2 milioni, che ne costituisce il limite di spesa, sono stati considerati i parametri previsti dalla circolare INPS - Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile - del 21 gennaio 2021, n. 7, relativa agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, facendo anche riferimento a quanto riportato nelle precedenti relazioni tecniche allegate alla legge n. 243 del 2016 e all'articolo 11-*bis*, comma 1, lettera *b*), decreto-legge n. 162 del 2019 e, successivamente, all'articolo 1, comma 996, lettera *b*), L. 30 dicembre 2021, n. 234:

- Importo netto massimo giornaliero di CIGS 2021: 43,4 euro;
- N° giornate di mancato avviamento al lavoro: 252;
- Retribuzione media giornaliera 2019: 83,1 euro;
- Importo medio giornaliero ANF: circa 5,5 euro.

Relativamente al comma 3, che reca la copertura finanziaria prevedendo che agli oneri per l'anno 2024 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge n. 197 del 2022, le relative somme sono stanziare sul capitolo di spesa 1808 P.G. 1 "Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale" (M/P/A 13/9/4) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta, per l'anno 2024, le sufficienti disponibilità.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016 incrementando da 78 a 81 mesi il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale e recano uno stanziamento per l'anno 2024, pari a 2,2 milioni di euro, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli

*elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.*

*Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la stima degli oneri indicati dalla RT risulta coerente con i parametri forniti dalla medesima relazione<sup>54</sup>.*

***In merito ai profili di copertura finanziaria***, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 2, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge n. 197 del 2022. Al riguardo, si ricorda che tale ultima disposizione ha istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale<sup>55</sup>, che - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026<sup>56</sup> - presenta una dotazione di 2,85 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

*Nel prendere preliminarmente atto che il predetto Fondo presenta - in base a quanto riportato nella relazione tecnica - le necessarie disponibilità, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo una rassicurazione in ordine al fatto che l'utilizzo delle risorse impiegate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso, considerato che lo stanziamento previsto per l'anno 2024 risulterebbe significativamente ridotto per effetto della norma in esame.*

## **Articolo 8, comma 6**

### ***(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)***

**Normativa vigente** L'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021 ha vietato la circolazione di specifici veicoli a motore delle categorie M2 e M3 (Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024), prevedendo altresì che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili siano disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.

---

<sup>54</sup> Moltiplicando la platea dei soggetti interessati (457) per l'importo giornaliero di CIGS considerata (43,4 euro) per il numero annuo di giornate di mancato avviamento al lavoro (252) e dividendo tale prodotto per 4 (in ragione dell'estensione limitata a 3 mesi) si ottiene un onere per la prestazione di circa 1,250 milioni di euro. A tale importo va aggiunto quello relativo agli assegni al nucleo familiare, corrispondente a circa 158.000 euro (5,5 euro\*457\*252/4).

<sup>55</sup> Iscritto sul capitolo 1808 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

<sup>56</sup> Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023.

Successivamente, l'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2023 ha novellato la suddetta normativa, disponendo che regioni e province autonome, entro il 15 novembre 2023, comunichino al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali, già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3.

**Le norme** modificano l'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021, prevedendo che, anche per i veicoli Euro 2, regioni e province autonome possano, entro il 31 dicembre 2023, comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di circolazione esclusivamente per l'anno 2024. Per i veicoli Euro 2 il divieto entra in vigore dal 31 gennaio 2024.

La relazione illustrativa fa presente che la necessità di tale deroga è motivata dalle difficoltà segnalate dalle Associazioni di settore di sostituire un numero così elevato di mezzi in tempi così ristretti, peraltro, in un contesto congiunturale particolarmente sfavorevole che ha determinato una crescita rilevante del prezzo delle forniture dei mezzi di trasporto. Le procedure di acquisto dei mezzi per la sostituzione dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico locale, infatti, sono particolarmente lunghe e complesse e, pertanto, si ritiene necessario disporre, laddove necessario, la deroga al divieto di circolazione anche per i mezzi Euro 2 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale. Al riguardo, la suddetta relazione rappresenta che, al 15 ottobre 2023, i mezzi Euro 2 ed Euro 3 rappresentavano circa il 23 per cento dell'intero parco autobus circolante, ovvero circa 8.800 mezzi, di cui oltre 1.600 Euro 2 e quasi 7.200 Euro 3.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame differiscono il termine del divieto di circolazione, di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021, dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche Euro 2 e introducono la possibilità per le Regioni e Province autonome di richiedere l'esonero da detto divieto esclusivamente per l'anno 2024.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, prevedendo che, anche per i veicoli Euro 2, così come già previsto per i veicoli Euro 3, regioni e province autonome possano, entro il 31 dicembre 2023, comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei medesimi veicoli con caratteristiche antinquinamento adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di circolazione esclusivamente per l'anno 2024.*

*In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo circa la compatibilità della deroga in esame con la normativa europea, al fine di escludere l'apertura di procedure di infrazione in sede europea.*

### **Articolo 8, comma 7** ***(Incentivazione investimenti pubblici)***

**Le norme** modificano l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'applicazione delle disposizioni relative all'utilizzo della procedura negoziata per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa. Tale normativa resta quindi estesa fino alla predetta data anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

Si segnala che la relazione tecnica relativa all'articolo 15, comma 8, del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha disposto un primo differimento del termine in esame, non ha ascritto alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la proroga ha contenuto meramente ordinamentale come confermato dalla relazione tecnica afferente all'articolo 10, comma 8, sopra menzionato nonché dalla relazione tecnica afferente all'articolo 15, comma 8, del decreto-legge n. 124 del 2023 (che ha già previsto un primo differimento del termine). Pertanto, da detta proroga non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'applicazione delle disposizioni relative all'utilizzo della procedura negoziata per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa.*

*Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che alla norma originaria e alle relative proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.*

### **Articolo 8, comma 8 (Investimenti ANAS)**

**Le norme** modificano l'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011.

In particolare, al primo periodo, si chiarisce che la quota del 12,5 per cento prevista per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2021 è riferita sia agli oneri rendicontati di investimento che alle spese generali di ANAS S.p.a. per lo svolgimento delle funzioni di concessionario.

Al secondo periodo si precisa che il regime temporale degli oneri di investimento al 9 per cento si applica solo ai quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Infine, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, siano riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Si prevede, inoltre che, entro il suddetto limite del 12,5 per cento, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangano a disposizione della società.

La relazione illustrativa precisa che la rideterminazione della decorrenza temporale dei criteri per il computo degli oneri di investimento di ANAS S.p.a. si giustifica in ragione dell'imminente sottoscrizione del nuovo contratto di programma tra ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che per il pregresso, le disposizioni si limitano a precisare l'ambito temporale dei regimi di determinazione degli oneri di investimento già considerati nei quadri economici e finanziari delle opere ANAS rispettivamente fino al 31 dicembre 2021 e per gli anni 2022 e 2023. Per il futuro, vengono apportate modifiche alla misura percentuale e alle nuove modalità di gestione delle risorse riconosciute a titolo di oneri di investimento, le quali trovano integrale copertura nelle risorse assegnate ad ANAS S.p.a. e finalizzate nell'ambito del contratto di programma con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le disposizioni in esame, pertanto, non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, le norme in esame, come risulta dalla relazione tecnica, si limitano a precisare l'ambito temporale dei regimi di determinazione degli oneri di investimento già considerati nei quadri economici e finanziari delle opere ANAS rispettivamente fino al 31 dicembre 2021 e per gli anni 2022 e 2023. Per il futuro, vengono apportate modifiche alla misura percentuale e alle nuove modalità di gestione delle risorse riconosciute a titolo di oneri di investimento, le quali trovano integrale copertura nelle risorse assegnate ad ANAS S.p.a. e finalizzate nell'ambito del contratto di programma con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ciò stante, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.*

### **Articolo 8, comma 9**

#### ***(Differimento del termine per l'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali)***

**Le norme** modificano il comma 3 all'articolo 13 del decreto-legge n. 162 del 2019, relativo al perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali (e per il conseguente adeguamento delle tariffe autostradali).

Le modifiche:

- prorogano al 31 dicembre 2024 il termine per l'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali ripresentati nel termine del 30 marzo 2024;
- prevedono che nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali siano incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione (NADEF) per l'anno 2024;

- prevedono che gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari, siano definiti in sede di aggiornamento dei Piani economico finanziari.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma quanto segue:

- con riferimento alla proroga al 31 dicembre 2024, la stessa ha natura ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- riguardo all'aggiornamento delle tariffe al tasso d'inflazione programmato per l'anno 2024 e pari a 2,3 per cento, la misura è finalizzata ad escludere la concentrazione in un unico anno degli incrementi tariffari maturati anche negli anni precedenti, a decorrere dall'efficacia dell'attuale periodo regolatorio;
- per quanto attiene alla definizione in sede di aggiornamento dei Piani economico finanziari degli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari, la disposizione è volta a delimitare l'ambito di applicazione della proroga. In particolare, si prevede che per le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, ogni eventuale adeguamento tariffario è subordinato alla predisposizione e approvazione di un piano economico finanziario transitorio, decorrente dalla data di scadenza della concessione e formulato coerentemente alle disposizioni del concedente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 162 del 2019, relativo al perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali (e per il conseguente adeguamento delle tariffe autostradali).

*Le modifiche, in particolare:*

- prorogano al 31 dicembre 2024 il termine per l'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali ripresentati nel termine del 30 marzo 2024;
- prevedono che nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali siano incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione (NADEF) per l'anno 2024;
- prevedono che gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari, siano definiti in sede di aggiornamento dei Piani economico finanziari.



*In proposito non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che le previsioni di entrata relative alle tariffe autostradali da parte dei soggetti concessionari inclusi nel perimetro della pubblica amministrazione non incorporino tassi di incremento superiori al tasso di inflazione programmata.*

*Con specifico riguardo invece alla previsione secondo cui gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto agli incrementi tariffari effettuati in base all'inflazione, siano definiti in sede di aggiornamento dei Piani economico finanziari, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale della norma.*

### **Articolo 8, comma 10**

#### ***(Tratte autostradali gestite dalla società Autostrada tirrenica)***

**Le norme** modificano l'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019, prevedendo che in ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a. sia fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica, alla data del 31 ottobre 2028.

Si ricorda che l'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019 ha previsto che fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame ribadiscono l'obbligo discendente dalla pronuncia della Corte di Giustizia europea del 2018 nell'ambito della procedura d'infrazione vertente sulla precedente determinazione della scadenza concessoria fissata al 31 dicembre 2046. In particolare, tale disposizione, di natura ordinatoria, si propone di chiarire che la scadenza della concessione al 31 ottobre 2028 non dipende e non può essere modificata dalla revisione del rapporto concessorio con la Società Autostrada Tirrenica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019, prevedendo che in ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della

*Società Autostrada Tirrenica S.p.a. sia fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica, alla data del 31 ottobre 2028.*

*Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.*

### **Articolo 9, commi 1 e 2** ***(Sostegno alle imprese esportatrici)***

**La norma** proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure a valere sul Fondo 394/1981 previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge n. 14 del 2022 e dall'articolo 29 del decreto-legge n. 50 del 2022 a favore delle imprese esportatrici che hanno risentito delle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina.

In particolare, l'articolo 9, comma 1, proroga di sei mesi il termine di operatività delle misure straordinarie di cui all'articolo 5-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 14 del 2022 consistenti:

- nell'applicazione, in relazione alle domande di finanziamento per operazioni di patrimonializzazione presentate a valere sul Fondo legge 394/1981 da imprese esportatrici verso Ucraina, Russia e Bielorussia, di una percentuale di cofinanziamento a fondo perduto, a valere sul Fondo per la promozione integrata ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (legge n. 27 del 2020), fino al 40 per cento (in deroga al limite ordinario al 10 per cento) dell'importo del finanziamento stesso. Per imprese esportatrici verso Ucraina, Russia e Bielorussia si intendono quelle che hanno realizzato un fatturato medio (secondo i bilanci 2020 e 2021 depositati) derivante, per almeno il 10 per cento del fatturato totale aziendale, dalle esportazioni verso i predetti territori.
- nella sospensione - fino a dodici mesi - del pagamento delle rate di restituzione del finanziamento a valere sul Fondo, in scadenza nel corso dell'anno 2022 (quota capitale e interessi), sia a favore delle imprese sopra indicate, sia di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia.

L'articolo 9, comma 2, invece, proroga di sei mesi il termine sino al quale le disponibilità del Fondo legge 394/1981 possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera a seguito della crisi in atto in Ucraina. Anche in tali casi è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui

all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (legge n. 27 del 2020), a valere sul Fondo per la promozione integrata.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** chiarisce che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la misura risulta già dotata di adeguate risorse finanziarie, allocate dal Comitato Agevolazioni con Delibera del 16 giugno 2022, fino ad euro 1.100 milioni a valere sul Fondo 394/81 per i finanziamenti agevolati in regime *de minimis*, e fino ad euro 700 milioni a valere sulla connessa quota di risorse del Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 18/2020, per i cofinanziamenti a fondo perduto. Su tali risorse, sono state deliberate operazioni per 381,6 milioni di euro complessivi (di cui 229 milioni di euro a valere sul Fondo 394 e 156 milioni di euro a valere sulla quota del Fondo per la promozione integrata). Il tasso di decadenza pre-delibera – riporta la relazione tecnica - è del 15 per cento.

Il Fondo 394/81 risulta già strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, stanziato dall'articolo 1, comma 49, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha rifinanziato il fondo per 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Le risorse finanziarie del Fondo 394/81 disponibili al 31 ottobre 2023, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 3,411 miliardi di euro. Tali disponibilità non includono gli stanziamenti di legge ancora non incassati (pari, per il 2023, a 375 milioni di euro dello stanziamento residuo della legge di Bilancio 2022 e a 545 milioni di euro del decreto-legge n. 48 del 2023).

Anche il Fondo per la promozione integrata – osserva la Relazione Tecnica - risulta già strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, stanziato anch'esse dall'articolo 1, comma 49, della legge di bilancio 2022, che ha rifinanziato il fondo per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto disponibili al 31 ottobre 2023, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 837 milioni di euro. I fondi disponibili a legislazione vigente, quindi, sono ritenuti capienti rispetto alla proroga delle misure fino al 30 giugno 2024.

La relazione tecnica rappresenta che l'attività di ricezione delle domande è cessata, per entrambi le misure, il 31 ottobre 2023. Attualmente, pertanto, le imprese non possono presentare nuove domande di sostegno.

La proroga ha quindi la sola finalità di consentire di terminare nel primo semestre del 2024 le operazioni di istruttoria e di delibera delle domande di intervento già presentate.

Con riferimento, pertanto, alla stima dell'impatto finanziario, si evidenzia che attualmente i volumi in istruttoria sono pari a 70,4 milioni di euro per il Fondo 394/81 e a 43,6 milioni di euro per il Fondo per la promozione integrata.

L'eventuale decisione di riaprire i termini per la presentazione delle domande, che comunque dovranno essere deliberate entro il 30 giugno 2024, potrà essere valutata, previo accertamento delle disponibilità dei suddetti fondi, dal Comitato Agevolazioni. In ogni caso, in caso di incapienza dei fondi disponibili rispetto alle domande presentate, le domande sono soddisfatte in ordine cronologico fino alla concorrenza dei fondi disponibili (che, per i finanziamenti a credito, comprendono i rientri dei finanziamenti disposti in passato).

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma proroga di sei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, l'operatività delle misure previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge n. 14 del 2022 e dall'articolo 29 del decreto-legge n. 50 del 2022 a favore delle imprese esportatrici colpite dal conflitto tra Russia e Ucraina, consistenti nell'erogazione di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981 e di finanziamenti a fondo perduto a valere sul Fondo per la promozione integrata. In proposito non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica circa la capienza dei predetti fondi.*

### **Articolo 9, comma 3 (Tecnopolo di Bologna)**

**La norma** novella l'articolo 48, comma 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020), prorogando di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine sino al quale la Regione Emilia Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei e internazionali e il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche dall'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019.

Si rammenta che il citato articolo 48, comma 5 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha autorizzato, a tal fine, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto "Sblocca cantieri") disciplina le modalità di nomina e i poteri dei Commissari

straordinari nominati per la realizzazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità, ovvero con un rilevante impatto sul tessuto socio - economico. Il comma 2 affida ai Commissari straordinari l'approvazione e rielaborazione dei progetti di intervento, mentre il comma 3 attribuisce ad essi le funzioni di stazione appaltante, da esercitare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, salvo il rispetto di una serie di principi.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** chiarisce che le norme hanno carattere ordinamentale e che le risorse occorrenti per gli interventi in oggetto sono già state integralmente stanziare e versate alla Regione Emilia-Romagna, al fine dell'indizione delle relative gare. I conseguenti contratti sono in corso di esecuzione e non si prevede l'aggiudicazione di nuovi contratti per la conclusione dell'opera. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è necessaria solo affinché ai contratti già finanziati e in fase di avanzata esecuzione sia applicato fino al loro completamento il medesimo regime giuridico.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga di un anno il termine sino al quale la Regione Emilia-Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo, opera in qualità di stazione appaltante, con i poteri e le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche dall'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che, come chiarito dalla relazione tecnica, detta proroga risulta necessaria affinché ai contratti già finanziati e in fase di avanzata esecuzione sia applicato fino al loro completamento il medesimo regime giuridico.*

#### **Articolo 9, comma 4**

##### ***(Dotazioni rappresentanze diplomatiche e interventi umanitari in aree di crisi)***

**Normativa previgente.** L'articolo 38, comma 1 del decreto-legge n. 17 del 2022<sup>57</sup> prevede che le quote non spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla partecipazione a missioni internazionali, adottati fino al 2020 (per finalità riferite al sostegno alle forze armate e di

---

<sup>57</sup> Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

sicurezza afgane), sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2022 e 2023 con la contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad incremento delle dotazioni finanziarie della rete diplomatica e consolare e per il finanziamento d'interventi umanitari d'aiuto e di assistenza. Alla norma originaria e all'articolo 13, comma 5 del decreto-legge n. 198 del 2022 che ne ha esteso l'applicazione anche al 2023, non sono scritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**La norma** proroga a tutto il 2023 l'applicazione dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, che consente la riassegnazione a finalità di spesa (finanziamento d'interventi umanitari e di assistenza di pertinenza del Ministero degli affari esteri -MAECI) delle quote non effettivamente spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali, in applicazione di provvedimenti autorizzatori di missioni internazionali adottati fino al 2020, per finalità non più attuali quali quelle relative al sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane (comma 4).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la norma tratta di somme che si trovano nella materiale disponibilità di organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), e che afferiscono a contributi inizialmente previsti come erogazioni a dono, i cui effetti sono quindi già stati a suo tempo interamente scontati nei saldi di finanza pubblica. Conseguentemente la restituzione delle rimanenze non spese si configura come un'entrata non prevista a legislazione vigente, non essendo possibile prevedere né se né quando né quanto potrà essere restituito, in quanto tali dati possono essere noti solo all'esito dell'attività di rendicontazione ancora in corso. La riassegnazione a capitoli di spesa dei fondi che saranno eventualmente restituiti dalle suddette organizzazioni internazionali non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La necessità della proroga è motivata dal fatto che le procedure contabili per la liquidazione dei fondi in esame richiedono che il rimborso da parte degli enti gestori sia corrisposto in quote di anticipo e saldo, quest'ultimo da corrispondere solo dopo la chiusura finanziaria dei programmi e delle attività in essere e al netto di eventuali costi amministrativi e di passività. Tenuto conto che, in attesa della definitiva rendicontazione delle pendenze amministrativo-contabili, il completo versamento dei fondi non è stato ancora ultimato, è necessario il posticipo dell'esercizio per consentire la totale restituzione degli importi non più utilizzati.

***In merito ai profili di quantificazione***, si evidenzia che la norma proroga al 2024 l'applicazione della disposizione (articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022) che consente la riassegnazione a finalità di spesa

*(finanziamento d'interventi umanitari e di assistenza di pertinenza del MAECI) delle quote non effettivamente spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali, in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione di missioni internazionali adottati fino al 2020, per finalità non più attuali quali quelle relative al sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane. Al riguardo non si formulano osservazioni considerate quanto riferito dalla relazione tecnica circa la non onerosità della disposizione in esame. In particolare si prende atto che la disposizione afferisce a contributi inizialmente già a suo tempo interamente scontati nei saldi di finanza pubblica e che la restituzione delle rimanenze non spese dei medesimi contributi si configura come un'entrata non prevista a legislazione vigente, la cui effettività è condizionata all'esito dell'attività di rendicontazione ancora in corso. Si rammenta, altresì che alla disposizione che ha prorogato al 2023 l'applicazione della suddetta norma (articolo 13, comma 5 del decreto-legge n. 198 del 2022) non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.*

## **Articolo 10**

### ***(Deposito di atti per via telematica nei procedimenti penali militari)***

**La norma** interviene non testualmente sull'articolo 75, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 prorogando, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l'applicazione delle disposizioni, ivi previste, relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito di specifici procedimenti penali militari (comma 1).

Al testo vigente dell'articolo 75, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Con riguardo all'ambito temporale dell'applicazione di tale norma, si evidenzia, che il testo della stessa non individua direttamente un termine di riferimento. L'articolo 8, comma 8-bis del decreto-legge n. 198 del 2022 ne ha stabilito da ultimo, comunque, l'applicazione fino al 31 dicembre 2023. Si evidenzia, altresì che la summenzionata disposizione, peraltro, rinvia agli articoli 24 (attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale relativo alla chiusura delle indagini preliminari) del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis (procedimento di richiesta di gratuito patrocinio) del decreto-legge n. 76 del 2020 che sono richiamati anche dal comma 1 dell'articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021 che in termini generali prevede fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione delle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze, in quanto compatibili, anche ai procedimenti penali militari. L'applicazione del comma 1 dell'articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021, inizialmente fissato con riguardo al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata prorogata al 31 dicembre 2022 dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021. Alla norma originaria e alla successiva disposizione di proroga non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ne evidenzia le finalità e riferisce che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si tratta di disposizioni meramente procedurali che sono attuate con le risorse umane e strumentali e finanziarie assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente.

La relazione tecnica riferisce, in particolare, che la norma oggetto di proroga dispone, con gli opportuni adattamenti, l'uso della posta elettronica certificata nel processo penale militare in luogo dei portali telematici non ancora in dotazione agli uffici giudiziari militari.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga sino al 31 dicembre 2024 la misura introdotta durante l'emergenza pandemica dal comma 3 dell'articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021, che dispone l'impiego della posta elettronica certificata nel processo penale militare in luogo dei portali telematici che, come evidenziato dalla relazione tecnica, non sono ancora in dotazione agli uffici giudiziari militari. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerate che alla disposizione originaria e alla successiva norma di proroga non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Si prende atto, altresì, di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione in riferimento.*

## **Articolo 11, commi 1 e 2**

### ***(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della giustizia - Corsi di formazione per accedere ad incarichi semidirettivi e direttivi della magistratura)***

**Normativa vigente.** Il comma 5 dell'articolo 26-*bis* del decreto legislativo n. 26 del 2006, nel testo introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 2) del decreto-legge n. 105 del 2023, prevede che possano concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.



**La norma** differisce al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 26 del 2006 concernenti la partecipazione da parte di magistrati ai corsi di formazione per l'attribuzione di incarichi direttivi o semidirettivi. In particolare viene previsto che sino a tale data possano concorrere all'attribuzione dei suddetti incarichi i magistrati che abbiano frequentato il relativo corso di formazione o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonché coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato (comma 1). Il precedente comma si applica anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo (comma 2).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che queste possiedono natura ordinamentale e organizzativa e pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese a superare le criticità incontrate sia nell'organizzazione dei corsi di formazione da parte della Scuola superiore della magistratura sia nella organizzazione del lavoro del CSM riguardo alla valutazione delle procedure per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le norme in esame differiscono al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 26-bis del decreto legislativo n. 26 del 2006 concernenti il requisito della partecipazione ai corsi di formazione previsti dal medesimo comma 5 per l'attribuzione ai magistrati di funzioni direttive o semidirettive. Fino a tale data è prevista una disciplina transitoria applicabile alla partecipazione ai predetti concorsi. Al riguardo, non si formulano osservazioni concordando con quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma.*

### **Articolo 11, comma 3**

#### ***(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della giustizia - Proroga del termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario)***

**La norma** proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura<sup>58</sup> (CSM), qualora tale termine scada in data antecedente (comma 3).

Viene precisato che la disposizione è finalizzata ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal PNRR.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa ha carattere ordinamentale e organizzativo e non produce effetti negativi per la finanza pubblica, essendo finalizzata a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 del termine massimo di permanenza per i magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario, qualora il medesimo termine scada antecedentemente alla summenzionata data. Al riguardo, non si formulano osservazioni concordando con quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma.

### **Articolo 11, comma 4**

#### ***(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della giustizia - Termine per l'assunzione delle nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento)***

**La norma**, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, eleva da sei mesi a un anno i termini previsti dall'articolo 34 della legge n. 1 del 1963 e dall'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto n. 28 del 1941 (Ordinamento giudiziario), concernenti, rispettivamente il termine per l'assunzione di nuove funzioni da parte dei magistrati in caso di tramutamento e la durata massima della sospensione dell'efficacia del

---

<sup>58</sup> In applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006.

provvedimento di tramutamento deliberata dal CSM nel caso in cui il medesimo tramutamento abbia determinato o aggravato una scoperta di organico superiore al 35 per cento.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che l'intervento ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, trattandosi di misure organizzative tese a limitare i trasferimenti dei magistrati e le conseguenti scoperture di organico che potrebbero creare gravi difficoltà operative.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame eleva da sei mesi ad un anno i termini concernenti l'assunzione di funzioni in caso di tramutamenti successivi dei magistrati. Al riguardo, non si formulano osservazioni concordando con quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma stessa.*

#### **Articolo 11, comma 5**

##### ***(Delega di adempimenti a giudici onorari nell'ambito dei procedimenti presso il tribunale per i minorenni)***

**La norma** modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023, allo scopo di prorogare, dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024<sup>59</sup>, il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare, nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, taluni specifici adempimenti ad un giudice onorario.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita al testo originario dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023, non ascriveva effetti alla norma.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la stessa ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è tesa a dare attuazione ai principi di delega

---

<sup>59</sup> La norma non indica espressamente la data del 17 ottobre 2024, ma richiama l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Questo, a sua volta, indica come data "due anni dalla data della pubblicazione" del medesimo decreto legislativo n. 149 del 2022, ossia due anni dal 17 ottobre 2022.

previsti dall'articolo 1, comma 23, lettera c), della legge 26 novembre 2021, n. 206, nonché le previsioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in attesa della piena attuazione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Si segnala che l'attività delegata ai giudici onorari ha effetti positivi in quanto è tesa ad accelerare le attività processuali e contribuisce allo smaltimento dell'arretrato giudiziario in materia di persone, minorenni e famiglie senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso che l'indennità a costoro corrisposta rimane immutata in ragione dell'invarianza della funzione giudiziaria svolta senza alcun ampliamento delle casistiche attualmente previste, poiché si tratta di delega per attività istruttorie che i medesimi già svolgevano in seno al tribunale e che con la riforma del processo civile sono state demandate all'organo monocratico.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga, dal 30 aprile 2024 al 17 ottobre 2024, il termine entro cui è concessa al giudice la facoltà di delegare, nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, taluni specifici adempimenti ad un giudice onorario. In proposito non si hanno osservazioni da formulare atteso che l'indennità corrisposta al giudice onorario, come risulta dalla relazione tecnica, rimane immutata in ragione dell'invarianza della funzione giudiziaria svolta.*

### **Articolo 11, comma 6**

#### ***(Differimento delle elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione)***

**La norma** stabilisce che le elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di ottobre. Il differimento è disposto al fine di garantire la durata quadriennale dei Consigli giudiziari.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** evidenzia che l'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, prevede che i Consigli giudiziari rimangano in carica quattro anni e che l'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, prevede che le elezioni dei membri non di diritto si tengano la prima domenica ed il primo lunedì di aprile. Nel 2020, tuttavia, a causa del differimento straordinario causato dalla emergenza epidemiologica, le elezioni si sono tenute il 4 ed il 5 ottobre.

Lo svolgimento delle prossime elezioni nel mese di aprile 2024 comporterebbe, pertanto, la riduzione della durata del mandato elettorale dei componenti degli attuali consigli giudiziari, in violazione del termine quadriennale previsto dal citato decreto legislativo n. 25 del 2006.

Ciò comporta la necessità di differire le elezioni al mese di ottobre, consentendo l'integrale svolgimento del mandato.

La norma, conclude la relazione tecnica, introduce, dunque, disposizioni di natura ordinamentale non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame stabilisce che le elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di ottobre. Il differimento è disposto al fine di garantire la durata quadriennale dei Consigli giudiziari. In proposito non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della norma.*

### **Articolo 11, comma 7** ***(Disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)***

**La norma** proroga dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2024<sup>60</sup> il termine<sup>61</sup> a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (cd. “riforma Cartabia” del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale prolungando, conseguentemente, la vigenza delle attuali modalità telematiche di svolgimento delle attività processuali e procedurali in materia di impugnazioni.

Si rammenta che l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023 ha disposto un differimento del termine sostanzialmente analogo dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024<sup>e</sup> che a tale norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

---

<sup>60</sup> La proroga del termine è effettuata con riferimento ad una norma dall'interpretazione non univoca. Adottando una diversa lettura della disposizione il differimento potrebbe essere al 15 luglio 2024. Si rinvia al dossier redatto dal Servizio studi per maggiori dettagli in proposito.

<sup>61</sup> Fissato dall'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2022.

**La relazione tecnica** afferma che la proroga di entrata in vigore del nuovo regime delle impugnazioni è compatibile con le finalità di abbattimento e smaltimento dell'arretrato giudiziario nonché con la definizione dei procedimenti in tempi contenuti previsti tra gli obiettivi del PNRR, in quanto le modalità di svolgimento delle udienze in grado di appello e in cassazione previste dalle vigenti norme in materia recate dal decreto-legge n. 137 del 2020 favoriscono la celerità della trattazione, limitando la partecipazione delle parti, prediligendo l'udienza in camera di consiglio che si avvantaggia del meccanismo cartolare con deposito degli atti in forma scritta e comunicazione e notifiche telematiche e ove possibile collegamenti da remoto. Qualora tali modalità venissero interrotte per l'entrata in vigore prematura del nuovo regime in materia di impugnazioni si potrebbe verificare un accavallamento o addirittura una duplicazione di procedure con implicazioni problematiche a livello organizzativo e conseguente *débâcle* del sistema giudiziario, considerato che ancora devono essere varati i decreti attuativi sulle nuove modalità di atti, deposito degli stessi e di comunicazioni processuali previste dalle disposizioni generali sul processo penale telematico di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022. L'intervento normativo, secondo la relazione tecnica, ha natura ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è teso a prolungare le modalità telematiche già sperimentate nella fase emergenziale sino al momento di operatività a regime del nuovo processo penale telematico. Gli adempimenti connessi alle attività collegate - ampiamente collaudati con ottimi risultati nel corso del periodo pandemico - potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto meccanismi già ampiamente sperimentati e che hanno trovato piena adesione da parte degli operatori nelle misure emergenziali. La disposizione appare compatibile con le previsioni del PNRR anche in relazione all'obiettivo della digitalizzazione del processo penale da conseguire entro il 31 dicembre 2023. La misura M1C1-38 Riforma 1.8 - Digitalizzazione della giustizia prevede, entro la predetta data, la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (ad esclusione dell'udienza preliminare) e, nel caso di specie, il differimento riguarda il regime applicabile alle impugnazioni.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga dal 15 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (cd. "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale prolungando, conseguentemente, la vigenza delle attuali modalità telematiche di svolgimento delle attività processuali e procedurali in materia di impugnazioni.

*In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto del fatto che alle precedenti proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari.*

**Articolo 11, comma 8**  
***(Proroga di disposizioni concernenti gli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari)***

**La norma** modificano l'articolo 21-*quinquies*, del decreto-legge n. 83 del 2015 che reca disposizioni in materia di uffici giudiziari. In particolare, si proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Con una ulteriore modifica si prevede che anche per l'anno 2024, come già per gli anni precedenti, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1550 dello stato di previsione del Ministero senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rammenta che proroghe di analoghe tenore sono state disposte per tutti gli anni a partire dal 2016 e, da ultimo, per l'anno 2023 dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, senza che fossero mai stati registrati effetti di maggiore spesa.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce che la norma proroga fino al 31 dicembre 2024 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici giudiziari, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari. Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10 per cento dello stanziamento previsto a legislazione vigente per gli anni dal 2018 al 2024.

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della Giustizia. La

disposizione trova adeguata copertura finanziaria nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio (capitolo 1550).

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la possibilità di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale costituisce una mera facoltà del Ministero della giustizia da esercitare nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio e che la norma è stata oggetto di proroghe di tenore analogo a partire dal 2016 senza che fossero mai stati scontati effetti di maggiore spesa.*

### **Articolo 11, commi da 9 a 11** ***(Circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti)***

**La norma** modifica l'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 155 del 2012, al fine di differire dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 l'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, di riforma della geografia giudiziaria (comma 9).

Per l'attuazione delle disposizioni sopra descritte è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, ossia del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia al fine di garantire il potenziamento dei propri servizi istituzionali con una dotazione di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (comma 10).

Si evidenzia che nel corso degli anni trascorsi sono state emanate numerose norme che prevedevano una proroga analoga. Da ultimo l'articolo 8, commi 8-ter e 8-quater, del decreto-legge n. 198 del 2022, ha differito l'applicazione della sopra descritta disposizione dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025, autorizzando a tal fine la spesa di euro 1.520.000 per il 2024.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.



(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
<b>Maggiori spese correnti</b>									
Rinvio della decorrenza del termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti		1,5			1,5			1,5	
<b>Minori spese correnti</b>									
Riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia		1,5			1,5			1,5	

**La relazione tecnica** ribadisce che la norma prevede per le circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti il differimento dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 dell'efficacia degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, concernenti la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, come modificato, da ultimo, dall'articolo 8, comma 8-ter, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Pertanto, il differimento dell'applicazione delle disposizioni di revisione delle circoscrizioni giudiziarie per i circondari di L'Aquila e di Chieti, con la contestuale chiusura delle sedi giudiziarie interessate a decorrere dal 1° gennaio 2026, determinerà per l'anno 2025 minori risparmi di spesa, stimabili, prudenzialmente, in euro 1.520.000.

Ai fini della quantificazione dei minori risparmi di spesa, quali oneri derivanti dalla norma si precisa che le sedi interessate dalla soppressione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, per le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti sono i seguenti dieci:

- i tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto considerati dalla relazione tecnica uffici di media grandezza per ciascuno dei quali si stima una spesa annua di 200.000 euro;
- la procura della repubblica di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e le sezioni di tribunale di Ortona e Atessa considerati dalla relazione tecnica uffici di minore grandezza per ciascuno dei quali si stima una spesa annua di 120.000 euro.

Tali oneri sono stati quantificati tenendo conto delle spese di gestione annualmente previste, relative al pagamento di canoni e utenze, alle spese per la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza e all'acquisto di cancelleria e di quanto altro necessario per il funzionamento degli uffici.

La relazione tecnica segnala che gli adempimenti sia di natura giudiziaria che amministrativa potranno essere garantiti attraverso l'utilizzo del personale di magistratura e amministrativo già in servizio presso le predette circoscrizioni giudiziarie, nei limiti delle attuali dotazioni organiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma modifica l'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 155 del 2012, al fine di differire dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 l'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, che prevedono anche la soppressione delle relative sedi distaccate, come stabilito dagli articoli 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, di riforma della geografia giudiziaria. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere quantificato, pari a 1.520.000 euro per l'anno 2025, è conforme con quello previsto da analoga disposizione di proroga recata dall'articolo 8, commi 8-ter e 8-quater, del decreto-legge n. 198 del 2022, che ha differito l'applicazione della sopra descritta disposizione dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 e considerato che la relazione tecnica ha esplicitamente confermato la quantificazione proposta dalla norma.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 10 dell'articolo 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 9, pari a 1.520.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023. Al riguardo, si fa presente che la disposizione da ultimo citata ha istituito un fondo<sup>62</sup> per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ciò premesso, nel rilevare che l'utilizzo delle predette risorse appare conforme alle finalità cui le stesse sono preordinate a legislazione vigente, andrebbe nondimeno acquisita una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse stesse. Il successivo comma 11 autorizza, quindi, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **Articolo 12, comma 1** **(Emergenza nello stabilimento Stoppani)**

**Normativa previgente.** L'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019 attribuisce al Ministero dell'ambiente il compito di individuare gli interventi e le relative risorse disponibili finalizzate alla conclusione delle attività previste

---

<sup>62</sup> Il fondo risulta iscritto sul capitolo 1544 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione di tali attività, da svolgersi entro il 31 dicembre 2023, il Ministro si avvale del Prefetto di Genova, al quale sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, che definisce le attribuzioni dei Commissari straordinari nominati per la celere conclusione di opere e lavori di rilevante interesse nazionale.

Al comma 5 si dispone che per l'attuazione dell'articolo 12 - ad eccezione del comma 5-bis - si provveda nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/2006. Il Prefetto di Genova subentra nella titolarità della citata contabilità speciale, le cui risorse, già destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti a favore dello stabilimento Stoppani, sono finalizzate alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ed alle altre attività previste dal presente articolo.

**Le norme** modificano l'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine del periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati, in relazione a tale emergenza, sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la proroga in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, le risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 3207, come da ultimo integrate con le risorse del Fondo sviluppo e coesione in data 22 dicembre 2023 per euro 1.484.428,88, ammontano alla data del 28 dicembre 2023 a euro 6.637.431,84 e sono pertanto sufficienti allo svolgimento delle attività per il periodo di proroga disposto dalla norma in oggetto, che quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019 prorogando dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine del periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati, in relazione a tale emergenza,

*sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.*

*Al riguardo, preso atto degli elementi forniti dalla RT circa la sussistenza delle risorse giacenti sulla contabilità speciale, appare utile acquisire chiarimenti circa la quota di interventi ancora da realizzare al fine di valutare la congruità della proroga prevista e delle risorse disponibili a tale scopo.*

## **Articolo 12, comma 2**

### ***(Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)***

**Le norme** modificano l'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021, fissando in tre anni (in luogo del previgente termine di due anni) il termine entro cui il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può procedere alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale (SIN) esistenti.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la proroga di un ulteriore anno del termine previsto dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le attività necessarie alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono svolte con le risorse previste a legislazione vigente, senza nessun onere aggiuntivo a carico dello Stato.

La proroga del termine per la procedura semplificata per la riperimetrazione dei SIN non ha alcun impatto sul conseguimento del Target M2C4-25 del PNRR, in quanto detta proroga incide su una norma meramente procedimentale, che consente la riperimetrazione dei SIN con una procedura semplificata; qualora la norma medesima non venisse prorogata resterebbe comunque la norma ordinaria (articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006) e, pertanto, la perimetrazione/riperimetrazione sarebbe comunque possibile. Ciò premesso, il fatto che un intervento rientrante tra quelli identificati dal Piano di azione conseguente all'attuazione della misura PNRR sia o meno in un SIN non presenta alcuna rilevanza in relazione alla sua qualifica di "sito orfano", tenuto conto che un sito è da bonificare per sue

caratteristiche tecniche intrinseche, ai sensi della vigente disciplina nazionale in materia, che prescindono dal fatto se sia o meno inserito in un SIN.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021, fissando in tre anni (in luogo del previgente termine di due anni) il termine entro cui il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica può procedere alla ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale (SIN) esistenti.*

*In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che le attività di cui trattasi, come risulta dalla RT, verranno svolte dai soggetti pubblici interessati con le risorse previste a legislazione vigente.*

### **Articolo 12, comma 3** ***(Proroga dei termini per la revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto)***

**Le norme** modificano l'articolo 11, comma 8-undecies, del decreto-legge n. 198 del 2022, estendendo da 6 a 12 mesi il termine entro il quale il produttore è chiamato ad adeguarsi alla cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame, concernenti l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La proroga non ha impatto sul raggiungimento della *milestone* M2C 1-1 del PNRR, correlata alla Riforma 1. 1 - Strategia nazionale per l'economia circolare già conseguita, in quanto le tempistiche sono parte integrante non della Strategia nazionale dell'economia circolare adottata, ma del successivo cronoprogramma approvato, che può essere aggiornato allineandolo alla nuova tempistica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 11, comma 8-undecies, del decreto-legge n. 198 del 2022, estendendo da 6 a 12 mesi il termine entro il quale il produttore è chiamato ad adeguarsi alla cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione.*

*In proposito, preso atto di quanto affermato dalla RT, appare utile acquisire un chiarimento da parte del Governo circa la compatibilità della proroga in esame con la disciplina europea di settore, al fine di escludere l'apertura di una procedura di infrazione.*

### **Articolo 12, comma 5** ***(Riutilizzo di acque reflue)***

**Le norme** modificano l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame tengono ferma la vigente previsione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2023, secondo la quale "le amministrazioni svolgono le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente". Pertanto, dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio.

*Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto che il comma 4 all'articolo 7 del decreto-legge n. 39 del 2023 chiarisce che le amministrazioni svolgono le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, come ricordato dalla RT<sup>63</sup>.*

---

<sup>63</sup> In proposito, si ricorda che il Governo, in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame al Senato relativamente all'*iter* di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39 del 2023, con riferimento all'articolo 7, ha affermato che l'incremento delle attività non risulta significativo. Pertanto, dette attività potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 12, comma 6**  
***(Commissario per il risanamento ambientale della città di Taranto)***

**Le norme** modificano l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012 prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la durata in carica del Commissario incaricato del risanamento ambientale e della riqualificazione del territorio della città di Taranto. Contestualmente, viene soppressa l'esclusione del compenso in favore del suddetto Commissario, il cui importo, non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012 prevede una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale, che cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, relativa al Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Compenso al Commissario per interventi di bonifica nel SIN di Taranto		0,1				0,1				0,1		
<b>Maggiori entrate tributarie e contributive</b>												
Compenso al Commissario per interventi di bonifica nel SIN di Taranto – Effetti riflessi						0,1				0,1		
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico		0,1				0,1				0,1		

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame prevedono che al Commissario per la realizzazione degli interventi di bonifica nel SIN di Taranto venga riconosciuto un compenso individuato nel DPCM di nomina per un importo non superiore a 50.000 euro per la parte fissa e 50.000 euro per la parte variabile ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Tenuto conto che al suddetto compenso si assommano gli oneri a carico dell'amministrazione, il costo annuo complessivo della proroga ammonta a euro 132.700, in analogia alla quantificazione operata all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2023.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012 prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la durata in carica del Commissario incaricato del risanamento ambientale e della riqualificazione del territorio della città di Taranto. Contestualmente, viene soppressa l'esclusione del compenso in favore del suddetto Commissario, il cui importo, non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012 prevede una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale, che cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica quantifica in 100.000 euro annui il compenso per il Commissario, cui vanno sommati quelli per "gli oneri a carico dell'amministrazione" per un totale di 132.700 euro per l'anno 2024. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

Tuttavia, la RT riferita all'articolo 42 del decreto-legge n. 152 del 2021, che ha previsto la proroga al 31 dicembre 2023, ha quantificato gli oneri annui per la permanenza della struttura del Commissario in 106.545 euro lordi per i 5 dipendenti e in 66.903 euro lordi per 1 dirigente. Tali oneri non sembrano invece essere stati considerati ai fini dell'ulteriore proroga prevista dalle disposizioni in esame. Su tale aspetto appaiono pertanto necessari chiarimenti da parte del Governo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che la lettera d) del comma 6 dell'articolo 12 provvede alla copertura degli oneri di cui alla precedente lettera b), pari a 132.700 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021. Al riguardo, nel segnalare preliminarmente che con riferimento alle disposizioni di copertura in esame il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari richiama erroneamente la



*lettera d) del comma 2, anziché la lettera d) del comma 6, si rappresenta che l'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo per finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2018. Tale fondo<sup>64</sup>, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca per l'anno 2024 le necessarie disponibilità<sup>65</sup>, pertanto non si formulano osservazioni. Ferma restando l'esiguità delle risorse utilizzate, appare nondimeno necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che l'utilizzo previsto non pregiudichi il perseguimento delle finalità alle quali le risorse sono preordinate.*

### **Articolo 13, comma 1** **(Liquidità delle aziende agricole)**

**Le norme** modificano l'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendo che fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possano rinviare l'esecuzione dei controlli di cui al comma 1-*quinquies*, lettere *b)* e *c)* del medesimo articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020<sup>66</sup>, al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame si limitano a posticipare le attività di controllo, prevedendo che il pagamento in anticipo sia sottoposto a condizione risolutiva. Pertanto, le stesse non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'eventualità in cui in sede di controllo emergano, a carico del beneficiario, pendenze verso le casse di previdenza o verso l'erario. Infatti, da un lato le eventuali pendenze potrebbero essere compensate con la *tranche* del beneficio da erogare "a saldo"; dall'altro, in virtù dell'istituto della condizione risolutiva, l'emersione

---

<sup>64</sup> Il fondo risulta iscritto sul capitolo 2226 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

<sup>65</sup> Sul capitolo in esame risulta uno stanziamento per l'anno 2024 pari a 68,8 milioni di euro, interamente disponibile.

<sup>66</sup> Si tratta della verifica della regolarità contributiva INPS e INAIL e degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento.

di eventuali pendenze porrebbe nel nulla il negozio, facendo sorgere in capo al beneficiario un immediato obbligo restitutorio.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendo che fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possano rinviare l'esecuzione dei controlli di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), del medesimo articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020, al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.*

*Al riguardo, appare utile acquisire chiarimenti dal Governo per verificare se possano registrarsi effetti sul fabbisogno derivanti dalla possibile accelerazione dei pagamenti in acconto che potrebbe verificarsi in conseguenza del rinvio dei controlli, previsti a legislazione previgente in questa fase, e ora invece rinviati al momento dell'erogazione del saldo.*

### **Articolo 13, comma 2** **(Contenimento del batterio *Xylella fastidiosa*)**

**Le norme** modificano l'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge n. 27 del 2019, estendendo al 2024 l'applicazione delle misure previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 8-ter e relative alla semplificazione delle procedure per l'eradicazione delle piante infette e la commercializzazione di piante.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame sono di carattere ordinamentale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono al 2024 l'applicazione delle misure previste a legislazione vigente relative alla semplificazione delle procedure per l'eradicazione delle piante infette e la commercializzazione di piante.*

*In proposito, non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.*

### **Articolo 13, comma 3** ***(Proroga di termini per la revisione di macchine agricole)***

**Le norme** modificano l'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge n. 228 del 2021, prorogando di un anno il termine per la revisione di specifiche macchine agricole.

In particolare:

- per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, il termine è prorogato dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024;
- per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, il termine è prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** chiarisce che la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole si rende necessaria considerato che si è ancora in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale, di concerto tra Ministero delle infrastrutture e trasporti e il MASAF, previsto dal Decreto ministeriale attuativo dell'articolo 111 del Codice della strada che dovrà definire le modalità di esecuzione della revisione, ossia gli elementi su cui vertono il controllo effettuato in sede di revisione, le tariffe dovute nonché le officine autorizzate all'effettuazione della revisione. La norma, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge n. 228 del 2021, prorogando di un anno il termine per la revisione di macchine agricole.

*Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e dal momento che alla disposizione originaria non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.*

### **Articolo 14, comma 1** ***(Proroga degli organi dell'Istituto per il Credito sportivo)***

**La norma**, modificando l'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024, il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo (Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la proroga dell'attuale mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo (ICS) è disposta al fine di garantirne la piena operatività e per consentire che nell'ambito del tavolo tecnico aperto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della cultura si definiscano tutte le attività necessarie alla trasformazione dell'ICS in società per azioni di diritto singolare.

La proroga pertanto scongiura interruzioni nell'operatività dell'Istituto - compresa la gestione dei Fondi speciali - e salvaguarda la conclusione del processo in corso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che preliminarmente che la disposizione in esame proroga di sei mesi, dal 31 dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024, il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo.

*In proposito non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della disposizione.*

#### **Articolo 14, comma 2**

##### ***(Proroga del termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006)***

**La norma** modifica all'articolo 44, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge n. 77 del 2021, per proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** chiarisce che la proroga di un anno del termine di durata dell'Agenzia Torino 2006, di cui all'articolo 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è disposta al fine di consentire il completamento delle attività e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65.

La legge 8 maggio 2012, n. 65, recante "Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»", ha previsto l'utilizzo delle somme residue dei finanziamenti per i Giochi Olimpici invernali di Torino del 2006,

per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti olimpici e per la riqualificazione del relativo territorio, affidando il compito di soggetto attuatore all’Agenzia Torino 2006 e quello di stazione appaltante alla società di committenza regionale della Regione Piemonte.

La disponibilità solo progressiva delle risorse, legata all’esito dei contenziosi con le società realizzatrici degli impianti, e le difficoltà iniziali della società di committenza regionale nonché, da ultimo, l’aumento dei prezzi dei materiali e dei lavori, hanno ritardato l’attuazione delle disposizioni della citata legge. La realizzazione degli interventi ha successivamente ripreso un ritmo maggiormente sostenuto, a seguito delle intese siglate tra il Commissario dell’Agenzia e la Società di committenza regionale.

L’attuale termine all’attività del Commissario dell’Agenzia Torino 2006, di cui all’articolo 44, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, fissato al 31 dicembre 2023, risulta incompatibile con la programmazione delle opere di cui sopra.

Dalle relazioni del Commissario, risulta infatti, che dei 25 interventi oggetto di intesa e attualmente in corso di realizzazione, ve ne sono alcuni che riguardano impianti sportivi necessari per i prossimi Giochi Mondiali Universitari che si svolgeranno a Torino nel gennaio 2025. Gli impianti interessati dall’evento sono i Palazzi del ghiaccio di Torino C.so Tazzoli, di Torre Pellice e di Pinerolo, che richiedono importanti interventi di adeguamento impiantistico. Altro intervento di particolare rilevanza è quello relativo al compendio di Torino Esposizioni. Per questo intervento è stato finanziato un lotto funzionale dell’intervento di riqualificazione dell’intero compendio, principalmente attraverso i fondi del PNRR.

Dal punto di vista finanziario, a seguito della conclusione dei contenziosi, l’Agenzia Torino 2006 ha messo a disposizione 75.034.000,00 euro per la realizzazione degli interventi. Di questi:

- 25.867.867,74 euro sono stati spesi;
- 25.530.579,12 euro sono impegnati con intesa tra l’Agenzia e la stazione appaltante e finanziano opere in corso di esecuzione;
- 23.635.553,14 euro sono relativi ad interventi già oggetto di intesa.

Si rende, pertanto, necessario prorogare fino al 31 dicembre 2024 il termine di durata dell’Agenzia Torino 2006 e consentire il proseguimento del programma di realizzazione degli interventi e il corretto utilizzo delle risorse già spese e di quelle ancora disponibili.

Tale proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine delle attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006.

La relazione tecnica dà conto delle somme messe a disposizione dall’Agenzia di Torino 2006 per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti olimpici e per la riqualificazione del relativo territorio, ma non chiarisce se sussistano le disponibilità necessarie a garantire il funzionamento dell’Agenzia limitandosi a dichiarare che la proroga in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Appare, pertanto, opportuno che il Governo fornisca ulteriori informazioni in merito.

## **Articolo 15**

### ***(Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP)***

**Normativa previgente.** L’articolo 1, commi 791-798, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP, la quale entro il 30 giugno 2023 (comma 793) avrebbe dovuto completare una serie di attività necessarie alla predisposizione nei successivi sei mesi di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sarebbero stati determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard (comma 795).

Si prevede inoltre che qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dai commi 793 e 795, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate (comma 797).

Per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui ai commi da 791 a 797, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

**Le norme** modificano i commi 793, 795 e 797 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). In particolare, si abroga il termine di 6 mesi per l’espletamento delle funzioni della Cabina di regia e si proroga (dal 31 dicembre 2023) fino al 31 dicembre 2024 il termine finale per la individuazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard.

La novella reca infine modifiche di coordinamento al comma 797 conseguenti alla proroga della Cabina di regia disposta con gli interventi sopra richiamati.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione si limita a disciplinare la distribuzione temporale delle attività per la determinazione dei LEP già previste dalla legge di bilancio 2023 e, pertanto, non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa ricorda che la Cabina di regia è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 792, legge 9 dicembre 2022, n. 197) per la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Alla predetta Cabina sono stati affidati una serie di compiti e funzioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 793, della legge di bilancio 2023, nell'ambito della procedura per la determinazione Lep.

La Cabina di regia, che si è insediata in data 11 aprile 2023, sta svolgendo la sua attività con il supporto di un Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei Lep (Clep), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023. Il Clep ha individuato le materie cui sono riferibili i Lep e ha poi elaborato, per ciascuna di tali materie, alcune ipotesi di Lep. I lavori del Clep stanno proseguendo sulla base delle predette ipotesi, anche in collaborazione con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, per un approfondimento sugli aspetti economico-finanziari, al fine di fornire alla Cabina di regia elementi il più possibile esaustivi in ordine alla definitiva individuazione dei Lep.

In questo quadro, la complessità dell'attività istruttoria del Comitato tecnico scientifico e della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nonché la rilevanza dei compiti affidati alla Cabina di regia per l'individuazione dei Lep, rendono necessario prorogare i tempi per lo svolgimento delle attività previste dalle citate disposizioni della legge di bilancio per il 2023.

***In merito ai profili di quantificazione***, si rileva che le norme in esame modificano i commi 793, 795 e 797 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). In particolare, si abroga il termine di 6 mesi per l'espletamento delle funzioni della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP e si proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, il termine finale per la individuazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che la legge di bilancio per il 2023 aveva autorizzato per l'operatività della Cabina di regia e per le attività connesse alla individuazione dei LEP la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

## **Articolo 16** ***(Proroga di termini in materia di editoria)***

**Le norme** definiscono una disciplina transitoria relativa al riparto delle risorse destinate alle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale.

In particolare si prevede che il 35 per cento del valore medio complessivo dei contratti stipulati negli anni 2018-2022 dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con le agenzie di stampa, vincitrici della procedura di gara che si è svolta nel 2017, sia ripartito fra le agenzie iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino titolari di un contratto stipulato in esito alla medesima procedura di gara<sup>67</sup>.

La disciplina del riparto in oggetto si applica nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 n. 198 del 2022 (finalizzate – si rammenta – all'acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche di servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico) e comunque non oltre il 30 giugno 2024.

Si stabilisce che il valore da ripartire per ciascuna agenzia di stampa sia calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, concernente “Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale”. Le agenzie titolari dei contratti sono tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del medesimo d.P.C.m. attuativo 11 luglio 2023.

Si ricorda che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, concernente “Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale” prevede (articolo 6, comma 1) che, in via transitoria, per un periodo pari a tre anni dal 1° gennaio 2024, le risorse destinate alle Agenzie di rilevanza nazionale siano pari al 65 per cento della media dei corrispettivi degli ultimi cinque anni percepiti dalle Agenzie di stampa risultate vincitrici della medesima procedura di gara del 2017.

Si ricorda altresì che il citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022, al fine di garantire una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti e in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria, ha autorizzato le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche ad acquistare, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico.

Le norme autorizzano il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ad acquistare dalle Agenzie di stampa in argomento i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale secondo le

---

<sup>67</sup> Procedura di cui al bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 giugno 2017.



modalità previste dal medesimo articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal DPCM 11 luglio 2023.

Le norme recano una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che l'intervento è finalizzato a rispondere alle esigenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nelle more delle procedure di gara previste dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 del 2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2024.

Con riferimento alla definizione del criterio di riparto delle risorse fra le Agenzie di stampa disposto dalla norma, la RT precisa che tale criterio è individuato in maniera complementare alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, recante Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle agenzie di rilevanza nazionale: si stabilisce che il 35 per cento del valore medio complessivo negli anni 2018-2022 dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017, sia ripartito su base semestrale fra quelle Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultavano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al Bando di Gara inviato alla GUUE in data 16 giugno 2017.

La RT precisa che le risorse a tal fine necessarie ammontano a 7.908.085,45 euro per il 1° semestre 2024 e che le stesse sono disponibili a legislazione vigente a valere sul bilancio di previsione 2024-2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri, esercizio 2024, che presenta la necessaria capienza.

A normativa vigente, l'acquisizione dei servizi informativi dalle Agenzie di stampa in favore delle Amministrazioni statali è infatti a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; con riferimento all'acquisizione dei servizi di competenza del MAECI, sono annualmente stanziati 6.809.599 euro, trasferiti dal bilancio di previsione del MAECI al bilancio della PCM ai sensi della legge 190 del 2014.

Con tali risorse aggiuntive, precisa la RT, le Agenzie di stampa sono tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale fino al 30 giugno 2024, in aggiunta ai servizi fognati ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 198 del 2022 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le norme in esame definiscono una disciplina transitoria relativa al riparto delle risorse destinate alle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, prevedendo in

*particolare che il 35 per cento del valore medio complessivo dei contratti stipulati negli anni 2018-2022 dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con le agenzie di stampa, vincitrici della procedura di gara che si è svolta nel 2017, sia ripartito fra le agenzie iscritte nell'elenco delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino titolari di un contratto stipulato in esito alla medesima procedura di gara.*

*La relazione tecnica precisa che le risorse necessarie per l'applicazione delle norme in esame ammontano a 7.908.085,45 euro per il 1° semestre 2024 e che le stesse sono disponibili a legislazione vigente a valere sul bilancio di previsione 2024-2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri, esercizio 2024, che presenta la necessaria capienza.*

*Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare sulla base dei dati e delle informazioni forniti dalla relazione tecnica e considerato che la disposizione agisce sul riparto di risorse comunque già destinate a spesa.*

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 16 prevede che all'attuazione dell'articolo medesimo si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Al riguardo, considerato che le attività previste dalla disposizione in esame coinvolgono anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, potrebbe valutarsi l'opportunità di riferire la clausola di invarianza al più ampio aggregato della finanza pubblica.*

## **Articolo 17**

### ***(Interventi del Fondo Complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016)***

**Le norme** dispongono che il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuità agli interventi del Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal precedente periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.

La norma in esame stabilisce inoltre che resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 59 del 2021, che disciplina il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio delle opere previste, per cui è disposta la revoca del finanziamento, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione ha natura procedurale e non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

La RT precisa inoltre che la disposizione prevede che i soggetti attuatori del programma "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, anche in deroga ai termini per il raggiungimento degli obiettivi previsti alla scadenza del 31 dicembre 2023 nel cronoprogramma procedurale, di cui al decreto MEF 15 luglio 2021, possano dare continuità agli interventi e conseguentemente assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma in esame prevede che i soggetti attuatori del programma "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" del Piano nazionale per gli investimenti complementari, possano dare continuità agli interventi e conseguentemente assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti anche in deroga ai termini per il raggiungimento degli obiettivi previsti alla scadenza del 31 dicembre 2023 nel cronoprogramma procedurale, di cui al decreto MEF 15 luglio 2021.*

*Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire una conferma del Governo - che la deroga in oggetto consenta comunque di rispettare il cronoprogramma previsto dal PNRR per la realizzazione degli interventi sopra ricordati.*

### **Articolo 18, commi da 1 a 3** **(Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare)**

**Normativa previgente** L'articolo 3-bis del decreto-legge n. 75 del 2023 ha modificato l'articolo 58-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 124 del 2019 in materia di previdenza complementare. In particolare, sono stati sostituiti i riferimenti al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", con l'associazione Assoprevidenza– Associazione italiana per la previdenza complementare, quale

soggetto del quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale per le analisi, gli studi, le ricerche e le valutazioni in vista dell'intervento del Fondo di garanzia PMI nelle operazioni di investimento di fondi pensione per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese.

Conseguentemente, il comma 5 del suddetto articolo 58-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2019, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023, prevedeva che il contributo per il funzionamento, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, fosse erogato ad Assoprevidenza.

A tali disposizioni non sono stati ascritti oneri sui saldi di finanza pubblica.

**Le norme** abrogano l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023, che aveva modificato l'articolo 58-*bis*, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 124 del 2019 in materia di previdenza complementare, riassegnando al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare ("Previdenza Italia"), in sostituzione di Assoprevidenza– Associazione italiana per la previdenza complementare, il ruolo di soggetto del quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale per le analisi, gli studi, le ricerche e le valutazioni in vista dell'intervento del Fondo di garanzia PMI nelle operazioni di investimento di fondi pensione per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese. A "Previdenza Italia" è altresì assegnato il compito di definire specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero.

Il contributo per il suo funzionamento, il cui importo ai sensi dell'articolo 58-*bis*, comma 5 del decreto-legge n. 124 del 2019 è previsto pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, è erogato direttamente a Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto interministeriale sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività. Per l'anno 2024 detto contributo è erogato direttamente al Comitato entro il 29 febbraio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame apportano modifiche di natura ordinamentale, senza intervenire sulla quantificazione

delle risorse stanziare, e, pertanto, non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame abrogano l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, che aveva modificato l'articolo 58-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 124 del 2019 in materia di previdenza complementare, riassegnando al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare ("Previdenza Italia"), in sostituzione di Assoprevidenza–Associazione italiana per la previdenza complementare, il ruolo di soggetto del quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale per le analisi, gli studi, le ricerche e le valutazioni in vista dell'intervento del Fondo di garanzia PMI nelle operazioni di investimento di fondi pensione per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese.*

*Il contributo per il suo funzionamento, il cui importo ai sensi dell'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019, è previsto in misura pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, è erogato direttamente a Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto interministeriale sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività. Per l'anno 2024 detto contributo è erogato direttamente al Comitato entro il 29 febbraio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

*Al riguardo, si rileva che resta fermo l'importo del contributo erogato in favore del soggetto di cui si avvale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in proposito non si formulano osservazioni. Peraltro, appare utile acquisire chiarimenti dal Governo circa l'erogazione dell'annualità 2023 e, in particolare, se siano state eventualmente erogate risorse all'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare che, per effetto delle modifiche normative ora introdotte, non risulta più beneficiaria del contributo<sup>68</sup>.*

---

<sup>68</sup> Si ricorda, per altro, che il Governo, nel corso dell'esame in Commissione Bilancio alla Camera del decreto-legge n. 75 del 2023 (Bollettino delle Commissioni n. 252 del 28 luglio 2023), ha dichiarato che le risorse stanziare non erano ancora state erogate nel corso del relativo esercizio finanziario al Comitato «Previdenza Italia».

## **Articolo 18, comma 4** **(Assegno di inclusione)**

**Le norme** destinano, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse pari a 5 milioni di euro già previste ai sensi dell'articolo 1, comma 480, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) – per l'attività degli istituti di patronato relativa al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza, entrambi soppressi a decorrere 1° gennaio 2024 - al finanziamento dell'attività dei medesimi patronati introdotta dall'articolo 4 del decreto-legge n. 48 del 2023, che disciplina le modalità di richiesta, di riconoscimento e di erogazione dell'Assegno di inclusione.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 480 della legge di bilancio 2020 (primo e secondo periodo) dispone che a decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il Rdc e la Pdc, da parte degli istituti di patronato il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si rammenta inoltre che il decreto-legge n. 4 del 2023 (articoli 1-13) ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'Assegno di inclusione, quale nuova misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale. Tale misura ha sostituito il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza e i percettori hanno mantenuto il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la norma in esame non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto mera destinazione dal 2024 del finanziamento, già previsto a legislazione vigente dell'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le attività svolte dagli istituti di patronato per il reddito e pensione di cittadinanza, misure che sono terminate il 31.12.2023, per l'analoga attività svolta dagli stessi istituti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che *le norme in esame destinano, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse pari a 5 milioni di euro già previste ai sensi dell'articolo 1, comma 480, della legge di bilancio per il 2020 - per le attività degli istituti di patronato relative al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza, entrambi soppressi a decorrere 1° gennaio 2024 - al finanziamento dell'attività ora svolta dai medesimi patronati in relazione all'Assegno di inclusione.*

*Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che si tratta di risorse già previste a legislazione vigente e che vengono ora*

*destinate allo svolgimento di una diversa attività svolta sempre dagli istituti di patronato.*

## **Articolo 19** **(Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)**

**La norma** proroga dal 31 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024:

- i termini di efficacia di alcune disposizioni, alle quali rinvia l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2015, finalizzate a garantire la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Tra le disposizioni in riferimento figura, anche, quella concernente la possibilità di attribuire al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione (comma 1).

Alla norma originaria e all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022, che ne ha da ultimo prorogato l'efficacia fino al 31 gennaio 2024, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica;

- il termine, recato dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 144 del 2005, entro il quale il Presidente del Consiglio, anche a mezzo del Direttore generale del DIS, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale (comma 2).

A tale disposizione e all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022, che ne ha da ultimo prorogato l'efficacia fino al 31 gennaio 2024, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** riferisce che le disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga dal 31 gennaio al 31 dicembre 2024 l'applicazione di disposizioni afferenti allo svolgimento di specifiche funzioni da parte del personale dei servizi di

*informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che alle disposizioni oggetto di proroga da parte della norma in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica e tenuto conto del loro carattere ordinamentale, confermato anche dalla relazione tecnica.*